

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2668

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

TAORMINA, ADORNATO, AIRAGHI, ALBONI, ANGELINO ALFANO, AMATO, ARMANI, ASCIERTO, BAIAMONTE, BALDI, BERRUTI, BERTOLINI, BERTUCCI, BIONDI, BLASI, BONDI, BRICOLO, BRUSCO, BUONTEMPO, BURANI PROCACCINI, CAMMARATA, CAMPA, CANNELLA, COLA, GIORGIO CONTE, GIULIO CONTI, CORONELLA, COSSIGA, CRISTALDI, CROSETTO, CUCCU, D'AGRÒ, DELMASTRO DELLE VEDOVE, DEODATO, DI LUCA, DI TEODORO, FALANGA, FALLICA, FALSITTA, FERRO, FIORI, FLORESTA, FRAGALÀ, FRANZ, FRATTA PASINI, GALVAGNO, GARAGNANI, GARNERO SANTANCHÈ, GASTALDI, GERACI, GERMANÀ, GHIGLIA, GIGLI, GIRONDA VERALDI, GIUDICE, LA STARZA, LAINATI, LAVAGNINI, LAZZARI, LECCISI, LENNA, ANNA MARIA LEONE, LICASTRO SCARDINO, LISI, SANTINO ADAMO LODDO, LORUSSO, LUPI, MACERATINI, GIANNI MANCUSO, MARRAS, LUIGI MARTINI, MASSIDDA, MEREU, MEROI, MICHELINI, MILANATO, MINOLI ROTA, MISURACA, MONDELLO, MORETTI, MORONI, MUSOLINI, ANGELA NAPOLI, NUVOLI, ONNIS, ORSINI, PACINI, PALMIERI, PAOLETTI TANGHERONI, PAOLONE, PARODI, PAROLI, PATARINO, MARIO PEPE, PERROTTA, PINTO, PITTELLI, PORCU, PREVITI, RAISI, RAMPONI, RANIELI, RIVOLTA, RIZZI, ROMANI, ROMELE, ROMOLI, RONCHI, ROSITANI, ROTONDI, ANTONIO RUSSO, SAGLIA, SANTULLI, SANZA, SAPONARA, SARDELLI, SAVO, SCALTRITTI, SCHERINI, SCHMIDT, SELVA, STAGNO D'ALCONTRES, STERPA, STRADELLA, TAGLIALATELA, VERDINI, VERRÒ, VIALE, VILLANI MIGLIETTA, VITALI, ALFREDO VITO, ZACCHEO, ZAMA, ZANETTA, ZANETTIN, ZORZATO

Disposizioni per la semplificazione del sistema giudiziario penale

Presentata il 18 aprile 2002

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge reca disposizioni per la semplificazione del sistema giudiziario penale, provvedendo ad apportare le modifiche ritenute necessarie alle disposizioni vigenti.

A) CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA

Le modifiche alla legge istitutiva del Consiglio superiore della magistratura ine-

riscono alla composizione della sezione disciplinare.

L'esperienza degli ultimi anni ha consentito di evidenziare che in relazione a questioni di estrema rilevanza e delicatezza, in taluni casi coinvolgenti persino il rapporto tra i diversi poteri dello Stato, la risposta fornita dal Consiglio, nonostante la gravità delle violazioni e la strumentalizzazione di provvedimenti giudiziari addirittura finalizzata al perseguimento di obiettivi politici, sia stata di stampo brutalmente corporativo e tale da determinare un alto tasso di sfiducia nei confronti delle intere istituzioni giudiziarie.

Si è ritenuto, pertanto, di individuare un criterio capace di coniugare al meglio l'indipendenza e l'autonomia della magistratura con l'effettiva funzionalità dell'organo, da cui deve essere eliminata qualsiasi inflessione idonea a garantire privilegi ingiustificati, retaggio di una concezione antiquata e antidemocratica del ruolo della magistratura.

Tra l'altro, l'ordinamento, come noto, ha ridotto le ipotesi di responsabilità, giacché la legge 13 aprile 1988, n. 117, limita l'esperibilità dell'azione civile ai soli casi di dolo e colpa grave e stabilisce, per di più, l'incomprensibile principio secondo cui l'iniziativa risarcitoria abbia come destinatario lo Stato e non l'autore dell'illecito.

L'invalsa pratica di una irresponsabilità almeno disciplinare determina, pertanto, un inammissibile pregiudizio per la credibilità dell'amministrazione della giustizia non ulteriormente tollerabile, nonostante la presenza di disposizioni ordinarie e costituzionali la cui applicazione avrebbe sicuramente evitato le discrasie verificatesi nell'ultimo decennio.

Ferma restando la competenza disciplinare del Consiglio superiore della magistratura, in applicazione, del resto, della previsione dell'articolo 105 della Costituzione, si è ritenuto di eliminare dalla vigente normativa ordinaria l'attribuzione ai componenti togati del Consiglio superiore della magistratura del potere disciplinare sui magistrati, giacché in ciò è certo che risieda la ragione fondamentale della sistematica dismissione del potere

disciplinare. Si è ritenuto, pertanto, di modificare la composizione della sezione disciplinare in modo che essa comprenda esclusivamente i componenti laici del Consiglio superiore, circondati, tra l'altro, dal prestigio riveniente dall'alta investitura elettiva dell'intero Parlamento.

B) ORDINAMENTO GIUDIZIARIO

1. *Capacità e competenza del giudice*

La riforma dell'ordinamento giudiziario segue due linee direttrici.

È stata ripristinata nuovamente la ripartizione degli affari giudiziari tra i vari organi secondo le regole di competenza. In secondo luogo, si è data attuazione, ferma restando l'attuale cornice costituzionale, ad una separazione delle carriere tra pubblici ministeri e giudici.

Il ritorno all'istituto della competenza è stato ritenuto conseguenza automatica del principio costituzionale della precostituzione del giudice, che reclama certezza normativa ed interventi sanzionatori adeguati.

L'attuale disciplina, come noto, configura la distribuzione del carico giudiziario, come mera articolazione interna all'unico ufficio giudiziario del tribunale. L'assegnazione del singolo processo al giudice collegiale o a quello monocratico non sposta, per questa ragione, la « competenza », dunque appartenente sempre al tribunale.

Basti considerare che tale disciplina determina la irrilevanza non solo della osservanza delle regole di competenza ma, addirittura, di quelle riguardanti la capacità del giudice ed il numero di giudici necessari per costituire un organo, potendosi così giungere alla possibilità non eliminabile che un giudice monocratico si appropri delle competenze di un giudice collegiale. Si tratta, come è facile comprendere, di una chiara elusione del disposto costituzionale, giacché esso presuppone non soltanto che il giudicabile conosca sin dall'inizio del procedimento quale sia il « suo » giudice, ma che possano essere operativi gli strumenti di repressione di ogni violazione.

Nel ridefinire la competenza degli organi giurisdizionali, si è preso lo spunto

per introdurre nell'ordinamento giudiziario, oltre ad una puntualizzazione circa la necessità di predeterminazione del giudice fin dall'iscrizione della notizia di reato nell'apposito registro, anche la disciplina del giudice di pace, le cui attribuzioni, peraltro, sono state fortemente incrementate fino a recuperare la vecchia competenza pretorile, salvo che per alcuni gravi reati. Ciò, invero, oltre che per esigenze di razionalità, sembra costituire scelta obbligata derivante da una configurazione costituzionale dell'ordinamento giudiziario come un *corpus* normativo unico.

2. Separazione delle carriere. I risultati della « Commissione parlamentare per le riforme costituzionali »

Quanto alla conformazione dell'ordinamento giudiziario secondo la disciplina della separazione dei magistrati giudicanti dai pubblici ministeri, essa si appalesa sicuramente la più urgente per rafforzare le garanzie giurisdizionali, evitando le facili e possibili commistioni tra le due funzioni che si riflettono gravemente sulla ordinata amministrazione della giustizia.

Sono note le difficoltà che, a tale riguardo, incontra chi, senza mettere mano al dettato costituzionale, intenda modificare le attuali norme disciplinanti il pubblico ministero e integranti l'attuazione della riserva di legge prevista dall'articolo 107, quarto comma, della Costituzione.

Cade qui acconcio ricordare che un serio tentativo di riforma dell'intero settore dell'ordinamento giudiziario, è stato effettuato dalla Commissione parlamentare per le riforme istituzionali, istituita con la legge costituzionale n. 1 del 1997 per la revisione della parte seconda della Costituzione.

In effetti, attraverso il noto progetto di riforma costituzionale, si è cercato, nel quadro della affermazione delle garanzie di indipendenza ed autonomia del pubblico ministero, di scardinare una delle principali causali dell'indistinzione dei giudici dai pubblici ministeri, costituita dal regime di accesso alla magistratura. Sebbene, come è dato di leggere nella relazione al menzio-

nato progetto di riforma costituzionale, le norme destinate a modificare tale regime abbiano costituito oggetto di ampio ed approfondito dibattito, il risultato a cui approdò la Commissione fu quello di confermare l'unicità delle modalità di ingresso in magistratura e l'unicità delle carriere, con alcune limitazioni, quanto al passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle inquirenti, attraverso la introduzione del filtro di un concorso riservato e dell'impossibilità di poter svolgere le diverse funzioni nello stesso distretto.

Nel progetto di riforma si era previsto che i magistrati ordinari esercitassero inizialmente funzioni giudicanti per un periodo di tre anni, al termine del quale il Consiglio superiore della magistratura ne avrebbe effettuato l'assegnazione all'esercizio delle funzioni giudicanti ovvero inquirenti, a seguito di apposito periodo di formazione e di valutazione di idoneità, a garanzia « della unitarietà iniziale della cultura della legalità e della giurisdizione ». Ferma restando tale innovazione, anche il progetto di riforma costituzionale ribadiva la garanzia della inamovibilità di funzione e di sede per tutti i magistrati.

3. I dati costituzionali ai quali coordinarsi

Se è vero che la separazione delle carriere potrebbe richiedere modifiche costituzionali, di essa sarebbe possibile persino dubitare, giacché nel quadro di una disciplina attuata con legge ordinaria, potrebbe rivelarsi addirittura come garanzia la permanenza della vigente normativa di *ratio* primaria. In particolare, la persistenza di un Consiglio superiore della magistratura come organo di vertice e di rilevanza costituzionale della magistratura, ben potrebbe stare ad attuare la garanzia di unitarietà ordinamentale in linea con il principio della divisione dei poteri fondamentali dello Stato, comune perciò a qualsiasi organo giudiziario.

Di fronte, peraltro, alla urgenza di mettere mano ad una riforma ormai improcrastinabile, a pena di un intollerabile sacrificio della efficienza del sistema pro-

cessuale e, soprattutto, dell'attuazione delle garanzie processuali, si è ritenuto di proporre un modello di separazione a livello di legge ordinaria, senza cioè toccare il dato costituzionale, per il quale potrà esservi sempre tempo.

L'articolo 107, quarto comma, della Costituzione, in virtù del quale « Il pubblico ministero gode delle garanzie stabilite nei suoi riguardi dalle norme sull'ordinamento giudiziario » e l'articolo 108, secondo comma, per il quale « La legge assicura l'indipendenza (...) del pubblico ministero presso » le giurisdizioni speciali, rendono certi che al pubblico ministero devono essere assicurate garanzie le quali, però, possono non essere le medesime attribuite ai giudici.

In altri termini, rispetto alle norme generali sui magistrati, quelle sul pubblico ministero sono, in Costituzione, in rapporto di specialità, sicché l'applicazione di identiche garanzie è rimessa alla scelta del legislatore ordinario, con la particolarità, però, che quelle riguardanti i giudici hanno valenza costituzionale, mentre quelle relative a pubblici ministeri sono omologhe al rango di legge ordinaria e quindi normalmente modificabili.

L'articolo 107, quarto comma, della Costituzione, incide, invece sulla organizzazione e sulla struttura interna degli uffici del pubblico ministero, consentendo una disciplina dei rapporti esistenti tra i componenti dei diversi uffici in maniera differente, e quindi anche di tipo gerarchico, rispetto a quella costituzionalmente imposta per i giudici.

La presente proposta di legge, però, non si occupa della organizzazione interna del pubblico ministero, limitandosi ad intervenire su quelle norme che disciplinano i rapporti tra pubblico ministero e organi giurisdizionali.

4. La disciplina

Tenuto conto di quanto esposto, è possibile tentare di ricostruire un modello di « separazione forte » nell'ambito dell'attuale impostazione costituzionale agendo sulle norme dell'ordinamento giudiziario,

il cui *corpus* è attualmente contenuto nel citato regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e nel regio decreto 31 maggio 1946, n. 511, recante le « Guarentigie della magistratura », più volte novellati.

Anzitutto, si sono eliminati dalle disposizioni contenute nella legge sull'ordinamento giudiziario, tutti i riferimenti al pubblico ministero, al fine di configurare il titolo III dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto n. 12 del 1941, come il luogo nel quale trovino autonoma ed esclusiva disciplina le norme relative al pubblico ministero.

Resta salvo il richiamo al pubblico ministero contenuto nell'articolo 4 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto n. 12 del 1941, che, intendendo definire l'ordine giudiziario, non può non comprendere, perché imposto dalla Costituzione, anche l'organo dell'accusa.

È stato modificato, ovviamente, l'articolo 2 dell'ordinamento giudiziario, giacché la collocazione « presso » la Corte di cassazione, le corti di appello ed i tribunali ordinari e per i minorenni dell'ufficio del pubblico ministero, postula una intraneità dell'ufficio medesimo e di quello del giudice. Del resto, una norma riguardante la costituzione dell'ufficio del pubblico ministero è già presente nell'articolo 70, dall'angolo visuale, più adeguato, delle sue funzioni, donde l'inutilità di ogni altra considerazione.

La disposizione da ultimo richiamata è stata, peraltro, modificata allo scopo di consentire al titolare dell'ufficio, sulla base di provvedimento motivato da trasmettere al Consiglio superiore della magistratura, di sostituire il magistrato inizialmente designato, esercitando personalmente le funzioni del pubblico ministero.

Gli articoli 69-*bis* e seguenti, introdotti dalla proposta di legge, disciplinano, invece, le modalità di accesso alle funzioni di pubblico ministero. La logica a cui si ispirano le norme è quella di creare un regime di accesso alla carriera di pubblico ministero, diverso da quello riguardante i giudici. Il superamento degli esami consente di conseguire la nomina a magistrato. Fa seguito un biennio di esercizio

delle funzioni da svolgere sotto la diretta vigilanza del procuratore della Repubblica.

Il trascorrere del biennio e la valutazione favorevole espressa dal Consiglio superiore della magistratura sulla base delle proposte del consiglio giudiziario determineranno l'attribuzione delle funzioni inquirenti nella loro interezza.

Si è dovuta ricostruire la carriera del pubblico ministero secondo il criterio dell'anzianità per il passaggio alle funzioni presso le giurisdizioni di appello e della Corte di cassazione.

Il concorso del pubblico ministero si differenzia da quello riguardante i giudici, oltreché per la diversità di composizione della commissione onde evitare la prevalenza di magistrati requirenti, per una maggiore specificità delle materie di esame, che sono dirette a saggiare la preparazione sotto il profilo prevalente delle discipline penalistiche.

Ovviamente, il fulcro della riforma è dato dalla abrogazione dell'articolo 190 il quale, al comma 1, nel ribadire che « La magistratura, unificata nel concorso di ammissione, nel tirocinio e nel ruolo di anzianità, è distinta relativamente alle funzioni giudicanti e requirenti » dispone, però, al comma 2, in omaggio alla scelta di fondo di introduzione di un « modello debole » di separazione, che « il passaggio dei magistrati dalle funzioni giudicanti alle requirenti e da queste a quelle può essere disposto, a domanda dell'interessato, solo quando il Consiglio superiore della magistratura, previo parere del consiglio giudiziario, abbia accertato la sussistenza di attitudini alla nuova funzione ».

C) CODICE DI PROCEDURA PENALE.

SOGGETTI PROCESSUALI.

GIUDICE.

1. *Competenza.*

Con riferimento alla regolamentazione della competenza, si è, anzitutto, dovuta dare attuazione alle modifiche apportate

alle norme di ordinamento giudiziario che hanno ricondotto nell'ambito della competenza la distinzione tra giurisdizione monocratica e collegiale.

Conseguentemente, in luogo della suddivisione, in termini di distribuzione del carico giudiziario all'interno del medesimo ufficio, delle attribuzioni tra giudice collegiale e monocratico è stata ridelineata la competenza del tribunale, distinta (oltre che da quella della corte di assise) da quella del giudice monocratico e da quella del giudice di pace.

Con l'occasione, si è provveduto ad una ridefinizione degli ambiti delle competenze a tal riguardo aumentando quella della corte di assise alla quale, tra l'altro, è stata assegnata la cognizione per i sequestri di persona a scopo di estorsione, per i reati sessuali e per quelli sulla pornografia, in considerazione dell'elevata rilevanza sociale dei beni tutelati dalle relative fattispecie.

Tale estensione della competenza della corte di assise risponde all'esigenza di dare maggiore attuazione a quella previsione costituzionale tendente a realizzare la partecipazione dei cittadini alla amministrazione della giustizia e soprattutto alla indubitabile maggiore attenzione che attualmente l'opinione pubblica ha manifestato di avere per determinati fenomeni delinquenziali, nonché per la amministrazione della giustizia.

Non va dimenticato, a tale riguardo, che fondamento della democrazia è che tanto l'esercizio del potere legislativo quanto di quello giurisdizionale siano il riflesso della sovranità popolare. Si è assistito invece in questi anni ad una sorta di estraniamento del potere giurisdizionale dal contesto sociale che viene visto agli occhi dell'opinione pubblica come un organismo rispetto al quale non sia possibile l'esercizio di alcun controllo.

Sebbene tutto ciò debba essere riaffermato, in linea di principio, in quanto indefettibile presupposto per la garanzia della indipendenza degli organi giurisdizionali, non v'è dubbio che parimenti tutto ciò non possa essere considerato di osta-

colo all'esercizio della sovranità popolare nel momento di attuazione della legge.

Per questo motivo è apparso utile l'ampliamento della competenza della corte di assise in quanto sede principale nella quale detta partecipazione possa essere attuata.

Tornando alle regole di competenza, si sono disciplinate le materie attribuite alla cognizione del giudice monocratico, suddiviso tra il giudice e giudice di pace. Al primo, in particolare, è stata attribuita la cognizione dei reati puniti con pena detentiva inferiore nel massimo a cinque anni al secondo invece quella per i reati per i quali sia prevista una pena non superiore nel massimo a tre anni oltre che ad una serie di previsioni specificamente previste.

2. *Procedimenti riguardanti avvocati.*

Sempre in tema di competenza, si è ritenuto di dover estendere la disciplina del foro commissorio, riguardante fatti integrati da magistrati o rispetto ai quali questi siano persone offese o danneggiare, anche agli avvocati presso il consiglio dell'ordine che ha sede nel distretto dell'autorità procedente.

Tale previsione si giustifica con il fatto che si è potuto osservare, nel corso di questi ultimi anni, come le speciali esigenze che giustificano la deroga alla competenza territoriale ricorrano anche rispetto a procedimenti che coinvolgono avvocati.

Come noto quella di cui si tratta viene considerata una forma di rimessione obbligatoria che si giustifica con la circostanza per la quale si presume sospetto il giudice che sia chiamato a giudicare di un fatto dal quale scaturiscono conseguenze — negative o positive — su una persona che per tanti anni ha svolto la sua funzione o ha esercitato la sua funzione a suo stretto contatto.

Simili situazioni non giovano alla immagine di imparzialità che la giurisdizione deve sempre dare di sé. Come precisato, infatti, dalla Corte costituzionale, è compito dell'ordinamento assicurare che il

giudice non solo sia imparziale ma che appaia anche tale, mentre situazioni caratterizzate da una vicinanza personale tra soggetti giudicanti e giudicabili, non realizzano certamente tale immagine.

Inoltre simili situazioni limitano di fatto la libertà della difesa, stante il condizionamento derivante dal dover esercitare il patrocinio dinanzi alla magistratura che ha in carico la trattazione di un processo riguardante un avvocato.

3. *Connessione.*

Anche i regimi della connessione, della riunione e della separazione dei processi sono stati opportunamente modificati dovendosi tenere conto del fatto che la competenza di primo grado è oggi sostanzialmente impostata su quattro organi giurisdizionali.

Si è anzitutto ritenuto di prevedere uno speciale regime di competenza per connessione nei reati di competenza del giudice di pace che per ragioni di semplificazione, è stato limitato ai soli casi di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 dell'articolo 11-*ter* del codice di procedura penale, con esclusione, cioè, dei casi di concorso e di continuazione di reati, attuando una linea direttrice già fatta propria dalla legge istitutiva del giudice di pace.

In secondo luogo si è dovuto provvedere al coordinamento tra le varie norme implicanti *vis attractiva*, statuendosi che la competenza del giudice di pace debba cedere a beneficio di quella degli organi superiori.

4. *Incompetenza.*

In tema di incompetenza si è atteso anche al necessario coordinamento, tenendo conto della introduzione nel codice di rito della giurisdizione di pace.

L'intera disciplina è stata adeguata alle decisioni della Corte costituzionale che, in questa materia, hanno imposto la trasmissione degli atti al pubblico ministero in tutti i casi di rilevazione del difetto di legittimazione del giudice procedente.

5. *Conflitti.*

Quanto alla materia dei conflitti la disciplina è sostanzialmente rimasta invariata. In particolare si è confermata la previsione della mancanza di alcuna efficacia sospensiva del processo come conseguenza della relativa denuncia.

Si è tuttavia dovuto recepire il monito della Corte costituzionale la quale, con riferimento alla disciplina dei conflitti, aveva affermato l'esigenza che il legislatore intervenisse per evitare il non trascurabile inconveniente che nelle more della risoluzione del conflitto l'imputato sia costretto a difendersi per lo stesso fatto dinanzi a più giudici (Corte costituzionale sentenza n. 59 del 1993).

Nel tentativo di rinvenire una disciplina che consenta di contemperare le differenti esigenze, si è dovuto altresì prendere atto delle indicazioni della stessa Corte costituzionale la quale aveva altresì precisato che, nell'attuare tale fondamentale principio, si sarebbe dovuto evitare che denunce di conflitti manifestamente inesistenti o pretestuosi si traducano in uno strumento per paralizzare temporaneamente le sorti del processo e possano incidere sui termini di custodia cautelare o di prescrizione.

Per evitare, pertanto, distorsioni del tipo di quelle che hanno caratterizzato la disciplina della rimessione, e che costituiscono l'occasione per l'intervento della Corte costituzionale che eliminò dall'ordinamento la speciale causa di sospensione del processo a seguito della presentazione della relativa istanza, si è previsto che su richiesta di parte la Corte di cassazione possa comunque disporre la sospensione del processo, con meccanismo analogo a quello della rimessione del processo.

6. *Capacità del giudice.*

Particolare attenzione è stata dedicata alla disciplina della capacità del giudice tenendosi conto, anzitutto, delle modifiche apportate alle norme di ordinamento giudiziario.

Il ritorno alle regole di competenza tra giudice monocratico e collegiale che la

riforma del giudice unico aveva spazzato via in nome della medesima appartenenza di tutti gli organi giurisdizionali allo stesso ufficio giudiziario, nella spartizione degli affari penali, ha fatto sì che venissero abrogate tutte le norme che, invece, si erano prefigurate la trattazione delle cause da parte di ciascuna giurisdizione come conseguenza di una burocratica articolazione interna.

In secondo luogo, si è chiarito che non solo la competenza, ma anche le altre disposizioni che attengono alla cosiddetta «legittimazione concreta e specifica del giudice», appartengono al novero delle condizioni di capacità, così superandosi il pericoloso equivoco in cui era incorso il legislatore precedente il quale, facendo uscire dall'alveo della capacità situazioni incidenti su quegli aspetti dell'organizzazione dell'ufficio del giudice, funzionali a dare attuazione alla sua imparzialità e terzietà, aveva lasciato tali situazioni, assai pericolosamente, senza sanzione processuale.

Sicché, soprattutto in grandi tribunali, si è assistito ad autentiche acrobazie per deformare il meccanismo di assegnazione delle cause da un collegio ad un altro della medesima sezione o da una sezione ad un'altra dello stesso tribunale.

Benché il legislatore, attraverso l'articolo 7-ter dell'ordinamento giudiziario avesse imposto che l'assegnazione degli affari alle singole sezioni ed ai singoli collegi e giudici dovesse essere effettuata secondo criteri obiettivi e predeterminati, di fatto, in applicazione della norma generale sulla capacità del giudice, la violazione di tali criteri rimane senza sanzione. Il che non pare giustificabile solo se si consideri che tale materia costituisce diretta applicazione della previsione costituzionale della precostituzione del giudice e che la violazione di tali criteri non contribuisce a fornire quella immagine di imparzialità che la giurisdizione deve dare di sé verso l'esterno.

Coerentemente a tale impostazione, si è capovolta la regola oggi in vigore in tema di validità efficacia degli atti compiuti dallo *judex suspectus*. Ribaltando, infatti,

la regola vigente si è stabilito che detti atti sono sempre inefficaci salvo convalide del nuovo giudice.

In tal modo, si è superata l'equivoca lettera della legge la quale, oggi, in materia di ricusazione e di rimessione, stabilendo che il giudice *ad quem* debba indicare se gli atti compiuti da quello sostituito, non chiarisce se detti atti debbano considerarsi viziati o meno.

Soprattutto, si è data attuazione al dettato dell'articolo 111 della Costituzione ove terzietà ed imparzialità sono assunte a rango di espressa previsione di cui il legislatore deve dare attuazione attraverso norme ordinarie che, pertanto, devono trovare nel processo la loro attuazione.

7. Astensione e ricusazione.

L'intera disciplina del *judex suspectus* è stata adeguata alle numerose decisioni della Corte costituzionale in tema di incompatibilità e di astensione.

Anzitutto, sono stati espressamente riformulati i casi in cui la attività precedentemente compiuta dal giudice dà luogo ad incompatibilità.

In secondo luogo si è tenuto conto della declaratoria di incostituzionalità relativa alla inefficacia sospensiva della istanza di ricusazione.

Innovativa è invece la previsione secondo la quale gli atti dei procedimenti di astensione e di ricusazione debbano essere trasmessi agli organi titolari dell'azione disciplinare nei confronti del magistrato, stante la generale rilevanza delle relative causali come fonte di possibile responsabilità.

8. Rimessione.

Anche per la rimessione del processo si è tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale che ha eliminato dall'ordinamento l'effetto parzialmente sospensivo della relativa istanza.

Come si è anticipato, il sistema, al fine di contemperare le esigenze di attuazione del giusto processo con quelle di speditezza e di efficienza, aveva inizialmente

previsto che la richiesta di rimessione — pur non sospendendo il processo — impediva la pronunzia della sentenza. Detto meccanismo aveva prestato il fianco ad una serie di strumentalizzazioni in quanto, attraverso la reiterata presentazione di richieste l'una di seguito al rigetto dell'altra, si poteva impedire al processo di pervenire alla definizione del grado.

La Corte costituzionale, aveva eliminato tale meccanismo dichiarando la illegittimità della disposizione che prevedeva il citato limite alla emanazione della sentenza.

In considerazione di ciò, si è ritenuto adeguato prevedere che sia la Corte di cassazione, al pari di quanto accade per la materia dei conflitti, a stabilire se e quando il procedimento principale debba essere sospeso.

Sempre a proposito di questo istituto, si sono apportate una serie di modifiche tese a valorizzare la finalizzazione dell'istituto al soddisfacimento di esigenze endoprocessuali ed in particolare alla attuazione dei principi del giusto processo, pregiudicati dall'ambiente nel quale si celebra il processo.

Come noto, la giurisprudenza ha disposto con estrema parsimonia la rimessione dei processi, quasi sempre invocando l'asserita inderogabilità del principio del giudice naturale. Si tratta di una interpretazione immotivatamente restrittiva perché, secondo anche le opinioni della più recente dottrina, il principio costituzionale del giudice naturale, oggi ancor più rafforzato per effetto dell'articolo 111 della Costituzione, impone che in tutte le situazioni nelle quali la imparzialità del giudice risulti esposta al rischio di pregiudizi per situazioni ambientali, la traslazione del processo costituisce misura certamente necessitata.

Proprio per rendere più esplicita la strumentalità della rimessione alla tutela del giusto processo si sono introdotte alcune modificazioni che rendono vieppiù esplicite le cause che possono dare luogo a traslazione. A tale riguardo, e proprio in questa direzione, si è specificato che il pregiudizio può anche essere determinato

da situazioni interne allo stesso ufficio giudiziario. Ciò non solo consente di superare alcune perplessità manifestate dalla giurisprudenza, ma rende altresì rilevanti tutti i comportamenti dei soggetti processuali che incidono sul corretto funzionamento della dialettica processuale.

PUBBLICO MINISTERO.

9. *Direzioni distrettuali antimafia.*

La disciplina del pubblico ministero, come organo dell'azione penale, è rimasta sostanzialmente invariata.

Le uniche modifiche riguardano la competenza per i reati di criminalità organizzata e la disciplina della sostituzione del magistrato del pubblico ministero.

Sul primo problema va richiamata l'attenzione sulla eliminazione delle attribuzioni spettanti al procuratore distrettuale del potere di indagine per tutti i reati di criminalità organizzata o con essi connessi, prevedendosi che la competenza rimanga affidata ai singoli procuratori dei tribunali il cui coordinamento, invece, è attuato dal procuratore presso il tribunale del capoluogo.

L'esigenza concreta, invero, ha dimostrato che la istituzione delle direzioni distrettuali antimafia divenuta strumento insostituibile per il coordinamento delle indagini, per la raccolta dei dati e per la unitarietà degli obiettivi investigativi, si è tradotta in una forte attenuazione del controllo giudiziario nel territorio, situazione, questa, da tenere nella massima considerazione, tenuto conto anche della intervenuta abolizione delle preture mandamentali con le quali era assicurata una capillare presenza delle istituzioni giudiziarie in tutto il territorio nazionale.

In tale direzione, si è ritenuto di dover restituire un potere di indagine alle procure circondariali al fine di rendere più concreta la presenza dello Stato sul territorio.

Sotto il secondo aspetto, si sono potenziati soltanto i meccanismi tesi a far

rilevare le eventuali situazioni di "incompatibilità" del magistrato, imponendosi a quest'ultimo l'obbligo di astensione nel caso in cui ricorrano situazioni obiettivamente in grado di far venir meno quella imprescindibile serenità che, anche nella contrapposizione dialettica, deve comunque caratterizzare l'attività di tutti i soggetti processuali.

Anche in questo caso, la previsione della trasmissione degli atti del procedimento agli organi dell'iniziativa disciplinare si giustifica per la comune rilevanza dei fatti posti alla base dei due procedimenti.

IMPUTATO ED ALTRE PARTI.

10. *Difesa dei collaboratori di giustizia.*

A parte l'esigenza di dare attuazione agli insegnamenti della Corte costituzionale in tema di termine a comparire per il responsabile civile, una disciplina particolare è, invece, stata prevista per quanto concerne il difensore del collaboratore di giustizia, la cui titolarità è stata affidata all'Avvocatura generale dello Stato.

LIBERTÀ PERSONALE.

1. *Collegialità delle decisioni.*

Si è ritenuto necessario, allo scopo di finalmente ed effettivamente «attualizzare» il principio dell'eccezionalità della restrizione della libertà personale prima dell'emanazione della sentenza definitiva di condanna, rendere «collegiali» tutte le decisioni in tema di libertà personale, avendo riferimento sia alle misure cautelari che a quelle reali. Ciò nonostante e, anzi, proprio in costanza di una contestuale rilevata «monocratizzazione» delle funzioni giurisdizionali nel dibattimento di primo grado.

Al riguardo, si tenga infatti presente come, anzitutto, proprio in ragione della eccezionalità della restrizione *ante* condanna, consacrata nel principio sancito

dall'articolo 27 della Costituzione, si impongono accorgimenti e cautele che si caratterizzano appunto come peculiari e correlabili alla estrema rilevanza del principio in esame, dovendosi perciò distinguere tra giudizio « cautelare » tendenzialmente caratterizzato da una assenza di contraddittorio e giudizio di merito che, soprattutto in costanza di vigenza dei principi del « giusto processo », si correla invece necessariamente al « pieno » intervento delle parti al fine della costruzione del materiale decisorio.

È peraltro indubbio che, nel corso dei primi dieci anni di vigenza dell'attuale codice di procedura penale, uno dei problemi maggiormente avvertiti dagli operatori del diritto sia stato quello costituito dall'indebito « proliferare », ben al di là della loro astratta e auspicata eccezionalità, soprattutto nell'ambito delle indagini preliminari, delle misure cautelari, potendosi individuare la ragione di tale fenomeno nel costante « appiattimento » del giudice per le indagini preliminari rispetto alle richieste provenienti dal pubblico ministero.

Un fenomeno rispetto al quale, indubbiamente, appare costituire sufficiente correttivo la collegialità della decisione e ciò anche in considerazione della estraneità degli organi chiamati agli interventi in materia cautelare rispetto allo svilupparsi delle indagini, laddove, nel sistema finora vigente, proprio la contiguità funzionale tra pubblico ministero e giudice per le indagini preliminari aveva costituito, secondo molti, nella prassi, una delle ragioni principali del richiamato « appiattimento ».

Deve peraltro sottolinearsi come la descritta innovazione si coniughi con gli interventi operati nel settore della conoscenza dell'esistenza del procedimento per la persona sottoposta alle indagini (si ha soprattutto riguardo alla previsione di immediato e obbligatorio invio dell'informazione di garanzia) e in quello dei poteri di indagine del difensore. Trattasi, infatti, di interventi che appaiono idonei a garantire che la decisione collegiale in tema di misure cautelari avvenga sulla base di materiale non esclusivamente di derivazione e di impostazione

« accusatoria » ma, anche, su elementi acquisiti nell'interesse dell'indagato.

D'altro canto, sul terreno strettamente organizzativo e amministrativo, il « risparmio » di uomini conseguente a una rilevante « monocratizzazione » del dibattimento di primo grado, si « somma » a quello correlato alla sostanziale eliminazione del « riesame » e dell'appello *de libertate*.

In altri termini, assecondando la elaborazione dottrinale, che già configurava l'intervento del tribunale della libertà quale eventuale segmento finale della complessa fattispecie a formazione progressiva determinatasi a seguito dell'accoglimento della richiesta di applicazione della misura cautelare, la codificazione della necessità della collegialità della decisione ha fatto ritenere superfluo un successivo intervento collegiale di merito, considerandosi sufficientemente garantito l'imputato in ragione della possibilità, peraltro la sola costituzionalmente prevista, di una impugnazione di legittimità dinanzi alla Corte di cassazione.

Ciò, evidentemente, anche in ipotesi di richiesta di revoca o modifica del provvedimento cautelare, laddove, avverso i provvedimenti che decidono su tale richiesta, si è conseguentemente ritenuto sufficiente, trattandosi di provvedimenti appunto collegiali, il solo ricorso per cassazione.

Di qui, conseguentemente, l'abolizione degli istituti del riesame e dell'appello *de libertate*.

2. Arresto e fermo di polizia.

La « rivisitazione » della tematica applicativa in tema di libertà personale ha, peraltro, determinato la necessità di avere anche riguardo, per quanto di ragione, agli istituti della convalida dell'arresto in flagranza del reato e del fermo di indiziato di delitto, dovendosi prevedere un meccanismo che consentisse di conciliare la rapidità di intervento, il rispetto dei termini costituzionalmente imposti per l'interessamento della giurisdizione e, infine, appunto, la necessità di una applicazione collegiale del provvedimento eventualmente restrittivo della libertà personale.

Di qui, la « segmentazione » del procedimento, attraverso la distinzione tra intervento monocratico ai soli fini di convalida e intervento collegiale per l'eventuale applicazione della misura.

Nella stessa prospettiva si è intervenuti con riferimento all'istituto del giudizio direttissimo, « correggendone » le disposizioni incompatibili con la ritenuta necessaria collegialità ai fini dell'applicazione delle misure cautelari e ciò, in alcune ipotesi, persino « a scapito » della « snellezza » delle forme (è il caso del giudizio direttissimo successivo all'avvenuta convalida dell'arresto).

Peraltro, accanto agli « accorgimenti » volti ad assicurare che, anche se con i tempi necessariamente « ristretti » correlati al peculiare rito « semplificato », non si deroghi comunque alla regola della collegialità in tema di applicazione di provvedimento cautelare, si è ritenuto anche opportuno escludere dal novero dei casi di giudizio direttissimo, quello relativo all'ipotesi in cui alla mancata convalida dell'arresto si accompagni anche la rimessione in libertà dell'arrestato.

In tema di interventi cautelari « provvisori » si è ritenuta, peraltro, opportuna l'eliminazione dell'innaturale e finora vigente istituto del « fermo del pubblico ministero », conservando esclusivamente quello ad opera della polizia giudiziaria.

Ed invero, recependo alcune sollecitazioni dottrinarie sul punto, si è ritenuto di condividere la absurdità di un provvedimento provvisorio attribuito a chi, non potendosi certamente annoverare tra gli appartenenti alla polizia, appariva porsi al di fuori della previsione costituzionale dell'articolo 13 che, invece, legittima esclusivamente tali appartenenti agli interventi urgenti in tema di restrizione della libertà personale.

Le medesime esigenze di garanzia sopra evidenziate hanno determinato, anche in assenza della richiamata « copertura » costituzionale, le modifiche intervenute in tema di applicazione (necessariamente collegiale) e di impugnazione di provvedimenti cautelari reali, la cui disciplina si atteggia pertanto, dal punto di vista del contenuto, parallela-

mente a quella prevista per i provvedimenti restrittivi della libertà personale.

Anche in questo settore, si è quindi previsto l'intervento collegiale applicativo, conseguente al venir meno degli istituti del riesame e dell'appello, considerandosi a maggior ragione sufficiente, proprio in considerazione della diversa natura dei beni tutelati, la sola diretta ricorribilità per cassazione dei provvedimenti in tema di misure cautelari reali.

PROVE.

1. Prove nei processi di mafia.

In materia di prove occorre, anzitutto, intervenire per modificare l'articolo 190-*bis* del codice di procedura penale, in quanto tale disposizione normativa nel prevedere, per i procedimenti per taluno dei delitti indicati dall'articolo 51, comma 3-*bis*, che « l'esame è ammesso solo (...) se il giudice o taluna delle parti lo ritengano assolutamente necessario », desta particolari perplessità in merito alla rispondenza alla norma costituzionale della disciplina che regola la traslazione dei verbali di prova tra i diversi procedimenti, venendo ad incidere direttamente sulla potenzialità di acquisizione del dichiarante e, quindi, sull'essenza stessa del processo accusatorio, che è la formazione della prova in contraddittorio giurisdizionale tra le parti.

Si è ripetutamente verificato nella applicazione della normativa in parola che si sia data lettura dei verbali di prova formati da altro giudice, senza che i soggetti interessati dalle dichiarazioni abbiano potuto in alcun modo misurarsi con la fonte di provenienza delle medesime, per il solo fatto di essere state assunte nel contraddittorio giurisdizionale e nessun rilievo assumendo sotto tale profilo la mancata partecipazione del soggetto interessato, che si vede negata definitivamente la possibilità di assumere la prova nel processo che lo riguarda.

Ed infatti, lasciare sostanzialmente al discrezionale giudizio di assoluta necessità, formulato dal giudice, l'acquisizione

diretta del mezzo di prova, in presenza di documenti che contengano già verbalizzate le relative dichiarazioni, costituisce una situazione chiaramente lesiva del diritto alla prova, inteso anche come diritto all'esame ritualmente richiesto dalla parte interessata. Non può negarsi che ritagliare un ruolo della giurisdizione che, in tema di diritto alla prova, superi l'argine ordinario della valutazione limitata alla esclusione della ammissione delle prove vietate dalla legge e di quelle che manifestamente sono superflue o irrilevanti, significa aprire il sistema processuale all'incunarsi della iniziativa probatoria della giurisdizione, con buona pace della vocazione accusatoria perseguita dal legislatore delegante e di quelle terzietà ed imparzialità cui pure fa riferimento la novellata norma dell'articolo 111 della Costituzione (legge costituzionale n. 2 del 1999).

Non può negarsi che la prevista permeabilità del materiale oggetto della decisione, con attività probatoria svolta in altra sede processuale, non consente di sottrarre la « prova documentale », costituita dai verbali di prova di altro procedimento, al regime di ammissione ordinario e, quindi, non può far ritenere che i poteri spettanti alla giurisdizione siano di più ampia portata di quelli previsti dall'articolo 190 del codice di procedura penale, per l'ammissione della prova dichiarativa. Tale avvertita conclusione non potrebbe trovare giustificazione neppure nella circostanza per la quale l'articolo 238, comma 5, del medesimo codice, prevede il diritto delle parti di ottenere l'esame nel processo *ad quem* delle persone le cui dichiarazioni sono state ivi acquisite, in quanto il richiamo operato da tale ultima disposizione all'articolo 190 deve essere inteso quale riconducibilità dell'esame diretto del dichiarante, nel procedimento in cui devono essere utilizzati i verbali che raccolgono le precedenti asseverazioni, all'esercizio del diritto alla prova, che incontra soltanto i limiti ordinariamente fissati dal legislatore codicistico nelle disposizioni generali in materia di prova.

Ne deriva, pertanto, che a fronte di una previsione di carattere generale che ripete, anche in materia di « circolazione proba-

toria », la garanzia della attuazione di uno sviluppo del procedimento probatorio riguardante ogni singolo mezzo di prova, la regola della formazione della prova in contestualità di contraddittorio dibattimentale non può essere sicuramente scalfita dalla diversità del titolo di reato oggetto dell'accertamento giurisdizionale. Il dato assume un rilievo preponderante, perché capace di evidenziare la irragionevolezza della disciplina contenuta nell'articolo 190-*bis*, ancorché si abbia riguardo alle diverse situazioni oggetto di regolamentazione ad opera della medesima disposizione normativa, dovendo certamente la differente incidenza che assume la partecipazione del soggetto interessato al momento formativo del materiale probatorio guidare nella formulazione di tale giudizio. L'articolo 190-*bis*, infatti, disciplina in maniera assolutamente identica due situazioni completamente differenti, non potendo essere dimenticato che la prima ipotesi, pure prevista dal medesimo articolo, ha riguardo all'esame di un testimone o di una delle persone indicate nell'articolo 210 che abbia già reso dichiarazioni in sede di incidente probatorio, evidentemente nel medesimo procedimento, sicché almeno nel momento anticipato è stato reso possibile il formarsi di un contraddittorio tra la persona interessata dalle dichiarazioni ed il soggetto dichiarante. La precostituzione del giudizio sulla base delle prove già acquisite appare nella sua massima estrinsecazione, in quanto valutare come non assolutamente necessaria l'assunzione dell'esame significa aver già raggiunto un determinato convincimento in ordine alla valenza rappresentativa della prova acquisita *aliunde*. In questo caso, quindi, la mancata compiuta realizzazione del diritto alla prova, inteso come diritto all'esame del dichiarante, con le forme del contraddittorio contestuale in sede giurisdizionale, non dipende dal consueto bilanciamento degli interessi processuali in conflitto, che pure giustifica quelle ipotesi espressamente e tassativamente previste di deroga alla immediatezza del contraddittorio dibattimentale e che si atteggia sempre nell'ambito di un rapporto

di reciprocità tra le parti, ma da una valutazione discrezionale dell'organo giurisdizionale, che prescinde dai caratteri della doverosità, che impregnano l'intero fenomeno della ammissione della prova, e travalica i criteri dettati dalla legge per esercitare quel ruolo di controllo della legalità spettante in materia probatoria all'organo medesimo sin dal momento della ammissione delle richieste formulate dalle parti, in evidente violazione di quei principi di imparzialità e terzietà fissati dall'articolo 111 della Costituzione.

D'altro canto, l'aver svincolato la assoluta necessità di ammissione dell'esame da un qualsivoglia parametro di riferimento, sta ad indicare la volontà del legislatore di dotare il giudice della discrezionalità più ampia in ordine alla ammissione dell'espletamento della prova in sede dibattimentale, conferendo allo stesso organo giurisdizionale un vero e proprio potere di iniziativa probatoria, in quanto potrà decidere se i dati acquisiti in altra sede processuale e transitati al fascicolo per il dibattimento possano o meno essere integrati dai risultati dell'esame richiesto dalle parti, ed al cui svolgimento, in mancanza di diversa determinazione dei soggetti interessati, è ordinariamente condizionata l'utilizzabilità dibattimentale dei verbali di altro procedimento.

Ne consegue che l'articolo 190-*bis*, proprio perché si pone in incontrovertibile contrasto con la norma costituzionale deve essere abrogato. Allo stesso modo, siffatta novazione normativa deve essere ricordata con la disposizione del comma 5 dell'articolo 238, che reca l'inciso « Salvo quanto previsto dall'articolo 190-*bis* ».

Occorre modificare, pertanto, il citato comma 5, eventualmente sopprimendo il richiamato inciso nel caso in cui non si vogliano mantenere limitazioni al potere delle parti di richiedere un nuovo esame del dichiarante di cui si siano acquisiti i verbali di altro procedimento.

2. *Chiamata in correità.*

In punto di valutazione della prova occorre, poi, intervenire sulla regola già

fissata dall'articolo 192 del codice di procedura penale, modificando la disciplina della valutazione della chiamata di correo, e limitando, anzitutto, l'operatività della stessa esclusivamente ai fatti oggetto di diretta conoscenza da parte del dichiarante, per essere stati autonomamente « vissuti » dallo stesso. Potranno, pertanto, formare oggetto delle dichiarazioni rese dal chiamante in correità esclusivamente circostanze e fatti inerenti agli elementi costitutivi del reato contestato, evitando in tal modo che possano pervenire a conoscenza del giudice e concorrere alla formazione del suo convincimento, valutazioni effettuate dallo stesso chiamante in correità che, lungi dal fondarsi su conoscenze dirette ed autonome dei fatti riferiti, trovino scaturigine in elementi di fatto asseritamente appresi da terzi soggetti, in guisa che la provenienza e la genuinità di formazione della conoscenza sono spesso non verificabili ad opera dell'organo della decisione.

Occorre, poi, al fine di evitare il ricorso alla regola di valutazione in materia di chiamata di correo elaborata dalla giurisprudenza, escludere la possibilità di procedere alla cosiddetta « convergenza del molteplice », in base alla quale due dichiarazioni rese da tali soggetti processuali possono da sole, e senza la ricorrenza di ulteriori elementi di conferma di carattere oggettivo, costituire prova dei fatti affermati. Allo scopo è necessario limitare il riscontro alla chiamata in correità, formulata secondo i criteri delineati in precedenza, solo agli elementi di prova di natura diversa dalle altre dichiarazioni rese dagli imputati nello stesso reato.

Sicché, l'articolo 192 andrebbe modificato con la introduzione della limitazione della « chiamata in correità » ai soli fatti e circostanze inerenti agli elementi costitutivi del reato, conosciuti direttamente ed autonomamente dal dichiarante, mentre il riscontro esterno alle dichiarazioni accusatorie deve essere rinvenuto in elementi di diversa natura, onde fissare legislativamente il principio in base al quale gli elementi esterni di conferma alla chiamata in correità devono essere individuati in

elementi che riscontrino oggettivamente le asseverazioni rese dai soggetti accusatori.

Al di fuori di tali ipotesi, in cui appunto la conoscenza dei fatti non sia frutto di diretta percezione da parte del dichiarante ovvero le dichiarazioni siano rese da persone imputate di reati connessi o collegati a quelli per cui si procede, le dichiarazioni medesime sono valutate secondo i criteri fissati dal comma 3 del medesimo articolo 192, e, quindi, come indizi che devono essere dotati della gravità, precisione e concordanza, rispetto evidentemente ad altri elementi di natura diversa dalle dichiarazioni rese da diversi imputati di reato connesso o collegato o che abbiano, comunque, avuto conoscenza indiretta dei fatti oggetto di esame.

3. Intercettazioni telefoniche.

In omaggio al principio accusatorio ed in applicazione dell'articolo 15 della Costituzione che non consente, a differenza di quanto dispone l'articolo 13, provvedimenti urgenti adottabili da autorità non giurisdizionale e salvo convalida di quest'ultima, si è eliminato il potere di intercettazione di urgenza da parte del pubblico ministero.

INDAGINI PRELIMINARI.

1. Organizzazione del pubblico ministero.

La disciplina delle indagini preliminari ha anzitutto dovuto tenere conto di alcuni adeguamenti derivanti dalle modifiche apportate alla disciplina del pubblico ministero.

Essendosi eliminata la competenza del procuratore distrettuale per la cognizione dei reati di criminalità organizzata, che è stata restituita ai procuratori dei singoli tribunali, si è dovuta eliminare anche la previsione della competenza del giudice per le indagini preliminari distrettuale.

2. Nuovi poteri della polizia giudiziaria.

Si sono apportate alcune modifiche ai poteri della polizia giudiziaria e del pub-

blico ministero al fine di chiarire come al primo siano affidati compiti, da esercitare in via autonoma, di raccolta della notizia di reato e di gestione dell'attività investigativa, mentre al secondo siano attribuiti i poteri di indagine diretti esclusivamente alla trasformazione della notizia di reato in accusa.

Nel laborioso meccanismo della comunicazione della notizia di reato dalla polizia giudiziaria al pubblico ministero ed in quello della formulazione delle deleghe e delle direttive di indagine, va ravvisata, in primo luogo, la ragione delle maggiori inefficienze registrate nell'attività di polizia.

Vasti settori della polizia non hanno visto di buon grado la intromissione del pubblico ministero in attività che, da sempre, sono state considerate corredo tipico dei poteri di polizia.

Tale netta distinzione, dovrebbe restituire agli organi di polizia quella autonomia decisionale che, restituendo responsabilità, dovrebbe realizzare l'efficienza.

Per mantenere, comunque, l'opportuno coordinamento tra le attività investigative, si è previsto che la polizia giudiziaria dia immediata notizia, attraverso una relazione preliminare, al pubblico ministro della notizia di reato, senza tuttavia con ciò perdere alcun potere di iniziativa che eserciterà pienamente.

Nella normalità dei casi, il raccordo con l'organo dell'azione penale avverrà solo al termine delle indagini, momento che sarà contrassegnato dalla trasmissione della relazione definitiva corredata da tutti gli atti compiuti.

Solo laddove il pubblico ministero intenda assumere personalmente la direzione delle indagini, la polizia giudiziaria svolgerà gli atti ad essa specificamente delegati.

In tale contesto, ovviamente, non ha più alcuna ragione di essere previsto un potere di fermo, tipico provvedimento precautelare di polizia, in capo al pubblico ministero.

Ciò posto, occorre, procedere alla modifica della previsione già dettata dall'articolo 347, comma 1, del codice di proce-

dura penale, che disciplina le modalità di svolgimento delle indagini ad opera della polizia giudiziaria, funzionali al compimento della attività di propria iniziativa. Ed infatti, onde svincolare il pubblico ministero dallo svolgimento di attività propria della polizia giudiziaria, deve prevedersi che quest'ultima possa compiere ogni attività formale di indagine, consistente nell'assicurare le fonti di prova e nel raccogliere ogni elemento utile alla ricostruzione del fatto e alla individuazione del colpevole, sulla scorta della disciplina predisposta dallo schema di decreto legislativo « in materia di competenza penale del giudice di pace ».

Allo scopo, quindi, l'articolo 347, comma 1, deve essere modificato inserendo la previsione per la quale, acquisita la notizia di reato, la polizia giudiziaria può compiere di propria iniziativa tutti gli atti di indagine necessari per la ricostruzione del fatto e per la individuazione del colpevole, e deve essere previsto che la polizia giudiziaria riferisca senza ritardo delle risultanze delle indagini svolte al pubblico ministero.

3. *Poteri del pubblico ministero.*

Altra modifica ha riguardato la previsione che il pubblico ministero possa svolgere accertamenti su fatti e circostanze a favore della persona sottoposta ad indagini.

Secondo molte opinioni, la previsione del codice è in contrasto con la logica accusatoria alla quale il legislatore si sarebbe dovuto ispirare. In un vero processo di parti, infatti, ciascuna di esse dovrebbe essere titolare del potere di ricercare le prove a sostegno del proprio assunto senza possibilità di confusioni di ruoli.

Il sistema ibrido a cui si era ispirato il legislatore, sembra rispondere alla esigenza di colmare il vuoto costituito dalla mancata previsione di un serio apparato normativo teso a disciplinare le indagini difensive.

La previsione di cui si tratta, dunque, aveva una valenza suppletiva per sopperire alla carenza di potere investigativo della

difesa. I risultati applicativi, e non potrebbe essere diversamente, sono modestissimi. Non solo l'esperienza ha dimostrato come l'esercizio di poteri investigativi a favore della persona sottoposta ad indagini sia statisticamente trascurabile, ma come addirittura nel caso in cui a tanto il pubblico ministero fosse stato sollecitato dall'interessato, non sarebbe vincolato alla richiesta.

Di fatto, dunque, una norma che, in una logica accusatoria, avrebbe dovuto avere una valenza suppletiva, non ha realizzato neppure tale limitato obiettivo.

Introdotta la previsione relativa alle investigazioni difensive, le attività investigative a favore della persona sottoposta ad indagini svolte dall'organo dell'accusa non hanno più alcuna ragione d'essere.

Il tutto, ovviamente, deve essere coordinato al fine di rendere efficace il meccanismo delle indagini difensive.

Allo scopo di consentire la massima estrinsecazione del diritto di difesa, pertanto, è stato necessario prevedere che anche la difesa possa esercitare, con congruo anticipo rispetto all'inizio del processo, tutte le potenzialità connesse all'attività difensiva rimuovendo l'ostacolo oggi esistente.

4. *Informazione di garanzia.*

In questa direzione è apparso necessario anzitutto modificare la disciplina dell'informazione di garanzia la cui trasmissione è oggi prevista come necessaria per il compimento di atti ai quali deve partecipare il difensore, ma che finisce per essere del tutto inutile.

Da un lato, perché il pubblico ministero potrebbe "gestire" i mezzi di ricerca delle fonti di prova al fine di ritardare l'invio della informazione di cui si tratta e, con essa, anche il compiuto esercizio dei diritti difensivi.

Dall'altro lato, perché la previsione di cui si tratta finisce per essere vuota e sterile se si considera che il contenuto della informazione di garanzia è esattamente quello che caratterizza tutti gli atti la cui formazione dovrebbe essere prece-

duta dalla sua trasmissione, sicché, di fatto, come la pressoché unanime giurisprudenza ha affermato, questi ultimi possono essere formati anche senza la precedente trasmissione della informazione di garanzia in quanto ritenuti a questa equipollenti.

Ovviamente un sistema che punta a realizzare la parità dell'accusa e della difesa sin dall'inizio delle indagini preliminari non potrebbe non valorizzare tale importantissimo strumento di garanzia attraverso la previsione che la trasmissione dell'informazione della pendenza delle indagini all'interessato deve necessariamente essere anticipata al momento successivo a quello della chiusura delle indagini della polizia.

5. Avocazione.

Un altro aspetto della disciplina codicistica che appare meritevole di modifica, proprio a cagione del notevole ed ingiustificato ridimensionamento dato dal codice all'istituto, è quello della avocazione delle indagini da parte del procuratore generale che, nel sistema del codice di procedura penale del '30, era riconosciuto in maniera piuttosto ampia e generica, suscitando polemiche proprio per l'uso sconsiderato che dell'istituto stesso era stato fatto.

Il potere di avocazione delle indagini da parte del procuratore generale è, nel sistema processuale vigente, legato a precise esigenze di funzionalità dell'apparato giudiziario, che possono essere condotte al comune denominatore costituito dalla inerzia del pubblico ministero procedente. Si è voluto prevedere che, al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, riconducibili a situazioni di inerzia nella conduzione delle indagini, le quali sono oggettivamente verificabili dal procuratore generale sulla base della trasmissione dell'elenco delle notizie di reato inviatogli ai sensi dell'articolo 127 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale approvate con decreto legislativo n. 271 del 1989, si potesse sostituire il pubblico ministero

inquirente, riconoscendo al medesimo una libertà di autodeterminazione nella permanenza o meno nella titolarità delle indagini.

L'applicazione del sistema processuale vigente ha, comunque, dato prova della non correttezza delle previsioni in parola, soprattutto ove si consideri che molteplici sono stati i casi in cui le indagini sono state condotte da magistrati del pubblico ministero in palese situazione di inadeguatezza al compimento delle attività istituzionali, anche a cagione dei comportamenti assunti che, se non riconducibili a quei casi di sostituzione espressamente previsti dal codice, avrebbero certamente legittimato la sostituzione del magistrato procedente con altro collocantesi al di fuori del suo ufficio. Una situazione di « incompatibilità » con lo svolgimento delle indagini, che molto spesso si estende all'intero ufficio giudiziario, e che avrebbe legittimato l'intervento del procuratore generale al fine di procedere alla sostituzione del titolare delle indagini con altro magistrato della procura generale.

Allo scopo è necessaria la introduzione di una modifica alla disciplina normativa della avocazione, che preveda una estensione dei casi in cui possa darsi luogo a sostituzione del pubblico ministero procedente, ricomprendendovi anche quelli in cui ricorrano gravi ragioni di convenienza. Deve, poi, necessariamente allargarsi il campo di operatività della avocazione, facendo in modo che possa darsi luogo a sostituzione anche indipendentemente dalla inerzia del capo dell'ufficio rispetto alla sostituzione del pubblico ministero « incompatibile », in guisa che il procuratore generale possa procedere direttamente alla avocazione in tali casi, senza che il suo intervento dipenda dalla instaurazione della procedura della sostituzione.

Si rende, pertanto, necessaria la previsione di un meccanismo di informazione del procuratore generale sulla pendenza dei procedimenti e sulla ricorrenza delle situazioni che legittimano l'avocazione, che potrà essere realizzato mediante un allargamento generalizzato delle ipotesi di informazione sulla esistenza delle notizie

di reato, alle quali potrà far seguito, anche a richiesta di parte, un'iniziativa del medesimo organismo diretta a prendere visione degli incartamenti processuali ed a conoscere della esistenza delle gravi ragioni di convenienza che ne legittimano l'intervento.

6. *Le indagini difensive.*

Una attenzione del tutto nuova deve essere prestata dalla riforma alla disciplina delle indagini difensive, totalmente negletta nella sua originaria regolamentazione dal codice di procedura penale, ed attuata nella normazione successiva, nonostante la stretta correlazione esistente tra la attività in parola e l'esercizio del diritto alla prova riconosciuto alle parti da un processo improntato al modello accusatorio. Certamente, non può essere trascurato che l'effettività del diritto alla prova deve essere garantita in maniera tale da tener conto della necessità di garantire alle persone sottoposte alle indagini la conoscibilità della pendenza di un procedimento penale, non potendo certamente sfuggire la inutilità della previsione di un potere di indagine delle parti private, quando in concreto le stesse potranno non avere cognizione della pendenza medesima, se non alla conclusione delle indagini, con l'avviso notificato all'indagato ai sensi dell'articolo 415-*bis* del codice di procedura penale, ovvero, per la persona offesa dal reato, con la notificazione del decreto di fissazione dell'udienza preliminare.

Non va dimenticato, infatti, che l'intera regolamentazione della attività di indagine preliminare, soprattutto con riferimento alla conoscibilità della pendenza della stessa, ha rappresentato una problematica che ha suscitato particolare attenzione da parte della dottrina, giungendosi ad affermare la necessità di una previsione che avesse una tipica valenza difensiva oltre che informativa, giacché alla persona sottoposta alle indagini dovrebbe essere resa nota la pendenza di un procedimento, prima ancora che siano stati raccolti nel segreto tutti gli elementi a carico, senza

eccezioni, essendo ormai le indagini preliminari terminate. Si pensi che prima della introduzione della novazione normativa apportata dall'articolo 2, comma 2, della legge 16 luglio 1997, n. 234, all'articolo 416 del codice di procedura penale, l'interrogatorio ex articolo 421 del medesimo codice, avrebbe potuto costituire il primo atto con il quale all'imputato sarebbe stato reso possibile instaurare un « contraddittorio » sulla impostazione accusatoria, posto che la richiesta di rinvio a giudizio poteva essere stata formulata *inaudita altera parte*, quindi senza alcun interrogatorio della persona sottoposta alle indagini, ed addirittura, stante la mancata previsione di strumenti diretti ad avvisare l'indagato della pendenza di un procedimento, senza che si conoscesse l'esistenza di indagini a proprio carico.

Ne deriva, pertanto, che se la richiesta di essere sottoposto ad interrogatorio si pone come strumento di contrasto all'assunto accusatorio, e se non può sorgere dubbio che, anche a seguito delle innovazioni normative intervenute, al momento « informativo » si è sostituita la finalità di attivazione della difesa materiale e tecnica, chiaramente individuabile nella prevista necessità di rendere notizia della pendenza di un procedimento, è indubbio che l'avviso all'indagato della conclusione delle indagini preliminari, di cui all'articolo 415-*bis*, non può certamente assolvere a quella funzione di realizzazione dell'effettività del diritto di difesa nel corso delle indagini preliminari, anche in funzione del diritto alla prova, al cui perseguimento deve tendere la compiuta estrinsecazione dei poteri di indagine difensiva. D'altro canto, la collocazione topografica dell'interrogatorio previsto dall'articolo 415-*bis*, riesce a dare contezza della potenziale superfluità della introduzione normativa stessa, in quanto la instaurazione di una contestazione degli elementi di accusa all'esito delle indagini preliminari, sempre che non sia intervenuto in un momento antecedente l'interrogatorio della persona sottoposta alle indagini, non consente la creazione di un contraddittorio effettivo

tra il pubblico ministero e l'indagato, per la sostanziale superfluità della contestazione medesima, anche a cagione del ristretto ambito temporale — trenta giorni — entro il quale il pubblico ministero può disporre di nuove indagini sulla base delle indicazioni provenienti dalla persona sottoposta alle indagini. A ben vedere, la stessa disposizione dell'articolo 415-*bis* riesce a dare contezza di quanto sia distante la disciplina codicistica dalla previsione di una parità tra accusa e difesa sin dalle indagini preliminari, anche a cagione della necessità di farsi portatrici nella fase dibattimentale del rispettivo interesse probatorio, non solo per la limitatezza dell'intervento difensivo, ma soprattutto per l'aver rimesso sostanzialmente alla disponibilità del pubblico ministero, notoriamente titolare di interessi contrapposti, lo svolgimento di quelle indagini che si prefigurano necessarie per la posizione della persona sottoposta alle indagini. Ne deriva che anche la previsione di una apposita disciplina diretta a regolamentare le indagini difensive, ove non esattamente raccordata ad una rideterminazione della informazione dell'indagato di una pendenza di procedimento nei propri confronti, si palesa assolutamente superflua, perché in concreto priva di valenza pratica, non essendo certamente esercitabile alcuna attività defensionale rispetto alla mancata conoscenza della esistenza del procedimento medesimo. Non si riesce, infatti, a comprendere come possa trovare estrinsecazione il potere di indagine del difensore senza la mancata predisposizione di uno strumento di notificazione all'indagato della pendenza di un procedimento nei suoi confronti, che potrebbe rendere in concreto *inutiliter data* la introduzione di una tale disciplina, anche in virtù della assoluta ininfluenza, sotto tale profilo, della introduzione dell'avviso all'indagato della conclusione delle indagini preliminari che, in quanto deve precedere la richiesta di rinvio a giudizio, potrebbe intervenire ad indagini preliminari sostanzialmente scadute e rispetto ad una impostazione accusatoria non facilmente contrastabile nei ristretti termini

necessari per la materiale predisposizione della richiesta medesima. Non a caso la dottrina ha da tempo sostenuto la necessità di una informazione tempestiva all'interessato dello svolgimento di attività di indagine nei suoi confronti, in quanto ciò rappresenta l'unico strumento di sostanziale possibilità di esercizio di difesa nelle situazioni iniziali dell'investigazione, nelle quali, non infrequentemente, possono verificarsi situazioni irreversibili di pregiudizio per la persona che deve apprestare una difesa effettiva.

7. *Nuova disciplina dell'iscrizione di notizie di reato in funzione delle indagini difensive.*

Al fine di rendere effettiva la possibilità delle parti processuali di prendere cognizione della pendenza di un procedimento, occorre, pertanto, procedere alla modifica dell'articolo 335, comma 3, del codice di procedura penale, inserendo uno strumento diretto a garantire la effettività del potere di investigazione difensiva e dare una risposta concreta agli interrogativi che si sono sottolineati in precedenza, in guisa che si renda possibile la creazione di un parallelismo difensivo alle indagini compiute dal pubblico ministero. Per altro verso, residua, invece, la necessità di garantire quelle esigenze di tutela della genuinità e effettività delle indagini del pubblico ministero rispetto a procedimenti che abbiano ad oggetto fattispecie di reato di particolare rilievo sotto il profilo della pericolosità sociale, palesandosi la necessità di mantenere viva una disposizione normativa, quale è quella prevista dall'articolo 335, comma 3, che escluda dalle situazioni di comunicabilità della pendenza di procedimento quelle relative ai « casi in cui si procede per uno dei delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a) », proprio a cagione della peculiarità dei reati oggetto di accertamento.

Una differenza di disciplina che, se non sfocia nella previsione di una procedura differenziata per i reati di criminalità organizzata, può trovare compiuta ragione nella evidente diversità delle fattispecie

regolate dalla normativa, senza che emergano situazioni di disparità di trattamento additabili come violazione dell'articolo 3 della costituzione. Allo stesso modo, non può certamente essere revocata in dubbio la necessita di una previsione di segretazione delle iscrizioni quando, per la sussistenza di specifiche esigenze attinenti alle indagini, la conoscenza della pendenza di un procedimento potrebbe compromettere in maniera irrimediabile il compimento di atti urgenti. In tale caso, la decisione in ordine alla incomunicabilità della iscrizione della notizia di reato, incidendo in maniera immediata e diretta sul concreto esercizio del diritto di difesa, non può essere lasciata alla esclusiva valutazione del pubblico ministero, ma necessita di una valutazione della sussistenza dei suoi presupposti ad opera di un organismo giurisdizionale, in funzione di controllo della richiesta avanzata dal pubblico ministero.

8. *Indagini difensive e mezzi di ricerca delle prove.*

In tale ottica, ad una più organica operazione di riforma deve essere sottoposta l'intera disciplina normativa che il legislatore intende dare alla peculiare materia delle indagini difensive, dovendosi segnalare come, nonostante la previsione di diverse forme di intervento da parte del difensore in quelle attività di indagine fino ad ora di esclusiva pertinenza del pubblico ministero, la distanza che ancora contraddistingue le due posizioni processuali è tale per cui non possa, certamente, darsi una situazione di assimilabilità delle diverse parti interessate al procedimento.

Ci si intende riferire alla necessità di configurare una regolamentazione della attività di indagine del difensore che ricalchi, quanto a previsioni di strumenti normativi, quella del pubblico ministero, mediante il ricorso anche a mezzi di ricerca delle prove, attuabili mediante il compimento di atti a sorpresa autorizzati dalla autorità giurisdizionale e non bisognevoli del consenso della persona titolare del diritto sul quale viene ad incidere

l'attività medesima. Ne deriva che al fine di dare effettività alla previsione dell'espletamento della attività investigativa del difensore occorre incidere, snellendole per contenuti, su tutte quelle formalità autorizzative che condizionano il concreto svolgimento della attività difensiva.

Allo scopo deve prevedersi che il giudice che procede debba provvedere *de plano* ad autorizzare il richiesto espletamento del mezzo di ricerca della prova, senza che sia consentito alle altre parti interloquire e, soprattutto, senza che l'indagato debba rivolgersi al pubblico ministero per il compimento di atti urgenti nel suo interesse.

9. *Generalizzazione dell'incidente probatorio.*

La necessità di restringere esclusivamente nell'ambito delle ipotesi eccezionali previste dalla impossibilità oggettiva di ripetere l'atto e della provata condotta illecita i casi di utilizzabilità dibattimentale delle dichiarazioni assunte nel corso delle indagini preliminari, comporta che occorre incidere sul procedimento anticipativo di formazione della prova, al fine di consentire che le dichiarazioni vengano assunte nel contraddittorio delle parti e, quindi, di evitare che le stesse possano andare incontro a fenomeni di dispersione.

Si indicheranno in seguito le ragioni che legittimano una modifica del regime delle letture e delle contestazioni, rispetto alle quali deve affermarsi una totale chiusura alla infiltrazione del materiale probatorio con le risultanze delle indagini preliminari, in quanto il materiale oggetto della decisione deve essere costituito esclusivamente dalle prove formate nel contraddittorio giurisdizionale. A tal fine occorre intervenire sul regime dell'incidente probatorio, in guisa che possa procedersi sempre alla assunzione anticipata della prova testimoniale, al pari di quanto accade per l'acquisizione delle dichiarazioni rese dall'imputato di reato connesso o collegato ovvero dall'imputato nello stesso procedimento che debba rendere dichiarazioni sulla responsabilità di terzi.

Sicché, onde evitare situazioni di dispersione della prova e garantire sempre la formazione del contraddittorio giurisdizionale, occorre che il ricorso al momento anticipativo della prova sia svincolato dalla presenza di motivi di possibile dispersione o inquinamento della prova dichiarativa, e sia reso generalizzato all'incidente probatorio. Quest'ultimo istituto deve costituire lo strumento ordinario di formazione della prova nelle indagini preliminari, anche a costo di creare una soluzione di continuità tra procedimento probatorio ed elaborazione della decisione, onde evitare che per converso le situazioni di dispersione o di contrasto tra dichiarazioni rendano utilizzabili ai fini della decisione gli elementi assunti dal pubblico ministero, in mancanza di qualsivoglia contraddittorio con la persona accusata.

D'altro canto, l'articolo 111 della Costituzione garantisce esclusivamente che la persona accusata di un reato « abbia la facoltà, davanti al giudice, di interrogare o di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico », affermando che « La colpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'interrogatorio da parte dell'imputato o del suo difensore ». La norma costituzionale mira a rendere necessaria la integrazione del contraddittorio giurisdizionale nella formazione della prova, situazione che, certamente, deve ritenersi ricorrere nella ipotesi di prova assunta con incidente probatorio.

GIUDIZIO.

GIUDICE MONOCRATICO.

1. *Dalle indagini preliminari al processo.*

Il momento di transito dalle indagini al processo costituisce in un processo accusatorio il momento più delicato. Da un lato, perché è in questo momento che si dovrebbero inserire i procedimenti alternativi; dall'altro, perché occorre evitare

che un complesso di attività impegnative finisca per risolversi in un inutile dispendio di energie.

L'attuale disciplina delle attività ricomprese tra la chiusura delle indagini e dell'udienza preliminare, ivi compresa l'alternativa del giudizio abbreviato, è stata sottoposta a profonde e radicali modifiche che, in parte, si ispirano, in una logica « deflazionistica », a potenziare l'udienza preliminare e a coordinare il sistema con la istituzione del giudice unico di primo grado.

Il quadro normativo che ne è scaturito, però, presenta notevoli profili di perplessità.

Anzitutto, attraverso la generalizzazione della giurisdizione monocratica si è verificata una caduta di garanzie.

Accade così, oggi, che il meccanismo attraverso il quale può essere investito il giudice monocratico del dibattimento, oltre alla citazione diretta a giudizio (riproduttiva sostanzialmente dell'abrogato procedimento dinanzi al pretore), sia quello della richiesta di rinvio a giudizio transigente per l'udienza preliminare. In questo caso, come è evidente, la fase dell'udienza preliminare risulta superflua soprattutto in considerazione del fatto che in essa trovano applicazione tutte le regole di giudizio di cui all'articolo 530 del codice di procedura penale ai fini della emissione della sentenza di non luogo a procedere.

Anche nella nuova configurazione, l'udienza preliminare, quale « filtro » tra le indagini preliminari ed il dibattimento, dovrebbe costituire la sede per la verifica degli elementi di prova prodotti dalla difesa e dotati di una valenza impeditiva della prospettazione accusatoria.

Il sistema, però, non prevede una disciplina delle attività investigative della difesa la quale, non essendo dotata di poteri certificativi ed autoritativi in relazione alla ricerca ed alla acquisizione di mezzi di prova, dovrebbe trovare nell'udienza preliminare la sede per l'esercizio dei diritti relativi.

Ed invero, secondo la disciplina in vigore, il difensore è dotato di poteri coattivi per raccogliere dichiarazioni. Esse,

poi non hanno alcun valore documentale e non possono essere utilizzate. E, infine, è del tutto irrilevante la falsità delle dichiarazioni.

Per far fronte a tale carenza è stato riformulato l'articolo 422 del codice di procedura penale, pur se in un quadro di tipo inquisitorio.

Per quanto ampliati possano apparire i presupposti per lo svolgimento delle attività di integrazione probatoria, essi appaiono imperniati su di una notevole discrezionalità del giudice. Tali attività possono essere esperite solo in casi di indispensabilità per la pronuncia della sentenza di improcedibilità. A differenza di ciò che avviene per il procedimento di formazione della prova in dibattimento, il modulo utilizzato nell'udienza preliminare non prevede una fase dedicata alla ammissione della prova. Sicché la relativa assunzione, anche in questa sede, costituisce un « innesto » sul normale *iter* procedimentale con il carattere della eccezionalità.

Alla stessa logica appare oggi ispirato il meccanismo di cui all'articolo 415-*bis* del codice di procedura penale. L'idea sottostante alla previsione di una fase prodromica a quella dell'udienza preliminare, che deve obbligatoriamente essere attivata nel caso in cui il pubblico ministero non debba richiedere l'archiviazione, è quella di provocare una sorta « contraddittorio » tra difesa e pubblico ministero sulla consistenza degli elementi di prova rispettivamente raccolti sino a quel momento. Ed infatti, non solo il pubblico ministero presenta i suoi atti alla difesa (la *discovery* è anticipata), ma la stessa difesa può depositare memorie e le risultanze di eventuali atti di investigazione. Inoltre, il meccanismo dell'avviso di procedimento ha anche la funzione di sollecitare l'accusa al compimento di atti di indagine nell'interesse della difesa.

Si tratta di una logica certamente inquisitoria perché la difesa in questa fase deve cercare di far mutare una decisione già assunta dal pubblico ministero. Per giungere a questo risultato e per poter acquisire le prove necessarie, la difesa è

costretta alla interlocuzione con quel pubblico ministero che non solo ha già reputato sufficienti gli elementi in suo possesso per sostenere l'accusa in giudizio, ma non è neppure obbligato a dare seguito alle richieste della difesa. L'unico atto obbligatorio è l'interrogatorio su richiesta dell'indagato.

Anche in questo caso, però, al di là delle apparenze, la previsione è del tutto inutile.

Il legislatore ha certamente inteso superare alcune difficoltà derivate dalla modifica dell'articolo 416 del codice di procedura penale ad opera della legge 16 luglio 1997, n. 234, che aveva reso obbligatorio l'interrogatorio prima della richiesta di rinvio a giudizio. Ancorché da esperirsi in maniera generalizzata e persino in carenza di interesse dell'indagato, è indubbio che nella generalità dei casi, dovendosi procedere all'interrogatorio, prima delle determinazioni del pubblico ministero in ordine agli elementi acquisiti, esso avrebbe potuto fornire comunque indicazioni utili anche in vista dell'applicazione dell'articolo 358 del codice di procedura penale. Un interrogatorio, invece, posto alla fine delle indagini, o quando già sia intervenuta la decisione del pubblico ministero di non archiviare, ha, invece, una utilità statisticamente trascurabile. E non è un caso che esso sia un istituto poco praticato.

Se a ciò si aggiunge la irragionevole accelerazione impressa al procedimento, pena la inutilizzabilità degli atti, si comprende come l'intera impalcatura risulti fortemente squilibrata e rischi di tradursi in una vanificazione di questo passaggio che dovrebbe colmare il vuoto normativo in punto di indagini difensive.

2. Ruolo attuale del giudizio abbreviato.

Più consistenti sono stati invece, gli interventi sul giudizio abbreviato. Quest'ultimo ha certamente perso, dopo le modifiche apportate, la caratteristica di procedimento a cui dovrebbero ricorrere le parti che ritengono verosimile l'affermazione della propria responsabilità.

Se questa era la logica che ispirava l'istituto prima della riforma — e per questo poco praticato nelle aule giudiziarie — indubbiamente, oggi, esso ha perso siffatta connotazione. La celebrazione del procedimento, infatti, non dipende più dal formarsi di un consenso tra imputato e pubblico ministero, sicché l'imputato nell'avanzare la richiesta non rischia più di compiere una mossa azzardata. Tutto si traduce in una scelta strategica, di per sé neutra.

Se tutto ciò, da un lato, è apprezzabile, non può non essere osservato come si sia eccessivamente caricata la giurisdizione di iniziative probatorie che rendono troppo incerti, nel momento in cui la richiesta viene formulata, i presupposti sulla base dei quali quest'ultima viene effettuata.

Il giudizio abbreviato, infatti, solo apparentemente è un giudizio allo stato degli atti.

La scelta dell'imputato, anziché vincolare il giudice a decidere sulla base degli atti compiuti dal pubblico ministero, ciò che dovrebbe comportare, al limite, il proscioglimento, laddove, applicando le regole di giudizio di cui all'articolo 530 del codice di procedura penale, gli atti non consentano di sostenere la colpevolezza dell'accusato, abilita lo stesso ad integrare gli elementi probatori.

Già da tale osservazione si può agevolmente comprendere come il sistema, anziché responsabilizzare il pubblico ministero a svolgere indagini complete, consenta di recuperare le sue inerzie, anche in sede di giudizio abbreviato, da parte del giudice, con un'evidentissima commistione di ruoli.

Del resto, formule come « assoluta necessità ai fini della decisione » ovvero « non poter decidere allo stato degli atti » oggi previste quali regole di ammissibilità della integrazione probatoria in sede di giudizio abbreviato, sono troppo elastiche per pensare che rischi paventati siano statisticamente trascurabili. Di fatto, l'imputato potrebbe determinarsi ad un giudizio abbreviato confidando su certi presupposti probatori che potrebbero non esistere più al momento della decisione.

Appare peraltro evidente che anche la previsione che consente di subordinare alla eventuale integrazione probatoria la richiesta di giudizio abbreviato, riflette una distorta logica inquisitoria.

Se il giudizio abbreviato deve costituire una strategia dell'imputato e se esso si configura come un giudizio allo stato degli atti, per le ragioni che si sono viste, non si può ritenere giustificabile che l'interessato non possa, comunque, essere libero di scegliere la strategia più conforme ai propri interessi senza subire condizionamenti e limitazioni per eventuali lacune investigative indipendenti dalla sua volontà.

Tanto più che l'imputato potrebbe anche aver offerto al pubblico ministero la possibilità di ricerca ed acquisizione delle prove indicate dalla difesa in applicazione dell'articolo 415-bis del codice di procedura penale.

Ed allora non si comprende perché l'imputato che abbia tentato invano l'esercizio del diritto alla prova in sede di deposito degli atti ex articolo 415-bis, una volta accettato comunque il giudizio allo stato degli atti, debba poi subire ulteriori pregiudizi con riferimento al momento in cui debba decidere come definire il procedimento.

3. *Il nuovo procedimento semplificato.*

La riforma si propone di superare queste discrasie e di riequilibrare il sistema seguendo due direttrici principali.

La prima si basa sulla completa ristrutturazione della fase prodromica all'esercizio dell'azione penale come sede nella quale effettivamente la parte possa pretendere l'acquisizione delle prove a discarico attraverso una richiesta che abbia efficacia vincolante. La seconda postula la disciplina della udienza preliminare come sede deputata normalmente alla definizione del procedimento, rispetto a tutti i casi di competenza del giudice monocratico, in modo da evitare che, come avviene oggi, si risolva in un passaggio superfluo (quantomeno rispetto a quei reati per i quali la competenza sia del giudice monocratico).

Per attuare tali direttive, si è previsto, anzitutto, che con l'avviso di chiusura delle indagini inizi una vera e propria fase riservata alla acquisizione delle prove della difesa.

Tale acquisizione, ovviamente, è funzionale sia alle decisioni da adottare nell'udienza davanti al giudice monocratico (decreto che dispone il giudizio o sentenza di non luogo a procedere) sia ai fini della definizione anticipata del procedimento ed è pertanto inserita in una fase comune a tutti i procedimenti (indipendentemente, cioè, che siano di competenza del giudice monocratico o del giudice collegiale), la quale si deve svolgere prima dell'esercizio dell'azione penale.

In assoluta coerenza con la logica accusatoria, la richiesta delle prove proveniente dalla difesa deve essere rivolta al giudice, il quale dovrà procedere alla relativa acquisizione, secondo il modello dell'incidente probatorio, dopo aver espletato, nel pieno del contraddittorio delle parti, la valutazione sulla ammissibilità e rilevanza delle prove richieste, a norma dell'articolo 190 del codice di procedura penale ed in piena conformità a quanto è previsto per la fase dibattimentale.

Questa fase consente all'imputato, pertanto, diversamente da quanto previsto oggi, di avere la certezza dell'acquisizione, da un organo terzo, di quegli stessi mezzi di prova che avrebbe diritto a vedersi ammettere in dibattimento.

Al termine di tale fase, gli atti vengono trasmessi al pubblico ministero il quale dovrà adottare le sue determinazioni in ordine all'esercizio dell'azione penale ed è in questo momento che la procedura, sino ad ora comune per tutti i reati, si differenzia a seconda della competenza a conoscere dei reati e delle strategie della difesa.

Il pubblico ministero, se non decide per l'archiviazione, fa notificare all'imputato la richiesta di citazione per il giudizio con l'avviso che ha la possibilità di avanzare la richiesta di definizione anticipata dinanzi al giudice monocratico, attraverso la quale consente al giudice di definire il processo attraverso la integrale utilizzazione di tutti

gli atti presenti nel fascicolo acquisiti sino a quel momento e di beneficiare, in caso di condanna, della riduzione di un terzo della pena.

A questo punto del procedimento, infatti, tutti gli elementi utili per il giudizio sono stati acquisiti, la difesa ha potuto avere ampia facoltà di acquisire tutti i mezzi di prova che ritiene utili ed il procedimento può effettivamente essere definito allo stato degli atti, solo che l'imputato lo richieda. Un transito al dibattimento, infatti, una volta che il diritto alla prova si è potuto effettivamente e pienamente esercitare, non dovrebbe avere più senso soprattutto se raffrontato ai benefici sanzionatori che possono essere conseguiti.

A questo punto, i successivi sviluppi dell'*iter* processuale sono stabiliti dal giudice sulla base delle scelte dell'imputato e della competenza dei reati.

Una volta che l'imputato abbia optato per la definizione anticipata del procedimento, a seconda che i reati siano di competenza del giudice collegiale o del giudice monocratico, quest'ultimo emetterà l'avviso di comparizione davanti a sé o davanti al giudice collegiale.

Si è ritenuto, infatti, che nel caso di reati di competenza del giudice collegiale, anche in presenza di richiesta di definizione del procedimento, la garanzia offerta dalla collegialità dell'organo debba essere comunque mantenuta, in tal modo chiarendosi che il beneficio sanzionatorio previsto per la definizione anticipata del procedimento trova giustificazione nella accettazione dell'imputato di assegnare « rilevanza » probatoria ad atti compiuti dal pubblico ministero e, dunque, premiando la sua rinuncia al contraddittorio nella formazione della prova. Laddove, invece, l'imputato non abbia esercitato alcuna opzione, il giudice monocratico, al quale la richiesta di citazione con il fascicolo relativo sarà presentata dal pubblico ministero, emetterà il decreto di citazione a giudizio, nel caso di reati di sua competenza, ovvero farà notificare l'avviso di comparizione davanti a sé per

la celebrazione dell'udienza predibattimentale.

È evidente che, stante la unicità dell'organo monocratico, i casi nei quali il processo non trovi una definizione anticipata saranno statisticamente trascurabili.

4. *L'udienza preliminare.*

L'udienza preliminare, che è una fase prevista per i reati di competenza del giudice collegiale, benché riproduca la udienza preliminare in vigore, risulta essere particolarmente snella. In particolare, essendo stati tutti gli elementi conoscitivi acquisiti dal giudice, non vi dovrebbe essere necessità di alcuna integrazione probatoria ai fini della decisione, la quale può certamente essere adottata allo stato degli atti.

Non avendo l'imputato dato il consenso ad una utilizzazione degli atti sino a quel momento compiuti, e dunque non avendo inteso rinunciare al diritto al contraddittorio in tutte le fasi del procedimento probatorio, che dovrà dunque essere realizzato nella sua pienezza, la udienza predibattimentale si concluderà o con una sentenza di improcedibilità ovvero con una citazione a giudizio davanti al giudice collegiale.

In tale disciplina ovviamente restano assorbite la disciplina del giudizio abbreviato e del giudizio immediato (che non ha più ragione di esistere), mentre gli unici procedimenti speciali applicabili potranno essere l'applicazione della pena su richiesta (che potrà essere avanzata solo dinanzi al giudice monocratico nella fase dell'udienza predibattimentale), il procedimento direttissimo ed il procedimento per decreto.

PROCEDIMENTI SPECIALI.

1. *Generalizzazione del patteggiamento.*

Come si è rilevato, non è più necessario prevedere una disciplina autonoma del giudizio abbreviato, essendo stato lo schema del rito premiale ricompreso nel-

l'ambito dell'udienza predibattimentale quale sede esclusiva di tutte le forme della giurisdizione monocratica.

Anche il giudizio immediato è stato eliminato non essendo più compatibile con la dinamica procedimentale caratterizzante la fase successiva a quella della chiusura delle indagini.

Per quanto riguarda l'istituto dell'applicazione di pena a richiesta, le esigenze di riservare lo strumento dibattimentale al minor numero possibile dei procedimenti, ha anche suggerito di eliminare la limitazione editoriale contenuta originariamente nella disciplina della applicazione di pena su richiesta delle parti.

Tale limitazione che appariva, in effetti, in precedenza correlabile solo alle ipotesi di sospensibilità della pena, finiva di fatto per grandemente limitare la praticabilità del procedimento, a meno di non correre il rischio di quantificazioni palesemente incongrue, in un numero troppo eccessivo di ipotesi, così da rendere di fatto sostanzialmente ininfluenza sul piano percentuale il ricorso a tale peculiare procedimento speciale.

Del resto, l'ampliamento delle ipotesi di « patteggiamento », si correla dal punto di vista tecnico-giuridico al parallelo incremento dei casi di giudizio abbreviato (e ciò vale anche per quanto concerne la individuazione della sede ultima di celebrazione, in entrambi i casi individuata nell'udienza preliminare), così in definitiva rimettendo alla scelta delle parti (in maniera peraltro diversa quanto alla necessità di una valutazione concorde), l'accesso a un rito a carattere inquisitorio ove costituiscono tendenziale ed esclusiva fonte di decisione le risultanze delle attività di investigazione sviluppate dal pubblico ministero.

E ciò è realizzato in assoluta aderenza alle modifiche normative introdotte con la legge 16 dicembre 1999, n. 479, attraverso l'introduzione di disposizioni che consentono, sempre nella prospettiva di una totale disponibilità in capo alle parti della scelta del rito, l'acquisizione, appunto previo consenso delle parti, al fascicolo per il dibattimento di singoli atti di indagine,

ovvero, in ipotesi, dell'intero fascicolo del pubblico ministero.

Tenendo del resto presente che, anche e soprattutto in ragione dei numerosi interventi della Corte costituzionale, che hanno avuto significativamente riferimento ai poteri di valutazione del giudice in tema di qualificazione del fatto e di congruità della pena, imponendo l'esercizio dei medesimi, sembra poter essere più che adeguatamente garantita l'esclusione di un concreto pericolo di elusione delle previsioni edittali, laddove, evidentemente, tali poteri del giudice ben potranno e dovranno essere esercitati, anche e soprattutto in relazione all'ampliamento delle ipotesi conseguenti alla modifica normativa di cui si discute.

2. Nuova disciplina del giudizio direttissimo.

Per quanto riguarda il giudizio direttissimo, si sono previste una serie di modifiche tese a rendere lo stesso compatibile con quelle apportate in tema di libertà personale e, soprattutto, aventi lo scopo di consentire anche nei casi di misura cautelare applicata all'esito di un avvenuto arresto in flagranza, che la medesima abbia luogo, successivamente al giudizio di convalida, quando questo sia operato dal giudice monocratico, sempre da parte del giudice collegiale.

TRIBUNALI E CORTI D'ASSISE

1. Contenuto reale del giusto processo.

La novella recata dalla legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2, che ha modificato l'articolo 111 della Costituzione, impone una riconsiderazione della disciplina di tutti gli istituti codicistici che consentono la utilizzazione probatoria del materiale acquisito al di fuori del contraddittorio giurisdizionale e senza il consenso dell'imputato interessato. L'introduzione, infatti, dei principi sottesi all'affermazione del « giusto processo », rende necessario che il processo penale realizzi sempre il contraddittorio

nella formazione della prova, in guisa che al legislatore ordinario è rimesso esclusivamente di regolare « i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio, per consenso dell'imputato o per accertata impossibilità di natura oggettiva o per effetto di provata condotta illecita (articolo 111, quinto comma).

L'aspetto di maggior rilievo della affermata necessità di consentire sempre la integrazione del contraddittorio può, certamente, individuarsi nella garanzia che il diritto dell'imputato e del suo difensore di interrogare o far interrogare la persona che ha reso dichiarazioni a suo carico trovi concreta estrinsecazione nella disciplina codicistica, non potendo contestarsi che prevedere la possibilità di utilizzare a fini probatori le dichiarazioni rese nei momenti extra-dibattimentali costituisca disposizione normativa assolutamente contraria alla previsione costituzionale, per la quale la colpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'interrogatorio medesimo.

Ma, sicuramente, non potrà essere trascurato che l'attuazione dei principi costituzionali dovrà passare per la predisposizione di una disciplina codicistica che ponga un concreto limite al regime delle contestazioni, ed a ciò si è già data formale esecuzione con l'approvazione della legge sul « giusto processo », essendo incontrovertibile che il realizzarsi del contraddittorio giurisdizionale trovi rilevanti limitazioni nella lettura delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari, la quale non solo non garantisce il contraddittorio dibattimentale nel momento della formazione della prova ma, addirittura, è capace di produrre una generalizzata « trasmigrazione » delle attività compiute dal pubblico ministero, in carenza di contraddittorio con le altre parti, nel fascicolo per il dibattimento e la loro utilizzabilità ai fini della decisione.

D'altro canto, la necessità di porre un definitivo sbarramento al recupero in chiave probatoria della attività svolta dal pubblico ministero, consiglia un intervento

di riforma della disciplina codicistica che si produca in una visione organica della intera materia delle prove, anche in considerazione del fatto che il legislatore della riforma costituzionale non ha sicuramente adottato una terminologia sempre appropriata, foriera, invece, ove interpretata in senso letterale, di provocare ingiustificabili restringimenti della operatività del diritto di difesa, che verrebbero addirittura a privare di reale contenuto le stesse disposizioni introdotte con la modifica costituzionale.

Un primo intervento che dovrebbe essere tenuto in massima considerazione è quello relativo alla predisposizione di una puntuale disciplina della « informazione » della persona accusata di un reato, nel più breve tempo possibile, della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico, in quanto ove si volesse interpretare in senso letterale la normativa costituzionale, comporterebbe uno spostamento della garanzia della conoscenza della pendenza di un procedimento al momento in cui, come previsto dalla predetta disposizione costituzionale, l'accusa sia stata elevata. È noto a tutti che il momento procedimentale di elevazione dell'accusa è quello della formulazione dell'imputazione, al termine delle indagini preliminari, sicché anche la introduzione dell'articolo 415-*bis* del codice di procedura penale, che regola la comunicazione alla persona sottoposta alle indagini della pendenza di un procedimento nei suoi confronti, pur con tutti i limiti che non si è mancato di evidenziare, mediante la notificazione di un avviso della conclusione delle indagini preliminari, può ritenersi addirittura priva di copertura costituzionale.

In altri termini, ciò significa, a ben vedere, privare di contenuto, o quanto meno di un dato interpretativo di livello costituzionale, l'intera normativa sulle indagini difensive, in quanto la previsione della conoscenza, della pendenza di un procedimento a proprio carico, spostata al momento dell'elevazione dell'accusa, comporta l'impossibilità di esercitare compiutamente i poteri di intervento della difesa nel corso delle indagini preliminari, fin

dal momento in cui tale necessità abbia effettivamente a verificarsi, e cioè all'inizio del procedimento. Il dato riveste un'importanza fondamentale in quanto è addirittura essenziale per rendere effettivo l'esercizio del diritto la prova, non solo mediante l'individuazione e la predisposizione delle richieste di ammissione delle prove nel momento propriamente processuale, ma anche per evitare che il materiale probatorio vada disperso o, addirittura, l'attività di indagine preliminare assuma efficacia probatoria in senso stretto. La previsione delle investigazioni difensive nel corso delle indagini preliminari non può essere trascurata e la introduzione della normativa che la disciplina, con modalità analoghe a quelle riconosciute per l'organo dell'accusa, è di importanza dirimente per dare compiuta realizzazione a quelle condizioni di parità tra le parti in cui deve svolgersi il processo. Tutto ciò, anche in considerazione delle altre disposizioni contenute nella medesima previsione costituzionale, giacché disporre del tempo e delle condizioni necessari per preparare la difesa, significa appunto rendere possibile il realizzarsi di tutte quelle situazioni che rendono effettivo un intervento della difesa nelle indagini preliminari.

D'altro canto, la stessa lettera dell'articolo 111 della Costituzione, prevede la facoltà della persona accusata di interrogare o far interrogare, ovvero ottenere la convocazione e l'interrogatorio di persone a sua difesa, alle stesse condizioni dell'accusa e l'acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore; questa disposizione è stata mutuata dall'articolo 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, resa esecutiva con legge n. 848 del 1955, e non può ritenersi limitata alla sola fase processuale in senso stretto, costituendo la stessa soltanto uno dei modi del concreto atteggiarsi del diritto al contraddittorio, il cui rispetto è stato più volte indicato dall'articolo 111 della Costituzione, come necessario nella formazione della prova. Limitare tali facoltà al solo momento pro-

cessuale in senso stretto significherebbe evitare che le condizioni di parità abbiano ad effettivamente realizzarsi, ad esempio, nel momento anticipativo della prova che è l'incidente probatorio. Senza, poi, omettere di considerare, come già si è avuto modo di osservare, che la nuova disciplina del « giudice unico » introduce una serie di strumenti di rivalutazione della attività di indagine posta in essere dalle parti che non può, certamente, soffrire condizionamenti di così rilevante portata, come la mancata conoscenza della pendenza di un procedimento penale a proprio carico. Quale può essere, infatti, la portata pratica della previsione normativa dettata dall'articolo 431, comma 2, del codice di procedura penale, in base alla quale « Le parti possono concordare l'acquisizione al fascicolo per il dibattimento di atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero, nonché della documentazione relativa alla attività di investigazione difensiva », se il legislatore che ha apprestato una regolamentazione non sempre lineare alle indagini difensive — si pensi per tutte alla previsione della lettera *d*) dell'articolo 391-*bis* — e la norma costituzionale, che dovrebbe fissare i paletti intorno ai quali costruire la disciplina legislativa di un « giusto processo », non si fanno carico di riaffermare un diritto della difesa a sviluppare fin dall'inizio del procedimento penale attività predispositiva del concreto esercizio del diritto alla prova? Può essere da tutti facilmente comprensibile, che il materiale acquisibile con il consenso delle parti, tenendo presente che è la stessa normativa costituzionale a prevedere la possibilità che la legge regoli i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio con il consenso dell'imputato, anche a fronte della intervenuta modificazione della disciplina sulle indagini difensive verrà ad essere costituito nella normalità dei casi dalle risultanze delle indagini del pubblico ministero.

Allo stesso modo, le risultanze dei verbali formati nel corso delle indagini preliminari che potranno formare oggetto di contestazione saranno in massima parte costituite dalle dichiarazioni rese al pub-

blico ministero o alla polizia giudiziaria con la ecletticità di una disciplina delle indagini difensive che prevede, al comma 10 dell'articolo 391-*bis*, l'intervento del pubblico ministero per assumere le informazioni richieste dal difensore. È, invece, di evidente importanza che le « condizioni di parità » si realizzino durante tutto l'arco del procedimento penale, in quanto le stesse devono essere garantire, a maggior ragione, anche in quelle ipotesi, non più eccezionali, in cui la formazione della prova si svolga nel corso delle indagini preliminari, dovendo la difesa essere posta nelle stesse condizioni dell'accusa. Primo momento di cedimento della logica inquisitoria a vantaggio di quella accusatoria, deve essere la previsione della possibilità per la difesa di assumere tutti gli elementi di indagine necessari ai fini dell'esercizio del diritto alla prova, giacché la effettiva parità con l'accusa potrà realizzarsi solo a fronte della predisposizione dei medesimi strumenti per tutte le parti processuali e non, certamente, riconoscendo al pubblico ministero il potere di compiere gli atti di investigazione difensiva.

Ed infatti, conoscere per tempo la esistenza di una fonte di prova consentirebbe anche alla difesa di richiedere l'assunzione del mezzo di prova in incidente probatorio, anche perché dalla stessa norma costituzionale, non potendosi ricavare alcuna conseguenza in ordine alla mancata predisposizione dall'acquisizione anticipata, sembrerebbe essere escluso che la prevedibilità della impossibilità di natura oggettiva o per effetto di provata condotta illecita di formazione della prova in contraddittorio possa comportare la inutilizzabilità degli elementi acquisiti nella attività di parte compiuta dal pubblico ministero. Tale interpretazione si rende necessaria anche in considerazione del fatto che, come si dirà in seguito, l'esigenza di non dispersione della prova, la quale indubbiamente deve realizzarsi anche in un modello processuale di tipo accusatorio, potrebbe ritenersi realizzata mediante la predisposizione di una disciplina dell'incidente probatorio svincolata dal probabile verificarsi di situazioni di inquinamento o

di dispersione delle prova di cui si richiede l'acquisizione anticipata.

2. *Presupposti e limiti della tutela dalla dispersione delle prove.*

Siffatta soluzione non trova ostacoli nella previsione dell'articolo 111 della Costituzione, del divieto di provare la colpevolezza dell'imputato « sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'interrogatorio da parte dell'imputato o del suo difensore », giacché è notorio che il procedimento di assunzione della prova nell'incidente probatorio ripete le modalità di formazione proprie del contraddittorio dibattimentale. Al di fuori di tali ipotesi, deve tassativamente escludersi l'utilizzazione a fini probatori di quelle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari da soggetti che non hanno consentito in sede dibattimentale, per propria scelta, l'integrazione del contraddittorio, dovendo, quindi, ritenersi inapplicabile la disciplina sulla lettura-acquisizione a quelle situazioni in cui l'esame dibattimentale non abbia luogo per impossibilità « soggettiva » di ripetere l'atto, sempre che la stessa non sia determinata da « provata condotta illecita ». Nel predisporre la disciplina che deve dare attuazione alla previsione costituzionale del diritto al contraddittorio giurisdizionale, il legislatore deve svincolarsi da schemi concettuali assolutamente incompatibili con il regime accusatorio, in quanto a fronte di un dichiarante che si sottrae all'interrogatorio dell'imputato, correttamente deve ritenersi operare il divieto di utilizzabilità delle dichiarazioni in precedenza rese, anche se lo stesso rifiuta o omette soltanto in parte di rispondere. È necessario passare da una scelta per la utilizzazione totale delle dichiarazioni rese dal soggetto esaminato che rifiuti la integrazione del contraddittorio, alla esclusione della valutazione delle dichiarazioni rese dallo stesso quando non abbia consentito all'imputato o al suo difensore di sottoporlo ad interrogatorio, evitando accuratamente anche la acquisizione al fascicolo per il dibatti-

mento delle dichiarazioni utilizzate per le contestazioni o per provocare la risposta dell'esaminato. Sotto tale profilo è anche necessario predisporre una disciplina del regime delle contestazioni che vieti l'allegazione al fascicolo per il dibattimento delle dichiarazioni rese in precedenza ed utilizzate per le contestazioni, fissando un limite alla valutazione delle stesse nel saggio di credibilità dell'esaminato, senza poter ricondurre a tale previsione le ipotesi in cui vi sia stata instaurazione del contraddittorio ai soli punti toccati dalle risposte date dal dichiarante, rispetto ai quali la inutilizzabilità delle dichiarazioni rese in precedenza deve essere totale, non potendo trattarsi neppure di limitazione al saggio di credibilità del dichiarante. Sicché, se si escludono le ipotesi in cui la mancata integrazione del contraddittorio sia la conseguenza di « provata condotta illecita » o di « impossibilità di natura oggettiva » di ripetere l'atto, la formazione della prova deve sempre avvenire nel pieno rispetto, del contraddittorio tra le parti. La disciplina codicistica di tali istituti abbisogna di una necessaria integrazione con la previsione della regolamentazione del possibile recupero a fini probatori delle dichiarazioni assunte dal pubblico ministero nel segreto del suo ufficio e rese da soggetto che evidentemente già si sapeva assoggettabile a minaccia o prezzolamento, solo nelle ipotesi in cui non fossero prevedibili situazioni di dispersione o inquinamento della prova. Il contraddittorio probatorio, richiesto dal processo di parte, rappresenta l'unica fonte di cognizione della giurisdizione e deve essere attuato secondo modalità tali da garantire la partecipazione su base paritaria ad entrambe le parti processuali, la sola capace di generare una posizione di equidistanza della giurisdizione dalle stesse parti e, quindi, la imparzialità del giudizio.

3. *Esame testimoniale e contestazioni.*

La normativa che disciplina il regime delle contestazioni nel corso dell'esame testimoniale deve essere radicalmente modificata, in quanto la stessa non solo non

garantisce il contraddittorio dibattimentale nel momento della formazione della prova ma, addirittura, è capace di produrre una generalizzata « tras migrazione » delle attività compiute dal pubblico ministero, in carenza di contraddittorio con le altre parti, nel fascicolo per il dibattimento e la loro utilizzabilità ai fini della decisione. Su tale linea si era collocata la previsione del legislatore che doveva dare attuazione alla regola del « giusto processo », laddove nel disegno di legge approvato dal Senato della Repubblica l'11 novembre 1999, aveva proceduto alla sostanziale abrogazione della regola di valutazione già fissata dall'allora vigente articolo 500, comma 3, del codice di procedura penale, lasciando infierire che il transito al fascicolo per il dibattimento delle dichiarazioni precedentemente rese dal testimone ed utilizzate per le contestazioni determinassero l'utilizzabilità in senso pieno delle dichiarazioni medesime e non una valutazione delle stesse limitata a stabilire esclusivamente la credibilità della persona esaminata.

Allo stesso modo si è ritenuto di intervenire, escludendola, sulla possibilità di effettuare le contestazioni nelle ipotesi in cui il dichiarante rifiuti in tutto o in parte di rispondere, in quanto se si prescinde dalle situazioni generate dalla provata condotta illecita, che sono sostanzialmente da ricondurre alla ipotesi della impossibilità sopravvenuta di assumere l'atto con la genuinità che dovrebbe caratterizzare le risultanze dell'esame dibattimentale, non deve essere consentita una utilizzabilità probatoria in senso stretto delle dichiarazioni rese in precedenza, anche se usate per provocare risposte dall'esaminando. Proprio al fine di stigmatizzare la impossibilità di qualsivoglia utilizzazione occorre vietare la loro allegazione nel fascicolo per il dibattimento.

Si deve, pertanto procedere, proprio al fine di evitare una utilizzazione a fini contestativi delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari, alla abrogazione di quelle ipotesi previste dalla previgente formulazione dell'articolo 500, commi 4, 5 e 6, che rendevano possibile

una utilizzabilità delle dichiarazioni contestate al fine di accertare la responsabilità dell'imputato, nonché alla modifica della previsione che limitava una valutazione delle dichiarazioni medesime al solo fine di stabilire la credibilità della persona esaminata, escludendo che delle stesse possa darsi una qualsivoglia utilizzazione. Tutto ciò, al fine di evitare che anche la previsione della utilizzabilità limitata alla credibilità del soggetto esaminato, delle dichiarazioni rese in precedenza ed utilizzate per le contestazioni, costituisca un *escamotage* per l'introduzione tra il materiale della decisione di dati spuri, formati al di fuori di qualsivoglia contraddittorio, e suscettibili di provocare interpretazioni capaci di privare di valenza probatoria dichiarazioni legittimamente acquisite, con l'integrazione piena del contraddittorio giurisdizionale.

Le considerazioni in precedenza svolte non possono ritenersi superate neppure dalla disciplina apprestata dalla legge che ha dato attuazione ai principi del « giusto processo » la quale ripropone diversi problemi interpretativi creati dalla non chiara formulazione di alcuni degli articoli che riguardano, in particolare, la materia della formazione della prova.

Nello specifico deve rilevarsi come particolarmente complessa è la interpretazione dell'articolo 500, laddove alla previsione dettata dal comma 2, in base alla quale le dichiarazioni lette per le contestazioni possono essere utilizzate solo per il vaglio di credibilità del dichiarante, non segue una regola espressa di esclusione probatoria delle dichiarazioni rese in precedenza, in guisa che una utilizzabilità ai fini della decisione potrà comunque trarsi dall'inserimento delle dichiarazioni usate a fini contestativi nel verbale di udienza mediante la lettura delle stesse.

Tutto ciò, a maggior ragione, ove si consideri che la medesima disposizione normativa non prevede espressamente i criteri in base ai quali il giudice debba svolgere siffatta operazione di verifica, con la logica conseguenza che lo stesso potrà affermare la maggiore attendibilità della dichiarazione resa nelle indagini prelimi-

nari rispetto a quella resa nel dibattimento e considerare in tal modo credibile il teste solo per quelle dichiarazioni che ha reso in precedenza. A fronte di tale situazione, è da tutti facilmente comprensibile quali possano essere i pericoli insiti nella affermazione della credibilità di una dichiarazione resa nel corso delle indagini preliminari, essendo più che fondata la possibilità che la stessa contribuisca a formare il convincimento del giudice, anche perché della valutazione operata dovrà certamente darsi conto nella motivazione onde esternare le ragioni in base alle quali si intende privare di fondamento il risultato dell'esame testimoniale reso in contraddittorio. La presenza di tali dati spuri nel corpo motivazionale della sentenza, con l'affermata attendibilità della dichiarazione resa nel corso delle indagini preliminari, a discapito di quella dibattimentale, è certamente tale da consentire un allargamento del materiale della decisione con la contemplazione degli elementi acquisiti dal pubblico ministero in rapporto isolato e segreto con il dichiarante, e non ripetuti in dibattimento nel contraddittorio delle parti.

A fronte di siffatta previsione, non è facilmente intuibile quale possa essere la interpretazione praticabile del regime delle contestazioni, anche se non può non darsi contezza del fatto che la stessa lettera dell'articolo 500, al comma 6, prevede che le dichiarazioni assunte dal giudice a norma dell'articolo 422 sono acquisite, a richiesta delle parti, al fascicolo per il dibattimento e sono valutate ai fini di prova, se utilizzate per le contestazioni, lasciando chiaramente inferire che lo strumento attraverso il quale le dichiarazioni rese in precedenza possono assumere valenza probatoria in senso stretto deve essere quello dell'acquisizione al fascicolo per il dibattimento, attività quest'ultima strettamente correlata con la partecipazione difensiva all'assunzione dell'atto pre-dibattimentale. D'altro canto, che la integrazione del contraddittorio nella formazione dell'atto da utilizzare per le contestazioni costituisca presupposto indefettibile per la valutazione delle di-

chiarazioni rese in precedenza, emerge chiaramente dalla stessa lettura del comma 6 dell'articolo 500, laddove è previsto che le dichiarazioni stesse sono utilizzabili esclusivamente nei confronti delle parti che hanno partecipato alla loro assunzione, ferma restando la regola suppletiva del consenso delle stesse all'acquisizione.

Per concludere la disamina dell'articolo 500, occorre rilevare che la previsione introdotta nel comma 3 del medesimo articolo, se da un lato costituisce norma di chiusura in ordine alla utilizzabilità delle dichiarazioni rese in precedenza rispetto alle quali non sia stato integrato il principio costituzionale del contraddittorio nella formazione della prova, essendo previsto che le dichiarazioni rese al dibattimento, nonché le eventuali contestazioni, non possono essere utilizzate se il testimone rifiuta di rispondere ad una delle parti, non manca di destare fondate perplessità ove si consideri che anche a seguito della novella normativa che ha interessato il regime delle contestazioni, permane la mancata previsione di una utilizzabilità limitata alla effettiva integrazione del contraddittorio nelle ipotesi in cui il dichiarante si rifiuti di rendere l'esame su gran parte delle circostanze che hanno formato oggetto delle dichiarazioni rese in precedenza e magari lo renda esclusivamente su momenti assolutamente accidentali e non rilevanti del fatto in contestazione. In tale modo si viene a sottrarre al contraddittorio molta parte delle dichiarazioni rese dal testimone nel corso delle indagini preliminari, che mediante le contestazioni confluiranno a verbale e potranno formare oggetto di valutazione.

4. *Esame delle parti e contestazioni.*

Ad analoghi risultati deve pervenirsi, poi, ove si abbia riguardo alla disciplina dettata per regolamentare le contestazioni nell'esame delle parti private, dove conseguentemente deve essere inserita una netta differenziazione, quanto alla utilizzabilità dibattimentale delle dichiarazioni utilizzate per le contestazioni, tra la posizione

del soggetto dichiarante e quella relativa ai coimputati che dalle dichiarazioni medesime siano chiamati in causa. È di tutta evidenza come la logica che vorrebbe una utilizzabilità a fini probatori delle dichiarazioni usate per le contestazioni non possa essere estesa anche alla posizione dei soggetti che siffatte dichiarazioni non hanno reso, non potendo gli stessi esercitare il proprio diritto al contraddittorio rispetto ad atti assunti dal pubblico ministero in un rapporto isolato e segreto con il soggetto dichiarante. Valgono, anche per tale norma, le considerazioni già svolte con riferimento alla necessità di evitare che una utilizzazione generalizzata delle dichiarazioni rese nelle indagini preliminari produca una sostanziale elusione della normativa diretta a garantire il contraddittorio probatorio nel momento anticipativo della prova, che è appunto l'incidente probatorio, essendo anche in tale caso prevista la possibilità di assumere l'esame dell'indagato su fatti riguardanti la responsabilità degli altri soggetti pure interessati dal medesimo procedimento penale. La possibilità che l'utilizzabilità a fini probatori delle dichiarazioni usate per le contestazioni derivi dal consenso della persona interessata dalle dichiarazioni medesime discende dalla natura accusatoria del processo e dal principio di disponibilità della prova.

Sicché, alla regolamentazione codicistica prevista dall'articolo 503 del regime di utilizzabilità delle dichiarazioni rese dall'imputato, occorre aggiungere un ulteriore comma, il quale, nella logica di limitare soggettivamente la efficacia processuale delle dichiarazioni rese dal coimputato nel corso delle indagini preliminari, deve prevedere che: «le dichiarazioni acquisite nel fascicolo del dibattimento, se sono utilizzate per le contestazioni, possono essere valutate dal giudice nei confronti degli altri imputati, senza il loro consenso, solo al fine di stabilire la credibilità della persona esaminata», non essendo sufficiente a far comprendere il regime di utilizzabilità delle dichiarazioni *contra alios* il reintrodotta richiamo (nel testo vigente dell'articolo 503, come mo-

dificato dalla legge n. 63 del 2001) al comma 2 dell'articolo 500 ad opera della legge che ha ridefinito il regime di utilizzabilità delle dichiarazioni assunte nel corso delle indagini preliminari, in attuazione dei principi introdotti nell'articolo 111 della Costituzione.

Anche rispetto a tale previsione, infatti, le modifiche apportate dalla legge da ultimo approvata non possono considerarsi esenti da censure, in quanto la disciplina apprestata per regolamentare il regime delle contestazioni nel corso dell'esame delle parti non distingue in alcun modo la utilizzabilità dibattimentale delle dichiarazioni rese in precedenza rispetto ai soggetti che non abbiano partecipato, con il loro difensore, allo svolgimento dell'atto istruttorio in cui sono state formate le dichiarazioni medesime. La sostanziale diversità di disciplina di tale previsione rispetto a quella prevista dal comma 7 dell'articolo 500, non può trovare giustificazione alcuna, in quanto rispetto ai soggetti diversi dal dichiarante, la presenza del difensore dell'indagato che ha reso le dichiarazioni utilizzate per le contestazioni non può ritenersi integrare il presupposto costituzionale della presenza difensiva al momento di formazione dell'atto.

Non può, infatti, tacersi, anche rispetto alla modifica proposta, la necessità di procedere all'introduzione di una modifica diretta alla predisposizione di una disciplina analoga a quella prevista dal comma 7 dell'articolo 500, in guisa che possa darsi utilizzazione *contra alios* ai fini della decisione esclusivamente delle dichiarazioni rese dall'imputato nel corso dell'udienza preliminare cui abbiano partecipato anche i difensori dei coimputati interessati dalle dichiarazioni medesime.

5. *L'irripetibilità sopravvenuta.*

Sarebbe necessaria una integrazione delle ipotesi di impossibilità sopravvenuta di ripetere l'atto, introducendo tra le stesse la previsione che si pervenga alla lettura delle dichiarazioni rese in precedenza, quando la causa che ha determi-

nato il teste a sottrarsi all'esame o a rendere dichiarazioni parziali o non veritiere possa individuarsi nella « provata condotta illecita ». Tale previsione, inserita dalla novella costituzionale, costituisce un presupposto autonomo di acquisizione delle dichiarazioni precedentemente rese e contenute nel fascicolo del pubblico ministero, dovendosi prevedere che « se sussistono fondati elementi per ritenere che la persona esaminata è stata sottoposta a violenza(...) il giudice (...) dispone che le dichiarazioni precedentemente rese dalla medesima e contenute nel fascicolo del pubblico ministero, siano acquisite nel fascicolo per il dibattimento », in quanto in tali ipotesi si è verificata una situazione per la quale, unitamente alla oggettiva impossibilità di ripetere l'atto, la stessa norma costituzionale prevede che possa derogarsi al principio del contraddittorio nella formazione della prova.

È di tutta evidenza che l'omettere o rifiutare di rispondere configura una impossibilità sopravvenuta di « carattere soggettivo » di formazione della prova in dibattimento, la cui regolamentazione, proprio perché frutto di « provata condotta illecita », situazione prevista già a livello di normativa costituzionale, unitamente a quella « di accertata impossibilità di natura oggettiva », come causa di legittima deroga alla formazione della prova in contraddittorio, deve trovare regolamentazione proprio in tale sede, perché trattasi di strumento che nulla ha a che spartire con l'istituto delle contestazioni.

D'altro canto, se il recupero di attività predibattimentali discende dal fatto che il nostro ordinamento non può rimanere insensibile all'esigenza di garantire il processo dalla dispersione delle prove, perché ciò ne vanificherebbe la funzione, non deve essere dimenticato che la dispersione della prova è evitabile mediante l'istituto dell'incidente probatorio, la cui applicazione significa, come più volte si è avuto modo di rilevare, osservanza del principio del contraddittorio giurisdizionale; principio che si pone per sua natura in insuperabile contrasto con la scelta, certamente inquisitoria, di provocare la trasfor-

mazione degli atti del pubblico ministero in prove. Sotto tale profilo, non può certamente trascurarsi che la previsione dell'articolo 392 del codice di procedura penale vale ad evitare tutte quelle situazioni di inquinamento o di dispersione comunque prevedibili nel corso delle indagini preliminari, sicché oltre alla necessità di stabilire che le situazioni che avrebbero dato luogo ad inquinamento o dispersione della prova devono essere accertate sulla base di elementi concreti, verificati in contraddittorio, in guisa che possa darsi lettura solo nelle ipotesi in cui la dispersione o l'inquinamento siano stati effettivamente provati — rispondendo siffatta previsione al principio costituzionale in base al quale è rimesso al legislatore di regolare i casi in cui « la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per accertata impossibilità di natura oggettiva o per provata condotta illecita » — oggetto del medesimo grado di accertamento deve formare la prevedibilità del verificarsi di condizioni ostative alla formazione dibattimentale della prova, alla quale nessun riferimento viene fatto dalla normativa costituzionale. Sicché, tra i presupposti capaci di legittimare la utilizzabilità a fini probatori delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari, deve essere dettata la « imprevedibilità » di quei comportamenti che incidono sulla libera determinazione del testimone a rendere l'esame dibattimentale ovvero a riferire in maniera genuina le circostanze ed i fatti di cui è a conoscenza. Tale previsione si rende necessaria al fine di evitare che la possibilità di ricorrere in maniera generalizzata alle letture dibattimentali, anche in considerazione della utilizzabilità a fini probatori delle dichiarazioni confluite per tale tramite al fascicolo per il dibattimento, funzioni da stimolo, per la parte interessata alla acquisizione delle dichiarazioni, a non richiedere la formazione anticipata della prova con l'istituto dell'incidente probatorio.

Sicché, alla disciplina della impossibilità sopravvenuta occorre aggiungere una locuzione che tenga conto del fatto che il giudice dispone la lettura delle dichiara-

zioni assunte in precedenza, e contenute nel fascicolo del pubblico ministero, quando sussistono fondati elementi per ritenere che la persona esaminata è stata sottoposta a violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o di altra utilità, affinché non deponga o deponga il falso; in guisa che solo in tali ipotesi il giudice dispone che le dichiarazioni precedentemente rese dalla medesima persona e contenute nel fascicolo del pubblico ministero siano acquisite nel fascicolo per il dibattimento.

6. *Il silenzio di dichiaranti non testimoni.*

Occorre, poi, procedere, anche a fronte dell'attuale ridimensionamento dell'ambito di applicabilità della disciplina dettata da tale articolo ai soli concorrenti nel reato, ad una riformulazione della disciplina già dettata dall'articolo 513 del codice di procedura penale, in guisa che riportandosi la previsione, contenuta nella stessa previsione, alla categoria della irripetibilità speciale, non sia possibile procedere ad una interpretazione estensiva della categoria medesima, e non si ritenga che il diritto all'autodifesa dell'imputato, che si attegga anche attraverso l'assenza dal processo, possa rendere suscettibile di trasposizione acritica nel fascicolo per il dibattimento le dichiarazioni dallo stesso precedentemente rese, anche nei confronti di altri soggetti da esse interessati. Deve, quindi, affermarsi la scindibilità sostanziale del contenuto delle dichiarazioni rese dal coimputato nell'unico giudizio, a seconda che esse riguardino se stesso o gli altri imputati, dovendo evidentemente distinguersi nel *simultaneus processus*, ai fini della utilizzazione dibattimentale, tra le dichiarazioni rese quelle che risultano a carico di altri. Una lettura-acquisizione che costituisca il tramite per l'attribuzione di valore probatorio alle dichiarazioni rese nei confronti di tutti i coimputati, si rivelerebbe contraria alle altre regole del codice che limitano soggettivamente l'utilizzazione dibattimentale di atti delle indagini preliminari. Una disciplina codicistica che preveda un regime di utilizzabilità *contra se* delle

dichiarazioni rese dall'imputato in precedenza, che al dibattimento si avvalga della facoltà di non rispondere, non si pone in immediato contrasto con il disposto costituzionale, il quale prevede comunque la garanzia del diritto al contraddittorio giurisdizionale nella formazione della prova, rimarcando ulteriormente, ove ve ne fosse bisogno, la necessità di realizzare una stretta correlazione tra previsione di garanzie difensive ed utilizzazione delle dichiarazioni ai fini della decisione.

Allo stesso modo, per garantire la realizzazione del principio della indefettibilità della presenza del difensore al procedimento probatorio, deve essere dettata la previsione della possibilità per il giudice di attivare tutti gli strumenti previsti dalla legge al fine di provocare la presenza del dichiarante nel dibattimento in cui deve rendere l'esame. Ciò al fine di garantire i principi di oralità ed immediatezza nel dibattimento, intesi quali fondamentali dalla normativa costituzionale che riconosce il diritto al contraddittorio nella formazione della prova, sicché deve essere prevista la possibilità per il giudice di disporre, a richiesta di parte, « secondo i casi, l'accompagnamento coattivo del dichiarante l'esame a domicilio o la rogatoria internazionale ovvero l'esame in altro modo previsto dalla legge con la garanzia del contraddittorio » (comma 2 dell'articolo 513), dell'imputato di reato connesso, e, solo nel caso in cui sia impossibile ottenere direttamente od indirettamente la presenza del dichiarante, se l'impossibilità dipenda da fatti o circostanze imprevedibili, consentire la lettura delle dichiarazioni precedentemente rese. Sicché, siffatta utilizzabilità per il tramite della lettura potrà aversi, per irripetibilità sopravvenuta, oltre che nel caso di morte o di inabilità all'esame, naturalmente se imprevedibili, solo nei casi disciplinati espressamente quali ipotesi eccezionali, che devono richiamare espressamente l'applicabilità della disciplina dettata per l'impossibilità sopravvenuta. È di tutta evidenza che il rifiuto di sottoporsi ad esame dei coimputati ovvero dell'imputato di reato connesso a norma del comma 1

dell'articolo 12 del codice di procedura penale, come vuole la nuova disposizione normativa, non può ritenersi integrare un'ipotesi di impossibilità sopravvenuta di ripetizione dell'atto, essendo la categoria della irripetibilità invocabile esclusivamente per la casistica contenuta nel secondo articolo, solo nelle ipotesi in cui la mancata assunzione dell'esame non dipenda dalla esclusiva volontà del dichiarante, dovendo ricorrere una condizione di impossibilità oggettiva di assumere l'atto o la mancata assunzione deve essere l'effetto di una provata condotta illecita.

Identica previsione deve essere poi dettata per l'ipotesi in cui la provata condotta illecita abbia determinato il dichiarante a non rendere l'esame, fermo restando che non potrà darsi alcuna utilizzazione delle dichiarazioni rese in precedenza qualora il dichiarante, al di fuori del caso in precedenza indicato, o di consenso espresso dalle altre parti alla acquisizione, si avvalga in tutto o in parte della facoltà di non rispondere.

La disciplina che regola la lettura delle dichiarazioni rese in precedenza dall'imputato deve, pertanto, essere modificata in maniera tale che risulti che il giudice, se l'imputato è contumace o assente ovvero rifiuta di sottoporsi all'esame, dispone, a richiesta di parte, che sia data lettura dei verbali delle dichiarazioni rese dall'imputato al pubblico ministero o alla polizia giudiziaria su delega del pubblico ministero o al giudice nel corso delle indagini preliminari o nell'udienza preliminare, ma, in ottemperanza alla regola soggettiva di utilizzabilità delle dichiarazioni rese in precedenza con la presenza del difensore, tali dichiarazioni non possono essere utilizzate, senza il loro consenso, nei confronti di altri imputati, i cui difensori non hanno partecipato alla assunzione dell'interrogatorio, salvo che risulti provato che il dichiarante è stato sottoposto a violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o di altra utilità, affinché non deponga, come dettato dalla stessa previsione costituzionale.

Analoghe modifiche devono, poi, riguardare l'ipotesi in cui le dichiarazioni

siano state rese dagli imputati di reato connesso o collegato, il giudice, a richiesta di parte, dispone, secondo i casi, l'accompagnamento coattivo del dichiarante o l'esame a domicilio o la rogatoria internazionale ovvero l'esame in altro modo previsto dalla legge con la garanzia del contraddittorio. Se non è possibile ottenere la presenza del dichiarante, ovvero procedere all'esame in uno dei modi suddetti, il giudice dà lettura delle dichiarazioni in precedenza rese, qualora la impossibilità dipenda da fatti o circostanze imprevedibili al momento delle dichiarazioni, correlandosi in tal modo siffatta previsione normativa con la regolamentazione della impossibilità sopravvenuta per l'esame testimoniale.

Diversa è, invece, l'ipotesi in cui l'imputato di reato connesso rifiuta od omette, in tutto o in parte, di rispondere, in quanto in tale ipotesi le dichiarazioni rese in precedenza non possono essere acquisite nel fascicolo per il dibattimento, salvo che le parti vi consentano ovvero risulti provata la condotta illecita, posta in essere nei confronti della persona esaminata.

Resta fermo che se tali dichiarazioni sono state assunte in sede di incidente probatorio, le stesse potranno formare oggetto di lettura, giacché nel momento acquisitivo delle stesse si è già integrato il contraddittorio e, quindi, potrà procedersi alla relativa acquisizione come prova, mediante lettura.

Anche su tale punto, di dubbia chiarezza deve ritenersi, altresì, la predisposizione della disciplina dettata dalla citata legge n. 63 del 2001 che ha dato attuazione ai principi del « giusto processo » per modificare l'articolo 513, in quanto la introduzione del comma 3 dell'articolo 26 della legge stessa, in base al quale, qualora il dichiarante non risponda, si applicano le disposizioni di cui al previgente articolo 500, commi 3, 4, 5 e 6, non trova giustificazione alcuna nella parte in cui consente la contestazione a norma dell'articolo 500, comma 2.

Deve subito sottolinearsi che l'applicazione del previgente articolo 500, commi 3, 4, 5, 6, 7 e 8 potrebbe trovare giusti-

ficazione nel verificarsi di una ipotesi di provata condotta illecita, alla quale non può ritenersi estraneo lo stesso imputato interessato dalle dichiarazioni medesime, in guisa che troverebbe piena realizzazione il principio costituzionale in base al quale il contraddittorio nella formazione della prova può essere eccezionalmente derogato nelle ipotesi di provata condotta illecita o di oggettiva impossibilità di assumere l'atto. Allo stesso modo non può, certamente, omettersi di sottolineare come le dichiarazioni rese in precedenza dall'imputato nel medesimo processo o da una delle persone indicate nell'articolo 210, comma 1, che si avvalgano della facoltà di non rispondere, ai soli fini delle contestazioni per saggiarne la credibilità, costituisca previsione assolutamente destituita di fondamento, non solo perché inutile nella impossibilità di valutare la credibilità di un soggetto che non ha reso dichiarazioni in dibattimento, ma soprattutto perché foriera di possibili interpretazioni che consentano di superare la prospettata limitata utilizzabilità e di far confluire tale materiale fra quello oggetto di possibile valutazione ai fini della decisione.

D'altro canto, anche in tale ipotesi vanno ripetute le censure già formulate con riferimento alla non ineccepibile disciplina dettata dall'articolo 500, laddove prevede la utilizzabilità al fine di stabilire la credibilità della persona esaminata delle dichiarazioni rese in precedenza ed utilizzate per le contestazioni.

Tutto ciò, senza considerare che tale previsione si pone, peraltro, ancora prima della sua emanazione definitiva, con l'affermazione contenuta nella sentenza n. 440, emessa dalla Corte costituzionale in data 12 ottobre 2000, la quale ha previsto che, nell'ipotesi in cui il prossimo congiunto dell'imputato si avvalga della facoltà legittima di non deporre, le dichiarazioni rese in precedenza non possono essere utilizzate per le contestazioni, in quanto la regola di esclusione probatoria fissata nella norma costituzionale impedisce ogni forma di acquisizione della di-

chiarazioni di colui il quale si sia volontariamente sottratto al contraddittorio.

Per concludere non può omettersi di sottolineare come la ripetizione a livello di normativa codicistica della previsione costituzionale in base alla quale la colpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre sottratto alla integrazione del contraddittorio, trovi evidenti limitazioni operative nel descritto regime delle contestazioni, che in mancanza della predisposizione di criteri ai quali il giudice deve ispirarsi per valutare la credibilità della persona esaminata e della possibilità che di tale valutazione venga dato atto in motivazione, non solo rende acquisibile ai fini della credibilità le dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari, ma soprattutto non distingue tra integrazione del contraddittorio e silenzio parziale del dichiarante, legittimando una interpretazione della disposizione costituzionale che consenta la acquisizione delle dichiarazioni di coloro i quali abbiano reso l'esame solo limitatamente ad alcune delle circostanze che hanno formato oggetto di contestazione, perdendo, quindi, anche sotto tale profilo, l'efficacia di norma di chiusura che alla stessa si è voluto riconoscere.

7. Eliminazione dei poteri probatori del giudice.

Volendo, poi, fare pratica applicazione della previsione a livello costituzionale della garanzia di un giudice terzo ed imparziale, non può negarsi che il momento di massima qualificazione della terzietà ed imparzialità della giurisdizione è quello che segna la estraneità della stessa al fenomeno probatorio, nel senso che la introduzione della prova deve rimanere nella esclusiva disponibilità delle parti ed il giudice deve assumere esclusivamente una funzione di garanzia.

Ed infatti, nel momento in cui si incide sull'iniziativa della parte nel procedimento probatorio e si apre la strada a soluzioni interpretative che legittimano il giudice all'esercizio di poteri di intervento nella

formazione della prova, viene meno la funzione di garanzia della giurisdizione che è la risultante della posizione di equivalenza delle ipotesi di accusa e di difesa, verificandosi una identificazione della giurisdizione con la posizione unilaterale delle parti processuali.

Orbene, a fronte della previsione di tali principi, dai quali emerge con immediatezza che il giudice non dovrebbe mai interferire nel procedimento probatorio con la iniziativa di parte, non può essere certamente negato che il legislatore, con l'introduzione della disposizione che prevede un intervento giurisdizionale nella introduzione della prova, ha operato un capovolgimento della logica accusatoria, basata sulla esclusività della iniziativa delle parti nella scelta del mezzo e del tema di prova, in quanto ha attribuito al giudice stesso un vero e proprio potere di iniziativa. L'ulteriore ed indefettibile conseguenza dello spostamento della gestione della prova dalle parti alla giurisdizione è, certamente, per quest'ultima, la perdita della posizione di equidistanza dalle parti e, quindi, della imparzialità.

Si tratta di una disposizione che desta particolare preoccupazione per la concreta attuazione del principio costituzionale, perché portatrice non solo di un principio assolutamente opposto ed inconciliabile con la logica accusatoria, ma, soprattutto foriera di soluzioni ermeneutiche capaci di generare insuperabili fenomeni di distorsione del sistema processuale conformato al modello accusatorio, e di rendere inutile la stessa previsione costituzionale dell'articolo 111. Non può essere, certamente, revocato in dubbio che una applicazione rigorosa del modulo dialettico imporrebbe una totale estraneità del giudice nella ricerca ed indicazione della prova, perché la *ratio* del principio di disponibilità è quella di garantire l'imparzialità dell'organo giudicante.

Ebbene, non può essere trascurato come a fronte di siffatta previsione costituzionale la disciplina del potere probatorio di ufficio, proprio perché incidente in un momento qualificante della complessiva disciplina della prova, incide sul-

l'intero sistema processuale, non potendo essere negato che siffatto meccanismo di formazione del materiale oggetto della decisione deve essere valutato in termini di ragionevolezza della relativa disciplina.

Ne deriva che una ricostruzione sistematica della disciplina della prova operata sulla base della previsione di un potere probatorio di ufficio, non tiene in alcun conto quel modulo processuale che, presupponendo la distribuzione tra le parti del potere di impulso probatorio, esalta la posizione di garanzia della giurisdizione, per un corretto esercizio della funzione decisoria che prescinde dalla parzialità degli interessi in conflitto.

A tale proposito è, quindi, necessario procedere all'abrogazione di siffatta previsione, onde evitare che il giudice, perdendo quei caratteri propri della imparzialità dell'organo giudicante fissati in Costituzione, si determini alla assunzione di prove *ex officio* anche a fronte delle decadenze in cui dovessero essere incorse le parti processuali, o delle scelte probatorie effettuate dalle stesse a misura del proprio interesse.

GIUDICE DI PACE

1. *Linee direttrici.*

Si è ritenuto di inserire la disciplina speciale relativa alle indagini preliminari ed al dibattimento del giudice di pace recependo le attuali disposizioni normative secondo i dettami della legge delega n. 254 del 1997.

Le uniche modificazioni apportate riguardano gli opportuni coordinamenti con la disciplina del codice di procedura penale nonché la estensione della garanzia della collegialità per le impugnazioni riguardanti i provvedimenti emessi dal giudice di pace.

La estensione della competenza del giudice di pace sino a tre anni, infatti, sembra rendere opportuna la affermazione della garanzia in questione in sede di appello.

IMPUGNAZIONI

1. *Ampliamento delle deliberazioni in camera di consiglio non partecipata.*

Il sistema delle impugnazioni penali risente di due gravi e contrapposti problemi. Da un lato l'eccessivo e spesso strumentale proliferare delle stesse, dall'altro una normativa idonea a determinare equivoci in ordine alla modalità ed alla effettività del controllo della decisione. In particolare, appare anzitutto necessario operare eliminando la forma del contraddittorio orale in tutti quei casi in cui non solo appare superflua, in ragione dell'oggetto del giudizio, la garanzia della pubblicità ma anche eccessivo l'intervento orale.

Del resto, la legge 19 gennaio 1999, n. 14, ha inteso ampliare le ipotesi di procedimento camerale, cosicché, in questa ottica, ulteriormente estendendo la procedura semplificata anche ai casi di appello aventi ad oggetto l'applicabilità di circostanze, è parso anche opportuno prevedere un mero contraddittorio scritto, particolarmente garantito quanto a tempi e possibilità di intervento.

Si è poi ritenuto opportuno modificare la disciplina in tema di appellabilità delle sentenze di condanna a pena pecuniaria in ipotesi di delitti, ritenendo ammissibile questa forma di impugnazione anche per tali casi, laddove la sanzione pecuniaria costituisca espressione di una scelta del giudicante rispetto a una previsione editale a carattere alternativo, escludendo quindi l'appello per i soli delitti nei quali la pena pecuniaria costituisce l'unica previsione sanzionatoria. Trattasi, peraltro, di una modificazione particolarmente rilevante nel settore delle diffamazioni a mezzo stampa, laddove l'esigenza di bilanciamento, da un lato della personalità dell'individuo e, dall'altro, della libertà di stampa, appare effettivamente perseguita solo nell'ambito di un sistema che preveda la possibilità di un successivo grado di giurisdizione di merito, sia nell'ipotesi in cui sia stata esclusa in primo grado, attraverso la condanna del giornalista (sia

pure alla sola pena pecuniaria), la ricorrenza della discriminante dell'esercizio del diritto di cronaca, sia in quella in cui, attraverso la assoluzione, la medesima sia stata affermata.

Le preoccupazioni prima richiamate si manifestano ancor più pregnanti nel settore del ricorso per cassazione, laddove gli inconvenienti prima evidenziati hanno assunto dimensioni ancora più rilevanti.

Avendo, pertanto, riferimento alla necessità di preservare la « qualità » del giudizio di cassazione, si impone anche qui una semplificazione del rito attraverso la estensione della procedura camerale « scritta » a tutti quei casi in cui l'intervento orale non appare ineludibile rispetto all'oggetto del giudizio medesimo. È il caso delle decisioni in tema di risoluzione dei conflitti di competenza nonché delle pronunce sui ricorsi in materia di ricusazione. Tutto ciò, tenendo presente che in alcune delle materie rispetto alle quali si è previsto il già evidenziato procedimento camerale, appare forse addirittura più consona al tecnicismo che le caratterizza l'utilizzazione dello strumento scritto. Strumento che si rivela peraltro ancor più congeniale, così come evidenziato, in relazione ai giudizi aventi in ultima analisi ad oggetto il trattamento sanzionatorio.

Peraltro, ancora una volta il legislatore, con la citata legge 19 gennaio 1999, n. 14, si è già parzialmente espresso sul punto, prevedendo l'udienza camerale nell'ipotesi in cui le parti concordino sull'accoglimento di uno o più motivi di ricorso, previa rinuncia agli altri, con conseguente rideterminazione della pena.

La soluzione adottata attraverso la proposta di riforma in parola, ampliando le ipotesi di udienza camerale con contraddittorio scritto, in ragione della specificità dei meccanismi e delle scansioni temporali che la caratterizzano del resto, non solo costituisce risposta adeguata rispetto alla « paralisi » della cassazione ma si pone anche come giusto « contraltare » rispetto a proposte certamente più eversive che, anche attraverso la modifica della norma costituzionale, puntano ad una generale

riduzione delle ipotesi di ricorso per cassazione.

2. Il travisamento del fatto in cassazione.

Sempre in tema di impugnazioni si è inteso modificare l'approccio al problema, costituito, nell'ambito del ricorso per cassazione, del cosiddetto « vizio del travisamento del fatto » (ossia dell'ipotesi in cui il giudice di merito abbia ritenuto insussistenti fatti che emergono in maniera evidente dagli atti processuali, ovvero una situazione esclusa dagli atti medesimi).

Problema che, ha indubbiamente costituito uno dei più impegnati « banchi di prova » della interpretazione giurisprudenziale succedutasi nel decennio successivo all'entrata in vigore del vigente codice di procedura penale.

La questione ora evidenziata deve peraltro collocarsi in un'ottica in cui davvero necessario si appalesa, ad opera di tutti i tecnici interpreti del diritto, la necessità di uno sforzo diretto ad individuare l'esatto confine tra formulazione di un giudizio (esame del merito) e controllo *ex post* sul modo in cui tale giudizio è stato formulato (attività quest'ultima riconducibile alla verifica di legittimità), con la necessità di distinguere, così come è stato acutamente osservato, tra « automaticità di risultato » e « responsabilità di una scelta ».

Orbene, a fronte di un, per la verità, superficiale orientamento fondante sulla lettera e) del comma 1 dell'articolo 606 del codice di procedura penale, la dottrina si è anzitutto interrogata sulla riconducibilità del citato vizio alla previsione di cui alla lettera c) del medesimo comma 1.

Ed ancora, in una analoga prospettiva, sia la dottrina che la giurisprudenza hanno riflettuto sulla possibilità di far leva sulla previsione della lettera c), del più volte citato comma 1 dell'articolo 606, ritenendo che la difformità del provvedimento concreto rispetto all'archetipo normativo individuato negli articoli 125 e 546 del codice di procedura penale, determini comunque nullità, sanzionabile appunto attraverso il richiamo della menzionata previsione normativa.

Tutte le soluzioni sin qui sinteticamente rammentate incontrano però l'inconveniente di una disciplina codicistica che in ragione della applicazione dei principi generali, quale quello di specialità, ovvero di regole ermeneutiche necessariamente ancorate a tassatività e determinatezza, non consente di individuare rimedi di carattere sistematico.

Proprio per questa ragione, si è addirittura paventato da alcuni autori, a fronte dell'apparente vuoto normativo, l'incostituzionalità della norma disciplinante i casi di ricorso, lamentandosi di volta in volta la violazione dell'articolo 111 o quella dell'articolo 24, secondo comma, ovvero quella del principio di uguaglianza sancito dall'articolo 3 della Costituzione.

È, peraltro, evidente come il tema in questione non possa ritenersi strettamente correlato a quello addirittura caratterizzante l'attuale ordinamento processuale e costituito dal diritto alla prova, la cui effettività e garanzia di realizzazione esigono, soprattutto, l'esistenza di un congegno normativo che assicuri l'aderenza della valutazione giurisdizionale alla effettività del materiale probatorio raccolto. Tutto ciò, a maggior ragione, nelle ipotesi di intervento *ex officio* del giudice in materia probatoria, richiedendo queste una sorta di *surplus* di motivazione derivante da una seria, pur parziale, violazione del contraddittorio che deve essere di necessità sanata rafforzando la garanzia della valutazione. Con la conseguenza che si è assistito alla reazione di quella giurisprudenza, sia pur minoritaria, che ha ritenuto comunque deducibile il travisamento del fatto nel giudizio di legittimità, sul presupposto che altrimenti verrebbe ad essere inammissibilmente legittimato l'arbitrio del giudice di merito. Un pericolo che si è avvertito con maggiore evidenza, a fronte di « palliativi », quale quello costituito dalla possibilità di considerare unitariamente la sentenza di primo grado e quella emessa dal giudice di appello, qualora si versi nell'ipotesi in cui, alla sentenza di assoluzione di primo grado, se ne sovrapponga una di condanna in ap-

pello, magari a seguito di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale.

Alla stregua dei rilievi svolti, la soluzione in questa sede suggerita, attraverso la espressa previsione tra le ipotesi di ricorso per cassazione del travisamento del fatto, purchè il presupposto dello stesso abbia trovato spazio negli atti di parte, si pone peraltro sulla scia di un recente indirizzo giurisprudenziale che, nel recepire, « normativizzandolo », quest'ultimo, si caratterizza, ancora una volta, quale soluzione di equilibrio tra le opposte esigenze che vengono a dover essere prese in considerazione nell'alveo di un giudizio di legittimità.

ESECUZIONE ED ORDINAMENTO PENITENZIARIO

1. *Pene brevi e controlli preventivi della personalità ai fini della eseguibilità.*

La tematica dell'esecuzione della pena detentiva è apparsa meritevole, anche in ragione dei dibattiti che agitano sul piano tecnico-scientifico i diversi settori, di una profonda rivisitazione in ordine alla necessaria automaticità della espiazione della pena nei casi di condanna non superiore ai cinque anni.

Da un lato, è infatti apparso opportuno attribuire al giudice dell'esecuzione (che in precedenza ha dovuto verificare, al fine dell'individuazione della sanzione più appropriata, la personalità dell'imputato per come desumibile dai criteri di cui all'articolo 133 del codice penale), la legittimazione alla verifica, in relazione a condanne la cui entità rende possibile astrattamente presumere una non assoluta pericolosità, l'effettuazione di una nuova valutazione di tale personalità onde stabilire la effettiva indispensabilità di una carcerazione che, in quanto costituzionalmente tendente alla rieducazione del condannato, potrebbe essere « superata » dalle sopravvenienze positive eventualmente determinatesi nel periodo successivo alla commissione del fatto reato, tale da consentire la sospensione dell'esecuzione della pena per un periodo

identico a quello della pena da scontare, e da demandare la valutazione finale su tale indispensabilità alla verifica del comportamento serbato durante la sospensione.

Ciò, evidentemente, nell'ottica di un concreto ed effettivo sforzo per la risoluzione del problema dell'eccessivo « affollamento » degli istituti carcerari, se è vero che la soluzione proposta appare idonea ad affrontare in via istituzionale e ordinaria, rispetto ad interventi emergenziali ed emozionali (amnistia e indulto), una questione che è, anzitutto, indubbiamente correlata ai fenomeni della cosiddetta « microcriminalità ».

La attribuzione di tale legittimazione al giudice dell'esecuzione fonda peraltro sulla opportunità di una distinzione rispetto alla magistratura di sorveglianza, invece competente a decidere, alla stregua dell'osservazione carceraria successiva all'esecuzione, sull'applicabilità delle diverse misure alternative alla detenzione, di cui pure, peraltro, proprio in questa prospettiva, appare opportuno procedere ad una complessiva « rivisitazione ».

In altri termini, mentre la peculiare specializzazione correlata alla composizione del tribunale di sorveglianza (che si caratterizza per la presenza di soggetti estranei all'amministrazione della giustizia dotati di peculiare competenza professionale, quali medici, psicologi, assistenti sociali, eccetera), si giustifica per il rilievo attribuibile alla avvenuta espiazione della pena detentiva, prima di tale momento e al fine di verificare la effettiva necessità della espiazione medesima, nulla impedisce che una valutazione di analogo genere di quella che ha portato all'irrogazione della condanna venga effettuata dallo stesso giudice che ha affermato la penale responsabilità del soggetto e, conseguentemente, valutato, al fine della irrogazione della condanna, tra gli altri elementi, la sua personalità, le modalità del fatto, nonché, significativamente, il comportamento serbato successivamente alla sua commissione.

Il tutto in una prospettiva nella quale, evidentemente, alla luce del semplice buon senso, deve dirsi molto più semplice e

« produttivo » addivenire al recupero sociale del condannato, evitando una esecuzione della pena che in molti casi, in relazione a determinati soggetti, si appalesa « inutile » e « dannosa » in tale prospettiva, piuttosto che tentare il recupero all'esito appunto del determinarsi dei « danni » derivanti da tale ingiustificata esecuzione.

Nè sempre, nella medesima prospettiva, vale obiettare che tale risultato sia sufficientemente garantito dalla riforma introdotta di recente alla stregua dell'entrata in vigore della cosiddetta « legge Simeone » (legge n. 165 del 1998), in ragione della necessaria sospensione dell'esecuzione delle pene detentive non superiori a tre anni, onde stabilire l'ammissibilità del condannato alla pena alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale, se è vero che trattasi, all'evidenza, dell'adozione di una scelta di segno affatto opposto a quella operata in questa sede.

Ed infatti, il sistema adottato con la riforma di cui si discute muove dall'idea di evitare ogni modalità di esecuzione della pena nei casi in cui ciò si appalesi, all'esito di un attento vaglio giurisdizionale svolto con le garanzie del contraddittorio, inutile e, anzi, produttore risultato opposto a quello costituzionalmente preso in considerazione come ottimale dall'articolo 27 della Costituzione.

E ciò, evidentemente, con positive intuibili « ricadute » in termini di « risparmio » nell'utilizzazione della molteplicità delle strutture pubbliche che sono invece interessate alla procedura di affidamento.

Si consideri, infatti, che trattandosi di procedimento giurisdizionale sviluppantesi in contraddittorio tra le parti, il condannato avrà l'onere di dimostrare l'insussistenza degli elementi idonei ad escludere la necessità di dar corso all'esecuzione della pena detentiva, fornendo al decidente gli opportuni elementi di valutazione.

Ciò posto, e facendosi doverosamente carico delle possibili obiezioni che una riforma del genere di quella operata potrebbe incontrare, occorre rilevare come, al di là di preconcetti e suggestioni « aprio-

ristici », la semplice lettura della norma consenta di rilevare come le esigenze di tutela delle collettività evocabili in riferimento alla non immediata esecutività delle sentenze definitive appaiano peraltro soddisfacentemente garantite dal fatto per il quale, mentre per i condannati che si trovano in stato di libertà le valutazioni in ordine alla loro pericolosità sono evidentemente quelle sottese al giudizio formulato in ordine alla non necessità di una misura cautelare coercitiva, per quelli in situazione di detenzione tale *status* di protrae comunque fino all'udienza dinanzi al giudice dell'esecuzione, escludendo evidentemente la concreta ricorrenza di ogni pericolo del genere di quello poc'anzi richiamato.

2. Affidamento in prova al servizio sociale.

La modifica proposta mira a rendere più snella la procedura per l'affidamento in prova nei casi di condanna a pena detentiva fino a tre anni e ad innalzare il limite massimo di pena per poter essere ammessi al beneficio dell'affidamento in prova al servizio sociale.

Quest'ultimo, in particolare, viene elevato a cinque anni ed interessa le condanne da spiare.

Il regime applicativo in questi casi è lo stesso di quello attualmente in vigore: il beneficio in particolare viene emesso sulla base di un provvedimento largamente discrezionale del tribunale di sorveglianza, il quale è chiamato a stabilire se il condannato possa perseguire le finalità rieducative della pena anche al di fuori dell'ambiente carcerario senza pericolo per la collettività.

Laddove, tuttavia, la condanna inflitta sia inferiore a tre anni, sembra opportuno prevedere un regime che sia sostanzialmente a metà tra la sospensione condizionale della pena e detto regime discrezionale.

In particolare, in questo caso la pena non è mai eseguita. Il condannato però deve essere sottoposto all'osservazione del servizio sociale degli adulti il quale deve controllare sia l'inserimento del condan-

nato nella vita sociale sia il mantenimento di una condotta di vita, lavorativa e familiare, che lasci prevedere che lo stesso si sia allontanato dal passato deviante.

Laddove, poi, il condannato nel periodo in questione commetta altri reati, il beneficio deve essere necessariamente revocato.

EFFETTI DELLE SENTENZE PENALI NEI CONFRONTI DEI PUBBLICI UFFICIALI E DEGLI INCARICATI DI PUBBLICO SERVIZIO

L'abrogazione delle previsioni introdotte dall'articolo 4 della legge 27 marzo 2001, n. 97, mira ad evitare l'automatismo della sospensione del rapporto di pubblico impiego conseguente alla pronuncia di determinate sentenze di condanna. Si rende necessario, infatti, reintrodurre il sistema previgente che appare certamente maggiormente equilibrato in quanto impedisce di anticipare effetti pregiudizievoli di accertamenti che, non essendo dotati del carattere di definitività, non possono porre nel nulla anche singoli profili della presunzione di non colpevolezza, che deve assistere il cittadino in tutte le manifestazioni della sua personalità. D'altro canto, l'esperienza pratica ha mostrato come in molti casi decisioni di condanna in primo grado siano state ribaltate in grado di appello, spesso a distanza di lunghi anni, con la logica conseguenza che la sospensione dal pubblico servizio è in grado di provocare effetti pregiudizievoli irreparabili.

D) CODICE PENALE

1. Interpretazione autentica delle disposizioni in tema di reati associativi.

L'evoluzione giurisprudenziale che ha interessato la configurabilità del concorso esterno in associazione a delinquere rende necessario un intervento normativo diretto ad escludere la ipotizzabilità della figura giuridica del concorso diretta a punire tali

condotte che alla stessa si sono volute ricondurre.

La necessità di tipizzare la riferibilità di tali condotte nell'ambito del concorso di associazione a delinquere, deriva oltre che dalla riserva di legge espressamente prevista dalla Costituzione in materia penale, dalla esigenza di evitare che la mancanza di una disciplina codicistica della fattispecie incriminatrice in parola lasci un ambito di discrezionalità eccessivamente ampio alla giurisdizione penale, sicché il giudicante continuerebbe a trovarsi quotidianamente dinanzi al dilemma della definizione della soglia della compartecipazione punibile a titolo di concorso, con la conseguente, ed ineludibile, possibilità di strumentalizzazioni dell'istituto a fini diversi da quelli della prevenzione dei fatti di criminalità organizzata e della punizione degli effettivi responsabili. Ebbene, le intenzioni di dare certezza ad una figura giuridica suscettibile, e già in concreto più volte oggetto di particolari e gravi strumentalizzazioni, devono trovare compiuta attuazione nel divieto di procedere ad interpretazioni quali quelle praticate fino ad ora. Ed infatti la necessità dell'intervento normativo in parola deve rinvenirsi nella esigenza di evitare che lasciare la soluzione di questa problematica alla magistratura ed alla stessa Corte di cassazione comporti un eccesso indebito di responsabilizzazione dei giudici, che vengono, in tal modo, a trovarsi inevitabilmente sovraesposti al rischio di strumentalizzazione e di delegittimazione politica del loro operato. Occorre evitare che la attuale portata delle disposizioni in oggetto consenta ancora di lasciare un margine così ampio della stessa previsione normativa, che produrrebbe, in concreto l'opposto effetto di legittimare siffatte deprecabili strumentalizzazioni. Sicché se si vuole evitare che la responsabilità della politica criminale passi dal Parlamento alla magistratura, compete al legislatore di fissare i criteri di demarcazione fra la figura dell'associato a delinquere e quella di colui il quale integra differenti condotte criminali. È importante che la figura giuridica oggetto di interpretazione autentica

vada incontro alla massima tipizzazione possibile, riservando alla interpretazione giurisprudenziale ristretti margini esegutici, compatibili con il principio di « divisione dei poteri » che deve improntare l'operato di ogni moderna democrazia. Si suggerisce, pertanto, una interpretazione autentica degli articoli 416, 416-bis e 416-ter del codice penale, in guisa che tale articoli devono essere interpretati nel senso che in essi non sono ricomprese le condotte di cui all'articolo 110 del medesimo codice.

In effetti, a fronte del carattere episodico del contributo causale della condotta posta in essere dall'agente alla realizzazione delle finalità associative, deve evitarsi che possano ritenersi configurabili situazioni di concorso esterno all'associazione rispetto alle quali saranno da escludere quei comportamenti di oggettiva agevolazione di determinati sodalizi criminali da parte di soggetti inconsapevoli della caratura delinquenziale dei propri contraddittori o che, addirittura, vengano in contatto con siffatta realtà associativa *una tantum*, anche in virtù della loro attività professionale, sia essa di carattere imprenditoriale o meno, dovendo evidentemente tali condotte ritenersi sussumibili nelle altre eventuali fattispecie di parte speciale e non nel concorso esterno in associazione a delinquere.

2. *Delitti contro la pubblica amministrazione.*

Si è inteso procedere a una complessiva rivalutazione, nell'ambito dei delitti posti in essere dai pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, dei rapporti sussistenti tra figure di reato indubbiamente omogenee.

In particolare, con riferimento al delitto di concussione, è apparso opportuno chiarire come essenziale peculiarità del medesimo non possa non essere considerata quella correlata alla « costrizione » che, per effetto di violenza o minaccia posta in essere dal pubblico ufficiale, determina l'agire del privato.

Ciò, anche e soprattutto, alla stregua delle indubbe difficoltà, sia dottrinarie che

giurisprudenziali, di individuare una nozione di « induzione » che, in contrapposizione alla costrizione, sia comunque correlata all'abuso della qualità o delle funzioni.

Difficoltà che, quindi, per quanto relativa alla concussione per induzione, determinava spesso, ripiegandosi sull'equazione induzione-inganno, una inammissibile sovrapposizione rispetto a figure di reato affatto distinte (è il caso, soprattutto, della truffa aggravata dall'abuso dei poteri, o con violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione).

Contestualmente, è apparso opportuno rilevare normativamente che, ponendosi quale elemento essenziale del delitto di corruzione il mercimonio che accompagna (e, in molti casi, addirittura, ne costituisce addirittura movente) l'agire del pubblico ufficiale, niente sembra poter escludere la legittimità di una riconduzione alla corruzione della peculiare ipotesi in cui il pubblico ufficiale si determini alla violazione di legge o ad altro contegno abusivo per realizzare in suo favore un ingiusto vantaggio patrimoniale.

Proprio nella prospettiva indicata e in relazione alla necessità di distinguere le diverse fattispecie, « ridisegnandole », si è anche inteso diversamente considerare dal punto di vista sanzionatorio, qualificandole espressamente quali ipotesi aggravate, tutte quelle nelle quali, invece, si determini accordo tra privato e pubblico ufficiale, atteggiando diversamente e più gravemente la pena a seconda del tipo di funzione presa in considerazione.

Peraltro, in ragione del bene giuridico tutelato dal reato di corruzione e, soprattutto della diversità di « posizione di partenza » caratterizzante da un lato il pubblico ufficiale e, dall'altro, il privato, è apparso altresì opportuno, anche alla stregua della sicura individuazione dottrina e giurisprudenziale, nell'ambito dell'accordo corruttivo, dell'agire del privato quale ipotesi autonoma di reato, distinguere anche a livello sanzionatorio il tipo di intervento afflittivo, non apparendo conforme a logica e a giustizia punire in eguale misura i due diversi soggetti.

Di qui, sempre rispetto al fatto del privato, anche una peculiare gradualità di sanzioni che, diversificando tra le varie ipotesi, prevede evidentemente quale fattispecie meno grave quella in cui l'accordo si realizza per l'opera induttiva del pubblico ufficiale cosicché, pur non determinandosi un venir meno della libertà di determinazione del privato, quest'ultimo deve ritenersi comunque, in qualche modo, meno « responsabile » nella lesione del bene giuridico protetto dalla norma.

3. *Ingiuria e diffamazione.*

In tema di reati di ingiuria e diffamazione, accedendo a istanze pressanti provenienti dai diversi settori degli operatori di giustizia che hanno evidenziato, a fronte della assai scarsa rilevanza sociale del fatto, l'incredibile incidenza quantitativa di tali ipotesi, si è anzitutto inteso procedere alla depenalizzazione delle ipotesi di reato non aggravato.

Nella medesima prospettiva, in relazione alle ipotesi aggravate, si è ritenuto

opportuno prevedere la sola pena pecuniaria della multa.

Con particolare riferimento al reato di diffamazione aggravato dall'uso del mezzo della stampa, le peculiari tematiche correlate all'esercizio, ovvero all'abuso dell'esercizio del diritto di cronaca, nel contrasto tra le opposte esigenze della libertà di stampa e quella di tutela dei diritti di personalità, hanno determinato, pur riconoscendosi la necessità di conservare il carattere penale della violazione, la ritenuta opportunità di configurare, da un lato, a ristoro della dignità di chi sia riconosciuto danneggiato dal reato, l'obbligo per il giudice penale di liquidare il danno in favore della costituita parte civile e, dall'altro, a fronte della generalizzata sospensione della pena, una peculiare ipotesi di sospensione condizionata all'effettivo avvenuto ristoro dei pregiudizio civile.

Risarcimento da eseguire nel termine massimo di due mesi dal passaggio in giudicato della sentenza, per conseguire l'estinzione del reato.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. L'articolo 4 della legge 24 marzo 1958, n. 195, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« ART. 4 — (*Composizione della sezione disciplinare*). — 1. La cognizione dei procedimenti disciplinari a carico dei magistrati è attribuita ad una sezione disciplinare, composta da cinque componenti effettivi e da tre supplenti tra i componenti eletti dal Parlamento e presieduta dal vicepresidente.

2. Nell'ipotesi in cui il Presidente della Repubblica assuma la presidenza della sezione disciplinare, resta escluso il vicepresidente.

3. Le funzioni di pubblico ministero presso la sezione disciplinare sono esercitate dal procuratore generale presso la Corte di cassazione ».

ART. 2.

1. I titoli I e II dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:

« TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I

DEGLI ORGANI GIUDIZIARI

ART. 1. (*Dei giudici*). — 1. La giustizia, nelle materie civile e penale, è amministrata:

- a) dal giudice di pace;
- b) dal giudice;

- c) dal tribunale;
- d) dalla corte di appello;
- e) dalla corte di cassazione;
- f) dal giudice collegiale per i minorenni;
- g) dal magistrato di sorveglianza;
- h) dal giudice collegiale di sorveglianza.

2. Sono regolate da leggi speciali le giurisdizioni amministrative ed ogni altra giurisdizione speciale nonché le giurisdizioni per i reati militari.

ART. 2. (*Del pubblico ministero*). — 1. Presso la Corte di cassazione, le corti di appello, i tribunali, i giudici monocratici, ed i giudici collegiali per i minorenni è costituito l'ufficio del pubblico ministero.

ART. 3. (*Cancellerie e segreterie giudiziarie. Ufficiali ed uscieri giudiziari*). — 1. Ogni corte, tribunale ed ufficio del giudice di pace ha una cancelleria ed ogni ufficio del pubblico ministero ha una segreteria. L'ufficio di cancelleria o di segreteria può essere costituito anche presso le sezioni distaccate di cui alla tabella B annessa al presente ordinamento.

2. Alle corti, ai tribunali ed ai giudici sono addetti ufficiali giudiziari, aiutanti ufficiali giudiziari e coadiutori degli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti. Tale personale può essere addetto anche alle sezioni distaccate di cui alla tabella B annessa al presente ordinamento. Negli uffici del giudice di pace le funzioni di ufficiale giudiziario sono esercitate dai messi di conciliazione, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1946, n. 122, e successive modificazioni.

3. Il personale e gli uffici delle cancellerie e segreterie giudiziarie, gli ufficiali giudiziari e gli uscieri giudiziari sono regolati da leggi particolari.

ART. 4. (*Ordine giudiziario*). 1. L'ordine giudiziario è costituito dagli uditori, dai giudici degli organi collegiali o monocratici e delle corti e dai pubblici ministeri.

2. Appartengono all'ordine giudiziario come magistrati onorari i giudici di pace, i giudici onorari, i vice procuratori, gli esperti del giudice collegiale e della sezione di corte di appello per i minorenni ed, inoltre, i giudici popolari della corte di assise nell'esercizio delle loro funzioni giudiziarie.

3. Il personale delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie fa parte dell'ordine giudiziario.

4. Gli ufficiali giudiziari sono ausiliari dell'ordine giudiziario.

ART. 5. (*Organici e sedi giudiziarie*). — 1. Il numero, le sedi, le circoscrizioni territoriali degli uffici giudiziari indicati nel comma 1 dell'articolo 1 ed il ruolo organico della magistratura sono determinati dalle tabelle allegate al presente ordinamento, fatta eccezione per i giudici di pace.

ART. 6. (*Provvedimenti del pubblico ministero*). — 1. Qualsiasi provvedimento di attuazione delle disposizioni di cui al presente ordinamento, relative alla costituzione di sezioni ed alla ripartizione dei giudici e dei pubblici ministeri tra i diversi uffici della stessa sede, nonché i provvedimenti relativi alle applicazioni, alle sostituzioni ed alle supplenze di giudici e pubblici ministeri, sono emanati con decreto del Ministro della giustizia, salvo che non sia diversamente stabilito.

ART. 7. (*Tabelle degli uffici giudicanti*). — 1. La ripartizione degli uffici giudiziari di cui all'articolo 1 in sezioni, la destinazione dei singoli magistrati alle sezioni e alle corti di assise, l'assegnazione alle sezioni dei presidenti, la designazione dei magistrati che hanno la direzione di sezioni a norma dell'articolo 36, comma 2, l'attribuzione degli incarichi di cui agli articoli 37 e 39, comma 2, il conferimento delle specifiche attribuzioni processuali in-

dividuate dalla legge e la formazione dei collegi giudicanti sono stabiliti ogni biennio con decreto del Ministro della giustizia in conformità delle deliberazioni del Consiglio superiore della magistratura assunte sulle proposte dei presidenti delle corti di appello, sentiti i consigli giudiziari. Decorso il biennio, l'efficacia del decreto è prorogata fino a che non sopravvenga un altro decreto.

2. Le deliberazioni di cui al comma 1 sono adottate dal Consiglio superiore della magistratura, valutate le eventuali osservazioni formulate dal Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 11, comma 2, della legge 24 marzo 1958, n. 195, e possono essere variate nel corso del biennio per sopravvenute esigenze degli uffici giudiziari, sulle proposte dei presidenti delle corti di appello, sentiti i consigli giudiziari. I provvedimenti in via di urgenza, concernenti le tabelle, adottati dai dirigenti degli uffici sulla assegnazione dei magistrati, sono immediatamente esecutivi, salva la deliberazione del Consiglio superiore della magistratura per la relativa variazione tabellare.

3. Per quanto riguarda la Corte suprema di cassazione il Consiglio superiore della magistratura delibera sulla proposta del primo presidente della stessa Corte. Al fine di assicurare un più adeguato funzionamento degli uffici giudiziari sono istituite le tabelle infradistrettuali degli uffici requirenti e giudicanti che ricomprendono tutti i magistrati, ad eccezione dei capi degli uffici.

4. Il Consiglio superiore della magistratura individua gli uffici giudiziari che rientrano nella medesima tabella infradistrettuale e ne dà immediata comunicazione al Ministro della giustizia per l'emanazione del relativo decreto.

5. L'individuazione delle sedi da ricomprendere nella medesima tabella infradistrettuale è operata sulla base dei seguenti criteri:

a) l'organico complessivo degli uffici ricompresi non deve essere inferiore alle quindici unità per gli uffici giudicanti;

b) le tabelle infradistrettuali dovranno essere formate privilegiando l'accorpamento tra loro degli uffici con organico fino ad otto unità se giudicanti e fino a quattro unità se requirenti;

c) nelle esigenze di funzionalità degli uffici si deve tener conto delle cause di incompatibilità funzionali dei magistrati;

d) si deve tener conto delle caratteristiche geomorfologiche dei luoghi e dei collegamenti viari, in modo da determinare il minor onere per l'erario.

6. I giudici e i pubblici ministeri possono essere assegnati anche a più uffici aventi la medesima attribuzione o competenza, ma la sede di servizio principale, ad ogni effetto giuridico ed economico, è l'ufficio del cui organico gli stessi fanno parte. La supplenza infradistrettuale non opera per le assenze o impedimenti di durata inferiore a sette giorni.

7. Per la formazione ed approvazione delle tabelle di cui al comma 4, si osservano le procedure previste dal comma 2.

ART. 8. (*Criteri per l'assegnazione degli affari e la sostituzione dei giudici impediti*).

— 1. L'assegnazione degli affari alle singole sezioni ed ai singoli collegi e giudici è effettuata secondo criteri obiettivi e predeterminati che consentono di stabilire sin dal momento della iscrizione della notizia di reato nell'apposito registro, quali saranno i giudici assegnatari del fascicolo nel corso del procedimento. Tali criteri sono indicati in via generale dal Consiglio superiore della magistratura ed approvati contestualmente alle tabelle degli uffici e con la medesima procedura. Nel determinare i criteri per l'assegnazione degli affari penali al giudice per le indagini preliminari, il Consiglio superiore della magistratura stabilisce la concentrazione, ove possibile, in capo allo stesso giudice dei provvedimenti relativi al medesimo procedimento e la designazione di un giudice diverso per lo svolgimento delle funzioni di giudice dell'udienza preliminare. Qualora il dirigente dell'ufficio o il presidente della sezione revochino la pre-

cedente assegnazione ad una sezione o ad un collegio o ad un giudice, copia del relativo provvedimento motivato viene comunicata al presidente della sezione e al magistrato interessato.

2. Il Consiglio superiore della magistratura stabilisce altresì i criteri per la sostituzione del giudice astenuto, ricusato o impedito.

3. Il Consiglio superiore della magistratura determina i criteri generali per l'organizzazione degli uffici del pubblico ministero e per l'eventuale ripartizione di essi in gruppi di lavoro.

ART. 9. (*Potestà di polizia dei giudici*). —

1. Ogni giudice, nell'esercizio delle sue funzioni, può richiedere, quando occorre, l'intervento della forza pubblica e può prescrivere tutto ciò che è necessario per il sicuro e ordinato compimento degli atti ai quali procede.

ART. 10. (*Potestà dei pubblici ministeri di richiedere la forza pubblica*). — 1. I pubblici ministeri hanno, nell'esercizio delle loro funzioni, il diritto di richiedere direttamente l'intervento della forza pubblica.

CAPO II

DELLE INCOMPATIBILITÀ

ART. 11. (*Incompatibilità di funzioni*). —

1. I giudici e i pubblici ministeri non possono assumere impieghi od uffici pubblici o privati, ad eccezione di quelli di amministratore gratuito di istituzioni pubbliche di beneficenza. Non possono esercitare industrie o commerci, né qualsiasi libera professione.

2. Salvo quanto disposto dal primo comma dell'articolo 61 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, non possono, inoltre, accettare incarichi di qualsiasi specie né possono assumere le funzioni di arbitro.

ART. 12. (*Incompatibilità speciali per i primi presidenti, i presidenti aggiunti della corte di cassazione, i presidenti delle corti di appello e i procuratori generali della Repubblica*). — 1. I primi presidenti, i presidenti aggiunti della corte di cassazione, i presidenti delle corti di appello ed i procuratori generali della Repubblica non possono assumere alcun incarico fuori della residenza, tranne quelli ad essi attribuiti da leggi e regolamenti o quelli conferiti con decreto del Presidente della Repubblica.

ART. 13. (*Incompatibilità di sede per parentela o affinità con professionisti*). — 1. I giudici e i pubblici ministeri delle corti di appello dei giudici monocratici e dei giudici collegiali non possono appartenere ad uffici giudiziari nelle sedi nelle quali i loro parenti fino al secondo grado, o gli affini in primo grado, sono iscritti negli albi professionali di avvocato, né, comunque, ad uffici giudiziari avanti i quali i loro parenti od affini nei gradi indicati esercitano abitualmente la professione di avvocato.

ART. 14. (*Incompatibilità per vincoli di parentela o di affinità tra magistrati della stessa sede*). — 1. I giudici che hanno tra loro vincoli di parentela o di affinità fino al terzo grado non possono far parte della stessa corte o dello stesso tribunale o dello stesso ufficio. I pubblici ministeri che si trovano nelle medesime condizioni non possono far parte della stessa procura della Repubblica.

2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica quando, per il numero dei componenti il collegio o l'ufficio giudiziario, sia da escludere qualsiasi intralcio al regolare andamento del servizio.

3. Non possono far parte come giudici dello stesso collegio giudicante nelle corti e negli organi collegiali i parenti e gli affini sino al quarto grado incluso.

CAPO III

DEL GIUDICE DI PACE

ART. 15. (*Istituzione e funzioni del giudice di pace*). — 1. È istituito il giudice di

pace, il quale esercita la giurisdizione in materia civile e penale e la funzione conciliativa in materia civile secondo le norme del presente ordinamento.

2. L'ufficio del giudice di pace è ricoperto da un magistrato onorario appartenente all'ordine giudiziario.

ART. 16. (*Sede degli uffici del giudice di pace*). — 1. Gli uffici del giudice di pace hanno sede in tutti i capoluoghi dei mandamenti esistenti alla data di entrata in vigore della legge 1° febbraio 1989, n. 30.

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della giustizia, sentiti il consiglio giudiziario e i comuni interessati, possono essere istituite sedi distaccate dell'ufficio del giudice di pace in uno o più comuni del mandamento, ovvero in una o più circoscrizioni in cui siano ripartiti i comuni.

3. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della giustizia, sentiti il consiglio giudiziario e i comuni interessati, due o più uffici contigui del giudice di pace possono essere costituiti in un unico ufficio con il limite che la popolazione complessiva risultante dall'accorpamento non superi i cinquantamila abitanti. Nel decreto è designato il comune in cui ha sede l'ufficio del giudice di pace.

ART. 17. (*Ruolo organico e pianta organica degli uffici del giudice di pace*). — 1. Il ruolo organico dei magistrati onorari addetti agli uffici del giudice di pace è fissato in 4.700 posti; entro tale limite, è determinata, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, la pianta organica degli uffici del giudice di pace.

2. In caso di vacanza dell'ufficio del giudice di pace o di impedimento temporaneo del magistrato che ne esercita le funzioni, il presidente del tribunale può affidare temporaneamente la reggenza dell'ufficio al giudice di pace di un ufficio contiguo.

3. Se la vacanza o l'impedimento si protrae per oltre sei mesi, si provvede a nuova nomina ai sensi dell'articolo 18.

ART. 18. (*Nomina dell'ufficio*). — 1. I magistrati onorari chiamati a ricoprire l'ufficio del giudice di pace sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio superiore della magistratura, su proposta formulata dal consiglio giudiziario territorialmente competente, integrato da cinque rappresentanti designati, d'intesa tra loro, dai consigli dell'ordine degli avvocati del distretto di corte d'appello.

2. Ai fini previsti dal comma 1, il presidente della corte d'appello, almeno sei mesi prima che si verificano vacanze nella pianta organica degli uffici del giudice di pace ovvero al verificarsi della vacanza, richiede ai sindaci dei comuni interessati di dare notizia delle vacanze medesime mediante affissione nell'albo pretorio ed ogni altra forma di pubblicità ritenuta idonea, con invito alla presentazione, entro due mesi, di una domanda, corredata dei documenti occorrenti per provare il possesso dei requisiti necessari per la nomina, dei titoli di preferenza e di una dichiarazione dell'insussistenza delle cause di incompatibilità previste dalla legge.

3. Il presidente della corte d'appello, ricevute le domande degli interessati corredate dei relativi documenti, le trasmette al consiglio giudiziario. Il consiglio giudiziario formula le motivate proposte sulla base delle domande ricevute e degli elementi acquisiti, indicando, se possibile, in via prioritaria una terna di nomi scelti fra coloro che sono in possesso dei titoli di preferenza di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 19.

4. Le domande degli interessati, i relativi documenti e le proposte del consiglio giudiziario sono trasmessi dal presidente della corte d'appello al Consiglio superiore della magistratura.

5. Il magistrato onorario chiamato a ricoprire le funzioni di giudice di pace assume possesso dell'ufficio entro due mesi dalla nomina.

6. In sede di prima applicazione il magistrato onorario chiamato a ricoprire le funzioni di giudice di pace assume possesso dell'ufficio nel termine stabilito dal Ministro della giustizia.

7. In sede di prima applicazione il Consiglio superiore della magistratura adotta la deliberazione di cui al comma 1 entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

ART. 19. (*Requisiti per la nomina e titoli preferenziali*). — 1. Per la nomina a giudice di pace sono richiesti i seguenti requisiti:

- a) essere cittadino italiano;
- b) avere l'esercizio dei diritti civili e politici;
- c) non avere riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzione, e non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza;
- d) avere idoneità fisica e psichica;
- e) avere età non inferiore a trenta anni e non superiore a settanta anni, ovvero non superiore a settanta anni senza alcun limite minimo di età se notai;
- f) avere la residenza in un comune della circoscrizione del tribunale dove ha sede l'ufficio del giudice di pace;
- g) avere il possesso della laurea in giurisprudenza;
- h) avere cessato, o impegnarsi a cessare prima dell'assunzione delle funzioni di giudice di pace, l'esercizio di qualsiasi attività lavorativa dipendente pubblica o privata.

2. Il requisito di cui alla lettera f) del comma 1 non è richiesto nei confronti di coloro che esercitano la professione forense o le funzioni notarili.

3. Accertati i requisiti di cui al comma 1, la nomina deve cadere su persone capaci di assolvere degnamente, per indipendenza e prestigio acquisito e per esperienza giuridica e culturale maturata, le funzioni di magistrato onorario.

4. Costituiscono titoli di preferenza per la nomina l'esercizio, anche pregresso:

a) delle funzioni giudiziarie, anche onorarie;

b) della professione forense ovvero delle funzioni notarili;

c) dell'insegnamento di materie giuridiche nelle università;

d) delle funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria.

5. A parità di possesso dei requisiti e dei titoli di cui ai commi 1, 3 e 4, sono prioritariamente nominati coloro che hanno esercitato le funzioni di giudice conciliatore o di vice conciliatore.

6. In caso di nomina condizionata alla cessazione dell'attività, questa deve avvenire, a pena di decadenza, anche in deroga ai termini di preavviso previsti dalle leggi relative ai singoli impieghi, entro due mesi dalla nomina.

ART. 20. (*Corsi per i giudici di pace*). — 1.

Il consiglio giudiziario può organizzare, secondo le esigenze degli uffici esistenti nel distretto, corsi di aggiornamento professionale per giudici di pace, avvalendosi della collaborazione di magistrati e di personale delle qualifiche dirigenziali delle cancellerie e segreterie giudiziarie del distretto medesimo, di avvocati e di docenti universitari. I corsi sono organizzati a livello di circondario di tribunale, hanno cadenza annuale e non possono avere durata superiore a venti giorni anche non consecutivi.

2. Il presidente della corte d'appello può organizzare analoghi corsi per il personale di cancelleria e ausiliario.

3. Il personale docente, fissato in tre unità per i corsi di aggiornamento professionale del giudice di pace e in due unità per quelli del personale di cancelleria e ausiliario, è di regola prescelto fra persone che prestano servizio o svolgono la loro attività nel circondario del tribunale.

4. A ciascuna unità del personale docente di cui al comma 3 è corrisposto un gettone di presenza giornaliera nella misura di 15,50 euro.

5. Il consiglio giudiziario e il presidente della corte d'appello, nell'ambito delle ri-

spettive competenze, predispongono altresì mezzi per l'informazione e l'aggiornamento dei giudici di pace e del personale di cancelleria e ausiliario.

ART. 21. (*Ammissione anticipata ai corsi*). — 1. Intervenuta la delibera di nomina del Consiglio superiore della magistratura, i giudici di pace possono essere ammessi ai corsi anche prima dell'assunzione delle funzioni.

ART. 22. (*Corsi di specializzazione professionale*). — 1. Il Ministro della giustizia e il Consiglio superiore della magistratura organizzano corsi di specializzazione professionale, di durata non inferiore a tre mesi, per i giudici di pace nominati in sede di prima applicazione, nei limiti di disponibilità del bilancio.

ART. 23. (*Durata dell'ufficio. Conferma. Ulteriore nomina*). — 1. Il magistrato onorario che esercita le funzioni di giudice di pace dura in carica cinque anni e, al termine, può essere confermato una sola volta per uguale periodo.

2. Per la conferma non è richiesto il requisito del limite massimo di età previsto dall'articolo 19, comma 1, lettera e). Tuttavia l'esercizio delle funzioni non può essere protratto oltre il settantacinquesimo anno di età.

3. Una ulteriore nomina non è consentita se non siano decorsi quattro anni dalla cessazione del precedente incarico.

ART. 24. (*Incompatibilità*). — 1. Non possono essere giudici di pace:

a) i membri del Parlamento, i consiglieri regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, i componenti dei comitati di controllo sugli atti degli enti locali e delle loro sezioni;

b) gli ecclesiastici e i ministri di qualunque confessione religiosa;

c) coloro che ricoprono o hanno ricoperto nell'anno precedente alla nomina incarichi direttivi o esecutivi nei partiti politici.

ART. 25. (*Limiti all'esercizio della professione forense*). — 1. Gli avvocati che svolgono le funzioni di giudice di pace non

possono esercitare la professione forense dinanzi all'ufficio del giudice di pace al quale appartengono e non possono rappresentare, assistere o difendere le parti di procedimenti svolti dinanzi al medesimo ufficio, nei successivi gradi di giudizio.

ART. 26. (*Decadenza e dispensa*). — 1. I magistrati onorari che esercitano le funzioni di giudice di pace decadono dall'ufficio quando viene meno taluno dei requisiti necessari per essere ammessi alle funzioni giudiziarie o per dimissioni volontarie o quando sopravviene una causa di incompatibilità.

2. I magistrati onorari che esercitano le funzioni di giudice di pace sono dispensati dall'ufficio per infermità che impedisca in modo definitivo l'esercizio delle funzioni o per ogni impedimento che si protragga oltre sei mesi.

3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio superiore della magistratura.

ART. 27. (*Doveri e controlli disciplinari*). — 1. Il magistrato onorario che esercita le funzioni di giudice di pace è tenuto alla osservanza dei doveri previsti per i magistrati ordinari. Ha inoltre l'obbligo di astenersi, oltre che nei casi di cui all'articolo 51 del codice di procedura civile, in ogni caso in cui abbia avuto o abbia rapporti di lavoro autonomo ovvero di collaborazione con una delle parti.

2. Si applicano le disposizioni in tema di responsabilità disciplinare dei magistrati ordinari, in quanto compatibili.

TITOLO II DEI GIUDICI

CAPO I DEL GIUDICE MONOCRATICO

SEZIONE I DEL GIUDICE MONOCRATICO CIRCONDARIALE

ART. 28. (*Sede del giudice monocratico*). — 1. Il giudice monocratico ha sede nei luoghi in cui è istituito il tribunale.

ART. 29. (*Composizione dell'ufficio*). — 1. L'ufficio del giudice monocratico è diretto dal giudice titolare e ad esso sono addetti più magistrati.

2. L'ufficio può essere suddiviso in sezioni, a dirigere ciascuna delle quali è nominato un presidente.

3. All'ufficio possono essere addetti giudici onorari.

ART. 30. (*Nomina dei giudici onorari. Incompatibilità*). — 1. I giudici onorari sono nominati con decreto del Ministro della giustizia, in conformità alla deliberazione del Consiglio superiore alla magistratura, su proposta del consiglio giudiziario competente per territorio, integrato, a tale fine, da cinque rappresentanti designati, d'intesa tra loro, dai consigli dell'ordine degli avvocati del distretto di corte d'appello.

2. Si applicano le disposizioni degli articoli 19 e 24.

3. Il giudice onorario non può assumere l'incarico di consulente, perito o interprete nei procedimenti che si svolgono dinanzi agli uffici giudiziari compresi nel circondario presso il quale esercita le funzioni giudiziarie.

ART. 31. (*Durata dell'ufficio*). — 1. La nomina a giudice onorario ha la durata di cinque anni. Il titolare può essere confermato.

2. Alla scadenza del quinquennio, il consiglio giudiziario, nella composizione integrata prevista dall'articolo 30, comma 1, esprime un giudizio di idoneità alla continuazione dell'esercizio delle funzioni sulla base di ogni elemento utile, compreso l'esame a campione dei provvedimenti. Il giudizio di idoneità costituisce requisito necessario per la conferma.

ART. 32. (*Cessazione, decadenza e revoca dell'ufficio*). — 1. Il giudice onorario cessa dall'ufficio:

a) per compimento del settantaduesimo anno di età;

b) per scadenza del termine di durata della nomina o della conferma;

c) per dimissioni, a decorrere dalla data di comunicazione del provvedimento di accettazione.

2. Il giudice onorario decade dall'ufficio:

a) se non assume le sue funzioni entro due mesi dalla comunicazione del provvedimento di nomina o nel termine più breve eventualmente fissato dal Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 18;

b) se non esercita volontariamente le funzioni inerenti all'ufficio;

c) se viene meno uno dei requisiti necessari per la nomina o sopravviene una causa di incompatibilità.

3. Il giudice onorario è revocato dall'ufficio in caso di inosservanza dei doveri inerenti al medesimo.

4. La cessazione, la decadenza o la revoca dall'ufficio sono dichiarate o disposte con le stesse modalità previste per la nomina.

ART. 33. (*Doveri e diritti del giudice onorario*). — 1. Il giudice onorario è tenuto all'osservanza dei doveri previsti per i giudici ordinari, in quanto compatibili.

2. Al giudice onorario competono esclusivamente le indennità e gli altri diritti espressamente attribuiti dalla legge con specifico riferimento al rapporto di servizio onorario.

ART. 34. (*Funzione e competenza del giudice monocratico*). — 1. Il giudice monocratico:

a) esercita la giurisdizione in primo grado in materia civile;

b) esercita la giurisdizione in primo grado in materia penale;

c) esercita nei modi stabiliti dalla legge le altre funzioni ad esso deferite.

ART. 35. (*Funzioni dei giudici ordinari ed onorari addetti al giudice monocratico*). — 1. I giudici ordinari ed onorari svolgono presso l'organo monocratico il lavoro giu-

diziario loro assegnato dal presidente o, se l'ufficio è costituito in sezioni, dal presidente o altro magistrato che dirige la sezione. I giudici onorari non possono tenere udienza se non nei casi di impedimento o di mancanza dei giudici ordinari.

2. Nell'assegnazione prevista dal comma 1, è seguito il criterio di non affidare ai giudici onorari:

a) nella materia civile, la trattazione di procedimenti cautelari e possessori, fatta eccezione per le domande proposte nel corso della causa di merito o del giudizio petitorio;

b) nella materia penale, le funzioni di giudice per le indagini preliminari e di giudice dell'udienza preliminare, nonché la trattazione di procedimenti relativi a reati per i quali la legge stabilisce una pena detentiva superiore a tre anni di reclusione, determinata a norma dell'articolo 4 del codice di procedura penale.

ART. 36. (*Costituzione delle sezioni*). — 1. Il giudice monocratico può essere costituito in più sezioni. Negli organi monocratici costituiti in sezioni sono biennalmente designate le sezioni alle quali sono devoluti, promiscuamente o separatamente, gli affari civili, gli affari penali nonché, separatamente, le controversie in materia di lavoro e di previdenza e assistenza obbligatorie. In ogni ufficio monocratico costituito in sezioni è istituita una sezione dei giudici incaricati dei provvedimenti previsti dal codice di procedura penale per la fase delle indagini preliminari e per l'udienza preliminare.

2. A ciascuna sezione, nella formazione delle tabelle ai sensi dell'articolo 7, sono destinati giudici nel numero richiesto dalle esigenze di servizio, tenuto conto del numero dei processi pendenti e dell'urgenza della definizione delle controversie.

3. I giudici destinati a ciascuna sezione non possono essere comunque in numero inferiore a cinque. Tale limite non opera per la sezione dei giudici incaricati dei provvedimenti previsti dal codice di pro-

cedura penale per la fase delle indagini preliminari e per l'udienza preliminare.

ART. 37. (*Attribuzioni del presidente*). —
1. Il presidente dirige l'ufficio e, in quelli costituiti in sezioni, distribuisce il lavoro tra sezioni, salvi i compiti del presidente di sezione.

ART. 38. (*Direzione delle sezioni*). — 1.
Negli uffici costituiti in sezioni e nei quali sono istituiti posti di presidente di sezione, la direzione delle sezioni è attribuita ad un presidente di sezione.

2. Negli uffici nei quali non sono istituiti posti di presidente di sezione, dell'organizzazione del lavoro della sezione è incaricato il magistrato designato nelle tabelle formate ai sensi dell'articolo 7.

ART. 39. (*Istituzione dei posti di presidente di sezione*). — 1. Salvo quanto previsto dal comma 2, negli uffici costituiti in sezioni ai quali sono addetti più di dieci giudici ordinari possono essere istituiti posti di presidente di sezione, in numero non superiore a quello determinato dalla proporzione di uno a dieci.

2. Il posto di presidente di sezione può essere comunque istituito, senza l'osservanza dei limiti previsti dal comma 1, per la direzione delle seguenti sezioni, tenuto conto della loro consistenza numerica e delle specifiche esigenze organizzative:

a) sezioni incaricate della trattazione delle controversie in materia di lavoro e di previdenza e assistenza obbligatorie;

b) sezioni dei giudici incaricati dei provvedimenti previsti dal codice di procedura penale per la fase delle indagini preliminari e per l'udienza preliminare.

ART. 40. (*Attribuzioni del presidente di sezione*). — 1. Il presidente di sezione, oltre a svolgere il lavoro giudiziario, dirige la sezione cui è assegnato e, in particolare, sorveglia l'andamento dei servizi di cancelleria ed ausiliari, distribuisce il lavoro

tra i giudici e vigila sulla loro attività, curando anche lo scambio di informazioni della sezione. Collabora, altresì, con il presidente dell'ufficio nell'attività di direzione. Con le tabelle formate ai sensi dell'articolo 7, al presidente di sezione può essere attribuito l'incarico di dirigere più sezioni che trattano materie omogenee, ovvero di coordinare uno o più settori di attività dell'ufficio.

SEZIONE II

DELLE SEZIONI DISTACCATE DEL GIUDICE MONOCRATICO.

ART. 41. (*Sezioni distaccate del giudice monocratico*). — 1. Nei comuni indicati nella tabella B annessa al presente ordinamento sono istituite sezioni distaccate del giudice monocratico con la circoscrizione stabilita per ciascuna di esse.

ART. 42. (*Istituzione, soppressione e modifica della circoscrizione delle sezioni distaccate*). — 1. All'istituzione, alla soppressione ed alla modifica della circoscrizione delle sezioni distaccate si provvede con decreto motivato del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere del Consiglio superiore della magistratura. Il decreto è adottato sulla base di criteri oggettivi ed omogenei, che tengono conto dell'estensione del territorio, del numero degli abitanti, dei sistemi di mobilità, dell'indice di contenzioso in materia civile e penale degli ultimi due anni, della complessità e dell'articolazione delle attività economiche e sociali che si svolgono nel territorio. L'avvio del procedimento è comunicato agli enti locali interessati, ai consigli giudiziari e ai consigli degli ordini degli avvocati. Si osservano le disposizioni degli articoli 7, 8 e 9 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il parere del Consiglio superiore della magistratura è comunicato al Ministro della giustizia entro quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine, il decreto è emanato anche in mancanza del parere.

ART. 43. (*Affari trattati nelle sezioni distaccate*). — 1. Le controversie in materia di lavoro e di previdenza e assistenza obbligatorie sono trattate esclusivamente nella sede principale del giudice monocratico.

2. Nella sede di cui al comma 1 sono altresì svolte, in via esclusiva, le funzioni del giudice per le indagini preliminari e del giudice dell'udienza preliminare.

3. In deroga a quanto previsto dal comma 2, con decreto del Ministro della giustizia, in conformità alla deliberazione del Consiglio superiore della magistratura assunta su proposta del presidente dell'ufficio del giudice monocratico, sentito il consiglio dell'ordine degli avvocati, può essere disposto che nelle sezioni distaccate aventi sede in isole, eccettuate la Sicilia e la Sardegna, siano trattate anche le cause concernenti controversie di lavoro e di previdenza e assistenza obbligatorie.

4. La deroga di cui al comma 3 può essere prevista anche per un tempo determinato in relazione a particolari circostanze.

ART. 44. (*Udienze relative a procedimenti da trattare nella sede principale e nelle sezioni distaccate*). — 1. In considerazione di particolari esigenze, il presidente dell'ufficio, sentite le parti, può disporre che una o più udienze relative a procedimenti civili o penali da trattare nella sede principale siano tenute in una sezione distaccata, o che una o più udienze relative a procedimenti da trattare in una sezione distaccata siano tenute nella sede principale o in altra sezione distaccata. Sentiti il consiglio giudiziario ed il consiglio dell'ordine degli avvocati, il provvedimento può essere adottato anche in relazione a gruppi omogenei di procedimenti.

ART. 45. (*Magistrati assegnati alle sezioni distaccate*). — 1. I magistrati assegnati alle sezioni distaccate possono svolgere funzioni anche presso la sede principale o presso altre sezioni distaccate, secondo criteri determinati con le tabelle previste dall'articolo 7. Nelle sezioni distaccate non sono istituiti posti di presidente di sezione.

CAPO II
DEI TRIBUNALI

SEZIONE I

DEL TRIBUNALE ORDINARIO.

ART. 46. (*Sede del tribunale*). — 1. Il tribunale ha sede in ogni capoluogo determinato dalla tabella A annessa al presente ordinamento.

ART. 47. (*Composizione del tribunale*). — 1. Il tribunale è diretto dal presidente e ad esso sono addetti più giudici. Al tribunale possono essere addetti uno o più presidenti di sezione.

2. Al tribunale possono essere addetti giudici onorari.

3. La nomina dei giudici onorari è regolata dagli articoli da 17 a 23.

ART. 48. (*Funzioni ed attribuzioni del tribunale*). — 1. Il tribunale:

a) esercita la giurisdizione in primo grado e in appello, contro le sentenze pronunciate dal giudice di pace, in materia civile;

b) esercita la giurisdizione in primo grado in materia penale;

c) esercita le funzioni di giudice tutelare;

d) giudica sulla applicazione delle misure di prevenzione personali e patrimoniali;

e) esercita nei modi stabiliti dalla legge le altre funzioni ad esso deferite.

ART. 49. (*Funzioni del tribunale*). — 1. I singoli collegi svolgono il lavoro giudiziario loro assegnato dal presidente o, se l'ufficio è costituito in sezioni, dal presidente o altro magistrato che dirige la sezione.

2. I giudici onorari non possono comporre l'organo collegiale se non nei casi di impedimento o di mancanza dei giudici ordinari.

3. Nell'assegnazione prevista dal comma 1 del presente articolo, qualora giudici onorari compongano il collegio, si applica l'articolo 23, comma 3.

ART. 50. (*Costituzione delle sezioni*). — 1. Il tribunale può essere costituito in più sezioni.

2. Negli organi collegiali costituiti in sezioni si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 24 a 29, in quanto compatibili.

ART. 51. (*Altri criteri per l'istituzione dei posti presidente di sezione*). — 1. Il posto di presidente di sezione può essere comunque istituito, senza l'osservanza dei limiti previsti dalle norme di cui all'articolo 37, comma 1:

a) per la direzione della corte di assise e delle singole sezioni della medesima, quando il numero delle udienze da esse tenute lo richiede;

b) per la direzione delle seguenti sezioni, tenuto conto della loro consistenza numerica e delle specifiche esigenze organizzative:

1) per le sezioni incaricate della trattazione delle controversie in materia di lavoro e di previdenza e assistenza obbligatorie;

2) per le sezioni incaricate degli affari inerenti alle procedure concorsuali.

ART. 52. (*Presidenza dei collegi*). — 1. La presidenza del collegio è assunta dal presidente dell'ufficio o da un presidente di sezione o dal magistrato più elevato in qualifica o dal più anziano dei magistrati di pari qualifica componenti il collegio.

SEZIONE II

DEL TRIBUNALE PER I MINORENNI.

ART. 53. (*Costituzione e giurisdizione del tribunale per i minorenni*). — 1. In ogni sede di appello o di sezione distaccata di corte di appello è costituito un tribunale per i minorenni.

2. Il tribunale per i minorenni ha giurisdizione su tutto il territorio della corte di appello o della sezione di corte di appello, nei limiti di competenza determinati dalla legge.

ART. 54. (*Composizione del tribunale per i minorenni*). — 1. Il tribunale per i minorenni è composto da un magistrato di corte di appello, che lo presiede, da un magistrato del giudice collegiale e da due esperti, un uomo e una donna, aventi i requisiti richiesti dalla legge, ai quali è conferito il titolo di giudice onorario del tribunale per i minorenni. Possono anche essere nominati due o più supplenti.

2. Gli esperti del tribunale per i minorenni sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della giustizia, per un triennio, e possono essere confermati.

ART. 55. (*Giudice monocratico*). — 1. In ogni tribunale per i minorenni uno o più magistrati sono incaricati come giudici singoli dei procedimenti previsti dal codice di procedura penale per la fase delle indagini preliminari. L'organizzazione del lavoro dei predetti giudici è attribuita al più anziano.

2. Nell'udienza predibattimentale, il tribunale per i minorenni giudica composto da un magistrato e da due giudici onorari, un uomo e una donna, dello stesso ufficio.

ART. 56. (*Magistrato di sorveglianza presso il tribunale per i minorenni*). — 1. Le funzioni di magistrato di sorveglianza sono esercitate dal giudice addetto al tribunale per i minorenni.

2. Il presidente del tribunale ordinario, sentito il procuratore della Repubblica, può, con proprio decreto, destinare anche altro giudice, con le stesse funzioni, al tribunale per i minorenni ».

2. L'articolo 69 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, è sostituito dai seguenti:

« ART. 69. (*Funzioni del pubblico ministero*). — 1. Il pubblico ministero esercita le funzioni che la legge gli attribuisce.

ART. 69-bis. (Concorso per l'ammissione nei ruoli di procuratore della Repubblica).

— 1. La nomina a pubblico ministero si consegue mediante concorso per esame.

2. L'esame consiste:

a) in una prova scritta su ciascuna delle seguenti materie:

- 1) diritto civile;
- 2) diritto penale;
- 3) diritto processuale penale;

b) in una prova orale su ciascuna delle seguenti materie:

- 1) diritto civile;
- 2) diritto processuale civile;
- 3) diritto penale;
- 4) diritto processuale penale;
- 5) diritto amministrativo e costituzionale;
- 6) criminologia.

3. Le norme sulle modalità esecutive del concorso e sulla nomina delle commissioni sono quelle stabilite per il concorso di uditore giudiziario.

4. La commissione di esame è nominata dal Consiglio superiore della magistratura ed è composta da un presidente titolare di sezione della Corte di cassazione, che la presiede, da tra magistrati del pubblico ministero di categoria non inferiore a magistrato di corte di appello, da tre giudici in servizio presso la Corte di cassazione, nonchè da sei professori ordinari di materie giuridiche del settore di disciplina relativo alle materie penalistiche. Sono nominati componenti supplenti nello stesso numero.

ART. 69-ter. (Conseguimento della idoneità a procuratore della Repubblica). — 1. I concorrenti che partecipano al concorso di cui all'articolo 69-bis sono classificati secondo il numero totale dei punti riportati.

2. Sono dichiarati idonei allo svolgimento delle funzioni di procuratore della Repubblica, con decreto del Ministro della giustizia, i primi classificati entro il limite

dei posti messi a concorso, non derogabile per alcun motivo.

3. I concorrenti dichiarati idonei sono destinati agli uffici della procura della Repubblica presso il tribunale o presso i giudici monocratici a cui sono assegnati, ove devono compiere un periodo di tirocinio della durata di almeno due anni sotto la sorveglianza del capo dell'ufficio.

4. Il capo dell'ufficio può designare uno o più sostituti per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 3.

5. Al termine del periodo di tirocinio gli idonei sono nominati sostituti procuratori della Repubblica con deliberazione del Consiglio superiore della magistratura, su parere del consiglio giudiziario al quale il capo dell'ufficio riferisce sull'esito del tirocinio.

ART. 69-quater. (Avanzamenti di carriera dei pubblici ministeri). — 1. L'anzianità di servizio dei pubblici ministeri è computata dalla data del decreto di nomina ed è uno dei requisiti per i passaggi della funzione requirente dinanzi alla corte di appello ed alla Corte di cassazione ».

3. L'articolo 70 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« *ART. 70. (Costituzione del pubblico ministero).* — 1. Le funzioni del pubblico ministero sono esercitate dal procuratore generale presso la Corte di cassazione, dai procuratori generali della Repubblica presso le corti di appello, dai procuratori della Repubblica presso i tribunali per i minorenni e dai procuratori della Repubblica presso i tribunali ordinari.

2. Presso le sezioni distaccate di corte di appello le funzioni del procuratore generale sono esercitate dall'avvocato generale dello Stato.

3. I titolari degli uffici del pubblico ministero dirigono l'ufficio cui sono preposti, ne organizzano l'attività ed esercitano personalmente le funzioni attribuite al pubblico ministero dal codice di procedura penale e dalle altre leggi, quando non designano altri magistrati addetti al-

l'ufficio. Possono essere designati più magistrati in considerazione del numero degli imputati o della complessità delle indagini o del dibattimento.

4. Il magistrato designato svolge le funzioni del pubblico ministero con piena autonomia. Il titolare dell'ufficio può sostituirlo esercitando personalmente le funzioni del pubblico ministero, trasmettendo al Consiglio superiore della magistratura copia del provvedimento che ha disposto la sostituzione del magistrato.

5. Ogni magistrato addetto ad una procura della Repubblica che, fuori dell'esercizio delle sue funzioni, viene comunque a conoscenza di fatti che possono determinare l'inizio dell'azione penale o di indagini preliminari, può segnalarli per iscritto al titolare dell'ufficio. Questi, quando non sussistono i presupposti per la richiesta di archiviazione e non intende procedere personalmente, provvede a designare per la trattazione uno o più magistrati dell'ufficio.

6. Quando il procuratore nazionale antimafia o il procuratore generale presso la corte di appello dispone l'avocazione delle indagini preliminari nei casi previsti dalla legge, trasmette copia del relativo decreto motivato al Consiglio superiore della magistratura e ai procuratori della Repubblica interessati.

7. Entro dieci giorni dalla ricezione del provvedimento di avocazione, il procuratore della Repubblica interessato può proporre reclamo al procuratore generale presso la Corte di cassazione. Questi, se accoglie il reclamo, revoca il decreto di avocazione, disponendo la restituzione degli atti ».

4. Dopo l'articolo 72 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

« ART. 72-bis. (*Delegati dal procuratore della Repubblica nel procedimento penale davanti al giudice di pace*). — 1. Nei procedimenti penali davanti al giudice di pace, le funzioni di pubblico ministero possono essere svolte, su delega del pro-

curatore della Repubblica presso il tribunale ordinario:

a) nell'udienza dibattimentale, da auditori giudiziari, da vice procuratori onorari addetti all'ufficio, da ufficiali di polizia giudiziari diversi da coloro che hanno preso parte alle indagini preliminari o da laureati in giurisprudenza che frequentano il secondo anno della scuola biennale di specializzazione per le professioni legali di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive modificazioni;

b) per gli atti del pubblico ministero previsti dall'articolo 577 del codice di procedura penale, da vice procuratori onorari addetti all'ufficio;

c) nei procedimenti in camera di consiglio di cui all'articolo 137 del codice di procedura penale, nei procedimenti di esecuzione ai fini dell'intervento di cui all'articolo 675, comma 2, del medesimo codice, e nei procedimenti di opposizione al decreto del pubblico ministero di liquidazione del compenso ai periti, consulenti tecnici e traduttori ai sensi dell'articolo 11 della legge 8 luglio 1980, n. 139, da vice procuratori onorari addetti all'ufficio.

2. Nei casi indicati nel comma 1, la delega è conferita in relazione ad una determinata udienza o a un singolo procedimento.

3. La delega è revocabile nei soli casi in cui il codice di procedura penale prevede la sostituzione del pubblico ministero.

4. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 162, commi 1, 3 e 4, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 ».

5. L'articolo 190 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, è abrogato.

6. Gli articoli da 1 a 10 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, sono abrogati.

ART. 3.

1. L'articolo 5 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« ART. 5. (*Competenza della corte di assise*). — 1. La corte di assise è competente:

a) per i delitti di cui alla legge 22 dicembre 1975, n. 685, e successive modificazioni, per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a ventiquattro anni;

b) per i delitti consumati previsti dagli articoli 579, 580, 584, 600, 601, 602, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-sexies, 609-octies e 609-nonies del codice penale;

c) per ogni delitto doloso se dal fatto è derivata la morte di una o più persone;

d) per i delitti previsti dalle leggi di attuazione della XII disposizione finale della Costituzione, dalla legge 9 ottobre 1967, n. 962, dal decreto legislativo 14 febbraio 1948, n. 43, dal decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, e dal titolo I del libro II del codice penale, sempre che per tali delitti sia stabilita la pena della reclusione non inferiore nel massimo a dieci anni ».

2. L'articolo 6 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« ART. 6. (*Competenza del tribunale*). — 1. Il tribunale è competente per tutti i reati che non appartengono alla competenza della corte di assise, del giudice monocratico o del giudice di pace.

2. Il tribunale è altresì competente per i reati contro la pubblica amministrazione e contro l'amministrazione della giustizia perseguibili d'ufficio ».

3. L'articolo 7 del codice di procedura penale è sostituito dai seguenti:

« ART. 7. (*Competenza del giudice monocratico*). — 1. Il giudice monocratico è competente per tutti i reati puniti con la

pena detentiva inferiore nel massimo a cinque anni e che non sono attribuiti alla competenza del giudice di pace.

2. Il giudice monocratico è altresì competente per i reati di cui all'articolo 648 del codice penale, e all'articolo 73, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

ART. 7-bis. (*Competenza del giudice di pace*). — 1. Il giudice di pace è competente per tutti i reati puniti con pena detentiva non superiore nel massimo a tre anni.

2. Il giudice di pace è altresì competente:

a) per i delitti consumati o tentati previsti dagli articoli 581, 582, limitatamente alle fattispecie di cui al secondo comma perseguibili a querela di parte, 590, limitatamente alle fattispecie perseguibili a querela di parte e ad esclusione delle fattispecie connesse alla colpa professionale e dei fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale quando, nei casi citati, derivi una malattia di durata superiore a venti giorni, 593, commi primo e secondo, 594, 595, commi primo e secondo, 612, primo comma, 626, 627, 631, salvo che ricorra l'ipotesi di cui all'articolo 639-bis, 632, salvo che ricorra l'ipotesi di cui all'articolo 639-bis, 633, primo comma, salvo che ricorra l'ipotesi di cui all'articolo 639-bis, 635, primo comma, 636, salvo che ricorra l'ipotesi di cui all'articolo 639-bis, 637, 638, primo comma, 639 e 647 del codice penale;

b) per le contravvenzioni previste dagli articoli 689, 690, 691, 726 e 731 del codice penale;

c) per i delitti, consumati o tentati, e per le contravvenzioni previsti dall'articolo 1094 del codice della navigazione.

2. La competenza per i reati di cui al comma 1 del presente articolo e per i reati già attribuiti alla competenza del giudice di pace ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e successive modificazioni, è tuttavia del tribunale se ricorre

una o più delle circostanze previste dagli articoli 1 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e 3 del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205.

3. Rimane ferma la competenza del tribunale per i minorenni.

4. Il procedimento dinanzi al giudice di pace è regolato dalle disposizioni speciali e per tutto quanto da queste non previste dalle norme del presente codice ».

4. All'articolo 11 del codice di procedura penale, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

« 3-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nei procedimenti nei quali l'avvocato iscritto all'albo del consiglio dell'ordine che ha sede nel distretto dell'autorità giudiziaria procedente, assume la qualità di imputato o di persona offesa dal reato ».

5. Dopo l'articolo 11-bis del codice di procedura penale è inserito il seguente:

« ART. 11-ter. (*Casi di connessione davanti al giudice di pace*) — 1. Davanti al giudice di pace si ha connessione di procedimenti:

a) se il reato per cui si procede è stato commesso da più persone in concorso o cooperazione fra loro;

b) se una persona è imputata di più reati commessi con una sola azione od omissione ».

6. Dopo l'articolo 15 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

« ART. 15-bis. (*Competenza per materia determinata dalla connessione per i reati del giudice di pace*) — 1. Tra procedimenti di competenza del giudice di pace e procedimenti di competenza di altro giudice, si ha connessione solo nel caso di persona

imputata di più reati commessi con una sola azione od omissione.

2. Se alcuni dei procedimenti connessi appartengono alla competenza del giudice di pace e altri a quella della corte di assise o del tribunale, è competente per tutti il giudice superiore.

3. La connessione non opera se non è possibile la riunione dei processi, né tra procedimenti di competenza del giudice di pace e procedimenti di competenza di un giudice speciale ».

7. Dopo l'articolo 16 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

« ART. 16-bis. (*Competenza per territorio determinata dalla connessione per i reati del giudice di pace*) — 1. Nei casi previsti dall'articolo 15-bis, se i reati sono stati commessi in luoghi diversi, la competenza per territorio appartiene per tutti al giudice di pace del luogo in cui è stato commesso il primo reato. Se non è possibile determinare in tal modo la competenza, questa appartiene al giudice di pace del luogo in cui è iniziato il primo dei procedimenti connessi ».

8. Dopo l'articolo 18 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

« ART. 18-bis. (*Riunione e separazione dei processi pendenti dinanzi al giudice di pace*) — 1. Nei casi previsti dall'articolo 19, prima di procedere all'udienza di comparizione, il giudice di pace può ordinare la riunione dei processi, quando questa non pregiudica la rapida definizione degli stessi.

2. Anche fuori dei casi previsti dall'articolo 19, il giudice di pace può ordinare la riunione dei processi quando i reati sono commessi da più persone in danno reciproco le une delle altre o quando più persone con condotte indipendenti hanno determinato l'evento o quando una persona è imputata di più reati commessi con più azioni od omissioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, ovvero ogni volta in cui ciò giovi alla celerità e alla completezza dell'accertamento.

3. Prima di procedere all'udienza di comparizione e, comunque, non oltre la dichiarazione di apertura del dibattimento, il giudice di pace ordina la separazione dei processi, qualora ritenga che la riunione possa pregiudicare il tentativo di conciliazione, ovvero la rapida definizione di alcuni fra i processi riuniti ».

9. L'articolo 21 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« ART. 21. (*Incompetenza*) — 1. L'incompetenza per materia è rilevata, anche di ufficio, in ogni stato e grado del processo, salvo quanto previsto dal comma 2 del presente articolo e dall'articolo 23, comma 2.

2. L'incompetenza per territorio e per connessione è rilevata entro il termine previsto dall'articolo 491, comma 1 ».

10. L'articolo 22 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« ART. 22. (*Incompetenza dichiarata dal giudice per le indagini preliminari*) — 1. Nel corso delle indagini preliminari il giudice, quando rileva la propria incompetenza per qualsiasi causa, pronuncia ordinanza e dispone la restituzione degli atti al pubblico ministero.

2. Dopo la chiusura delle indagini preliminari il giudice, quando rileva la propria incompetenza per qualsiasi causa, la dichiara con sentenza e ordina la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il giudice competente ».

11. L'articolo 23 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« ART. 23. (*Incompetenza dichiarata nel dibattimento di primo grado*) — 1. Se nel dibattimento di primo grado il giudice rileva che il processo appartiene alla competenza di altro giudice, dichiara con sentenza la propria incompetenza per qualsiasi causa e ordina la trasmissione degli atti al pubblico ministero.

2. Se il reato appartiene alla cognizione di un giudice di competenza inferiore, l'incompetenza è rilevata o eccepita, a

pena di decadenza, entro il termine stabilito dall'articolo 491, comma 1. Il giudice, se ritiene la propria incompetenza, provvede a norma del comma 1 ».

12. Dopo l'articolo 23 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

« ART. 23-bis. (*Competenza del giudice di pace dichiarata da altro giudice*) — 1. In ogni stato e grado del processo, se il giudice ritiene che il reato appartiene alla competenza del giudice di pace, lo dichiara con sentenza e ordina la trasmissione degli atti al pubblico ministero. Le prove acquisite dal giudice incompetente sono utilizzabili nel processo davanti al giudice di pace ».

13. L'articolo 24 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« ART. 24. (*Decisioni del giudice di appello sulla competenza*) — 1. Il giudice di appello pronuncia sentenza di annullamento e ordina la trasmissione degli atti al pubblico ministero quando riconosce che il giudice di primo grado era incompetente per materia a norma dell'articolo 23, comma 1, ovvero per territorio o per connessione ».

14. L'articolo 27 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« ART. 27. (*Misure cautelari disposte dal giudice incompetente*) — 1. Le misure cautelari disposte dal giudice che, contestualmente o successivamente, si dichiara incompetente per qualsiasi causa cessano di avere effetto. In ogni altro caso, la misura perde l'efficacia se, entro venti giorni dalla declaratoria di incompetenza, il giudice al quale sono trasmessi gli atti non provvede a norma degli articoli 292, 317 e 321.

2. Il giudice diverso da quello che ha disposto le misure cautelari, nel declinare la propria competenza, dichiara l'inefficacia della misura ».

15. All'articolo 30 del codice di procedura penale, il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. L'ordinanza e la denuncia previste dai commi 1 e 2 non hanno effetto so-

spensivo sui procedimenti in corso, salvo che la Corte di cassazione, su richiesta dalle parti, disponga diversamente ».

16. L'articolo 33 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« ART. 33. (*Capacità del giudice*) — 1. Le condizioni di capacità del giudice e il numero dei giudici necessario per costituire i collegi sono stabiliti dalle leggi di ordinamento giudiziario.

2. Attengono alla capacità del giudice le disposizioni sulla destinazione del giudice agli uffici giudiziari e alle sezioni, sulla formazione dei collegi e sulla assegnazione dei processi a sezioni, collegi e giudici ».

17. L'articolo 34 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« ART. 34. (*Incompatibilità determinata da atti compiuti nel procedimento*) — 1. Il giudice che ha pronunciato o ha concorso a pronunciare sentenza in un grado del procedimento non può esercitare funzioni di giudice negli altri gradi, né partecipare al giudizio di rinvio dopo l'annullamento o al giudizio per revisione.

2. Non può partecipare al giudizio il giudice che ha emesso il provvedimento conclusivo dell'udienza preliminare o ha disposto il giudizio immediato o ha emesso decreto penale di condanna o ha deciso sull'impugnazione avverso la sentenza di non luogo a procedere.

3. È altresì dichiarata l'incompatibilità:

a) a partecipare al giudizio del giudice che ha emesso il provvedimento con il quale ha ordinato al pubblico ministero di formulare l'imputazione;

b) a partecipare al giudizio del giudice che ha rigettato la richiesta di decreto di condanna;

c) a partecipare all'udienza dibattimentale del giudice che ha respinto la richiesta di applicazione di pena concordata per la ritenuta non concedibilità di circostanze attenuanti;

d) a partecipare all'udienza del giudice che ha rigettato la richiesta di applicazione di pena concordata di cui all'articolo 459;

e) a partecipare all'udienza del giudice il quale, per la ritenuta diversità del fatto, sulla base di una valutazione del complesso delle indagini preliminari, ha rigettato la domanda di obiezione;

f) a partecipare all'udienza del giudice che, all'esito di precedente dibattimento riguardante il medesimo fatto storico a carico dello stesso imputato, ha ordinato la trasmissione degli atti al pubblico ministero a norma dell'articolo 521, comma 2;

g) a partecipare all'udienza del giudice per le indagini preliminari che ha applicato una misura cautelare personale nei confronti dell'imputato;

h) a partecipare all'udienza del giudice che, come componente del tribunale di cui all'articolo 309, si è pronunciato sull'ordinanza che dispone una misura cautelare nei confronti dell'indagato o dell'imputato;

i) a partecipare alla definizione anticipata del giudizio e a disporre l'applicazione della pena su richiesta delle parti del giudice per le indagini preliminari che ha disposto una misura cautelare gestionale nonché la modifica, la sostituzione o la revoca di una misura cautelare personale ovvero che ha rigettato una richiesta di applicazione, modifica, sostituzione o revoca di una misura cautelare personale;

l) a partecipare al giudizio dibattimentale del giudice che ha disposto la modifica, la sostituzione o la revoca di una misura cautelare personale ovvero che ha rigettato una richiesta di applicazione, modifica, sostituzione o revoca di una misura cautelare personale;

m) a disporre l'applicazione della pena su richiesta delle parti del giudice che, come componente del tribunale di cui all'articolo 309, si è pronunciato sull'ordinanza che dispone una misura cautelare

personale nei confronti dell'indagato o dell'imputato;

n) a partecipare al giudizio nei confronti di un imputato del giudice che ha pronunciato o concorso a pronunciare una precedente sentenza nei confronti di altri soggetti, nella quale la posizione di quello stesso imputato in ordine alla sua responsabilità penale sia già stata comunque valutata.

4. Chi ha esercitato funzioni di pubblico ministero o ha svolto atti di polizia giudiziaria o ha prestato ufficio di difensore, di procuratore speciale, di curatore di una parte ovvero di testimone, perito o consulente tecnico o ha proposto denuncia, querela, istanza o richiesta o ha deliberato o ha concorso a deliberare l'autorizzazione a procedere non può esercitare nel medesimo procedimento l'ufficio di giudice ».

18. L'articolo 36 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« ART. 36. (*Astensione*) — 1. Il giudice ha l'obbligo di astenersi:

a) se ha interesse nel procedimento o se alcuna delle parti private o un difensore è debitore o creditore di lui, del coniuge o dei figli;

b) se è tutore, curatore, procuratore o datore di lavoro di una delle parti private ovvero se il difensore, procuratore o curatore di una di dette parti è prossimo congiunto di lui o del coniuge;

c) se ha dato consigli o manifestato il suo parere sull'oggetto del procedimento fuori dell'esercizio delle funzioni giudiziarie;

d) se vi è inimicizia grave fra lui o un suo prossimo congiunto e una delle parti private;

e) se alcuno dei prossimi congiunti di lui o del coniuge è offeso o danneggiato dal reato o parte privata;

f) se un prossimo congiunto di lui o del coniuge svolge o ha svolto funzioni di pubblico ministero;

g) se si trova in taluna delle situazioni di incompatibilità stabilite dagli articoli 41 e 42 e dalle leggi di ordinamento giudiziario;

h) se esistono altre gravi ragioni di convenienza.

2. I motivi di astensione indicati nel comma 1, lettera b), seconda ipotesi, e lettera e), o derivanti da incompatibilità per ragioni di coniugio o affinità, sussistono anche dopo l'annullamento, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio.

3. La dichiarazione di astensione è presentata al presidente della corte o del tribunale, che decide con decreto senza formalità di procedura.

4. Sulla dichiarazione di astensione del giudice, anche di pace, decide il presidente del tribunale; su quella del presidente del tribunale decide il presidente della corte di appello; su quella del presidente della corte di appello decide il presidente della Corte di cassazione ».

19. L'articolo 37 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« ART. 37. (*Ricusazione*) — 1. Il giudice può essere accusato dalle parti:

a) nei casi previsti dall'articolo 36, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f) e g);

b) se nell'esercizio delle funzioni e prima che sia pronunciata sentenza, egli ha manifestato indebitamente il proprio convincimento sui fatti oggetto dell'imputazione.

2. Il giudice ricusato non può pronunciare né concorrere a pronunciare sentenza fino a che non sia intervenuta l'ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la ricusazione, salvo che la dichiarazione riproposta sia fondata sui medesimi motivi ».

20. Il comma 2 dell'articolo 38 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« 2. Qualora la causa di riconsazione sia sorta o sia divenuta nota dopo la scadenza dei termini previsti dal comma 1, la dichiarazione può essere proposta entro tre giorni ».

21. L'articolo 40 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« ART. 40. (*Competenza a decidere sulla riconsazione*) — 1. Sulla riconsazione del giudice di pace decide il tribunale; su quella di un giudice del tribunale o della corte di assise o della corte di assise di appello decide la corte di appello; su quella di un giudice della corte di appello decide una sezione della corte stessa, diversa da quella a cui appartiene il giudice riconsato.

2. Sulla riconsazione di un giudice della Corte di cassazione decide una sezione della Corte, diversa da quella a cui appartiene il giudice riconsato.

3. Non è ammessa la riconsazione dei giudici chiamati a decidere sulla riconsazione ».

22. L'articolo 41 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« ART. 41. (*Decisione sulla dichiarazione di riconsazione*) — 1. Sul merito della riconsazione la corte decide a norma dell'articolo 127. Contro l'ordinanza è proponibile ricorso per cassazione e la corte decide in camera di consiglio a norma dell'articolo 611, dopo aver assunto, se necessario, le opportune informazioni.

2. La corte o il tribunale può disporre, con ordinanza, che il giudice sospenda temporaneamente ogni attività processuale o si limiti al compimento degli atti urgenti.

3. L'ordinanza pronunciata a norma dei commi 1 e 2 è comunicata al giudice riconsato e al pubblico ministero ed è notificata alle parti private ».

23. L'articolo 42 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« ART. 42. (*Provvedimenti in caso di accoglimento della dichiarazione di asten-*

sione o ricusazione) — 1. Se la dichiarazione di astensione o di ricusazione è accolta, il giudice non può compiere alcun atto del procedimento e quelli compiuti sono inefficaci. Tuttavia, con il provvedimento che accoglie la dichiarazione di astensione o di ricusazione, il giudice dichiara se e in quale parte gli atti compiuti precedentemente dal giudice astenutosi o ricusato conservano efficacia ».

24. L'articolo 43 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« ART. 43. (*Sostituzione del giudice astenuto o ricusato*) — 1. Il giudice astenuto o ricusato è sostituito con altro magistrato dello stesso ufficio designato secondo le leggi di ordinamento giudiziario.

2. Qualora non sia possibile la sostituzione prevista dal comma 1, la corte o il tribunale rimette il procedimento al giudice ugualmente competente per materia determinato a norma dell'articolo 11.

3. Gli atti del procedimento di ricusazione sono trasmessi al Ministro della giustizia, al procuratore generale della Corte di cassazione e al Consiglio superiore della magistratura ».

25. L'articolo 45 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« ART. 45. (*Casi di rimessione*) — 1. In ogni stato e grado del procedimento, quando la sicurezza o l'incolumità pubblica ovvero la libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo, nonché il pieno esercizio del diritto di difesa e le altre garanzie del giusto processo sono pregiudicati da gravi situazioni locali, anche interne all'ufficio giudiziario competente, tali da turbarne lo svolgimento e non altrimenti eliminabili, la Corte di cassazione, su richiesta motivata del procuratore generale presso la corte di appello, del pubblico ministero presso il giudice che procede, della persona offesa dal reato, della parte civile o dell'imputato, rimette il processo ad altro giudice, designato a norma dell'articolo 11 ».

26. Il comma 3 dell'articolo 48 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« 3. Ferma restando la inutilizzabilità di tutti gli atti compiuti successivamente alla presentazione dell'istanza di rimesione, il giudice designato dalla Corte di cassazione dichiara, con ordinanza, se e in quale parte gli atti già compiuti siano inutilizzabili. Nel processo davanti a tale giudice le parti esercitano gli stessi diritti e facoltà che sarebbero loro spettati davanti al giudice originariamente competente ».

ART. 4.

1. L'articolo 51 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« ART. 51 — (*Uffici del pubblico ministero. Attribuzioni del procuratore della Repubblica distrettuale*) — 1. Le funzioni di pubblico ministero sono esercitate:

a) nelle indagini preliminari e nei procedimenti di primo grado dai magistrati della procura della Repubblica istituiti presso ogni sede del tribunale;

b) nei giudizi di impugnazione dai magistrati della procura generale presso la corte di appello o presso la Corte di cassazione.

2. Nei casi di avocazione, le funzioni previste dal comma 1, lettera a), sono esercitate dai magistrati della procura generale presso la corte di appello.

3. Le funzioni previste dal comma 1 sono attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il giudice competente a norma del capo II del titolo I.

4. Quando si tratta di procedimenti per i delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416-*bis* e 630 del codice penale, per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal citato articolo 416-*bis* ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto

del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, le funzioni indicate nel comma 1, lettera *a*), sono attribuite alle procure presso tribunali del distretto e sono coordinate dall'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente ».

ART. 5.

1. All'articolo 83 del codice di procedura penale, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« *3-bis.* Tra la data di notificazione della citazione e la data della udienza di comparizione devono intercorrere gli stessi termini previsti per la citazione dell'imputato ».

ART. 6.

1. L'articolo 275 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« ART. 275. (*Criteri di scelta delle misure*) — 1. Nel disporre le misure, il giudice tiene conto della specifica idoneità di ciascuna in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto.

2. Ogni misura deve essere proporzionata all'entità del fatto e alla sanzione che si ritiene possa essere irrogata.

3. Non può essere disposta la misura della custodia cautelare se il giudice ritiene che con la sentenza possa essere concessa la sospensione condizionale della pena.

4. La custodia cautelare in carcere può essere disposta soltanto quando ogni altra misura risulti inadeguata. Quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale o ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-*bis* ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che

siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari.

5. Non può essere disposta la custodia cautelare in carcere, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, quando imputati siano donna incinta o madre di prole di età inferiore a tre anni con lei convivente, ovvero padre, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole, ovvero persona che ha superato l'età di settanta anni.

6. Non può essere disposta né mantenuta la custodia cautelare in carcere quando l'imputato è persona affetta da AIDS conclamato o da grave deficienza immunitaria accertata ai sensi dell'articolo 268-*bis*, comma 2, ovvero da altra malattia particolarmente grave per effetto della quale le sue condizioni di salute risultano incompatibili con lo stato di detenzione e comunque tali da non consentire cure adeguate in caso di detenzione in carcere.

7. Nell'ipotesi di cui al comma 5, se sussistono esigenze cautelari di eccezionale rilevanza e la custodia cautelare presso idonee strutture sanitarie e penitenziarie non è possibile senza pregiudizio per la salute dell'imputato o di quella degli altri detenuti, il giudice dispone la misura degli arresti domiciliari presso un luogo di cura o di assistenza o di accoglienza. Se l'imputato è affetto da AIDS conclamato o da grave deficienza immunitaria, gli arresti domiciliari possono essere disposti presso le unità operative di malattie infettive ospedaliere ed universitarie o altre unità operative prevalentemente impegnate secondo i piani regionali dell'assistenza ai malati di AIDS, ovvero presso una residenza collettiva o casa alloggio di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 5 giugno 1990, n. 135.

8. Il giudice può comunque disporre la custodia cautelare in carcere qualora il soggetto risulti imputato o se sia stato sottoposto ad altra misura cautelare per uno dei delitti previsti dall'articolo 380, relativamente a fatti commessi dopo l'applicazione delle misure disposte ai sensi dei commi 5 e 6. In tal caso il giudice dispone che l'imputato venga condotto in

un istituto dotato di reparto attrezzato per la cura e l'assistenza necessarie.

9. La custodia cautelare in carcere non può comunque essere disposta o mantenuta quando la malattia si trova in una fase così avanzata da non rispondere più, secondo le certificazioni del servizio penitenziario o esterno, ai trattamenti disponibili e alle terapie curative ».

2. L'articolo 624-*bis* del codice di procedura penale è abrogato.

3. L'articolo 279 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« ART. 279. (*Giudice competente*) — 1. Sull'applicazione e sulla revoca delle misure nonché sulle modifiche delle loro modalità esecutive, provvede il giudice che procede. Nel corso delle indagini preliminari e dell'udienza preliminare, nonché nel corso del giudizio quando si tratti di reati per cui procede il giudice monocratico, la richiesta è presentata al tribunale competente per territorio ».

4. L'articolo 291 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« ART. 291. (*Procedimento applicativo*) — 1. Le misure sono disposte su richiesta del pubblico ministero che presenta al giudice individuato a norma dell'articolo 292 gli elementi su cui la richiesta si fonda nonché tutti gli elementi a favore dell'imputato e le eventuali deduzioni e memorie difensive.

2. Se riconosce la propria incompetenza territoriale, il giudice, quando ne ricorrono le condizioni e sussiste l'esigenza di soddisfare taluna delle esigenze cautelari previste dall'articolo 274, dichiara la propria incompetenza. Si applicano in tal caso le disposizioni dell'articolo 27 ».

5. L'articolo 292 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« ART. 292. (*Ordinanza del giudice*) — 1. Sulla richiesta del pubblico ministero il tribunale di cui all'articolo 309, comma 7, provvede con ordinanza.

2. L'ordinanza che dispone le misure cautelari contiene, a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio:

a) le generalità dell'imputato o quanto altro valga a identificarlo;

b) la descrizione sommaria del fatto con l'indicazione delle norme di legge che si assumono violate;

c) l'esposizione delle specifiche esigenze cautelari e degli indizi che giustificano in concreto la misura disposta, con l'indicazione degli elementi di fatto da cui sono desunti e dei motivi per i quali essi assumono rilevanza, tenuto conto anche del tempo trascorso dalla commissione del reato;

d) l'esposizione dei motivi per i quali sono stati ritenuti non rilevanti gli elementi forniti dalla difesa, nonché, in caso di applicazione della misura della custodia cautelare, in carcere, l'esposizione delle concrete e specifiche ragioni per le quali le esigenze di cui all'articolo 274 non possono essere soddisfatte con altre misure;

e) la fissazione della data di scadenza della misura, in relazione alle indagini da compiere, allorché questa è disposta al fine di garantire l'esigenza cautelare di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 274;

f) la data e la sottoscrizione del giudice.

3. L'ordinanza contiene altresì la sottoscrizione dell'ausiliario che assiste il giudice, il sigillo dell'ufficio e, se possibile, l'indicazione del luogo in cui probabilmente si trova l'imputato.

4. L'ordinanza è nulla se non contiene la valutazione degli elementi a carico ed a favore dell'imputato, di cui all'articolo 327-bis.

5. L'incertezza circa il giudice che ha emesso il provvedimento ovvero circa la persona nei cui confronti la misura è disposta esime gli ufficiali e gli agenti incaricati dal darvi esecuzione.

6. L'ordinanza è inefficace se non è preceduta dall'esercizio dell'azione penale nelle forme e nei termini di cui all'articolo 426, salvo i casi in cui sussistano inderogabili, concrete e specifiche esigenze cautelari, di cui il giudice deve dare espressa contezza nel provvedimento applicativo, che impediscono di attendere agli adempimenti di cui all'articolo 427 e seguenti.

7. L'ordinanza è nulla quando non siano esposte nel provvedimento inderogabili, concrete e specifiche esigenze, di cui al comma 6, ovvero quando il provvedimento medesimo si determini sul punto come illogico ».

6. L'articolo 294 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« ART. 294. (*Interrogatorio della persona sottoposta a misura cautelare personale*) —
1. Fino alla trasmissione degli atti al giudice del dibattimento, il tribunale di cui all'articolo 292, se non vi ha provveduto nel corso dell'udienza di convalida dell'arresto o del fermo di indiziato di delitto, procede all'interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare immediatamente e comunque non oltre cinque giorni dall'inizio dell'esecuzione della custodia, salvo il caso in cui essa sia assolutamente impedita.

2. Se la persona è sottoposta ad altra misura cautelare, sia coercitiva che interdittiva, l'interrogatorio deve avvenire non oltre dieci giorni dalla esecuzione del provvedimento o dalla sua notificazione.

3. L'interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare deve avvenire entro il termine di quarantotto ore se il pubblico ministero ne fa istanza nella richiesta di custodia cautelare.

4. Nel caso di assoluto impedimento, il giudice ne dà atto con decreto motivato e il termine per l'interrogatorio decorre nuovamente dalla data in cui il giudice riceve comunicazione della cessazione dell'impedimento o comunque accerta la cessazione dello stesso.

5. Mediante l'interrogatorio il giudice valuta se permangono le condizioni di

applicabilità e le esigenze cautelari previste dagli articoli 273, 274 e 275. Quando ne ricorrono le condizioni, provvede, a norma dell'articolo 312, alla revoca o alla sostituzione della misura disposta.

6. Ai fini di quanto previsto dal comma 3, l'interrogatorio è condotto dal giudice con le modalità indicate negli articoli 63 e 64. Al pubblico ministero e al difensore, che hanno facoltà di intervenire, è dato tempestivo avviso del compimento dell'atto.

7. Per gli interrogatori da assumere nella circoscrizione di altro tribunale, il giudice, qualora non ritenga di procedere personalmente, richiede il giudice per le indagini preliminari del luogo.

8. L'interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare da parte del pubblico ministero non può precedere l'interrogatorio del giudice ».

7. L'articolo 311 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« ART. 311. (*Ricorso per cassazione*) — 1. Il pubblico ministero che ha chiesto l'applicazione della misura, l'imputato e il suo difensore possono, avverso il provvedimento emesso dal tribunale, proporre ricorso per cassazione entro dieci giorni dalla comunicazione o dalla notificazione dell'avviso di deposito del provvedimento. Il ricorso può essere proposto anche dal pubblico ministero presso il tribunale indicato nell'articolo 309, comma 7.

2. Il ricorso è presentato nella cancelleria del giudice che ha emesso la decisione. Il giudice cura che sia dato immediato avviso all'autorità giudiziaria procedente che, entro il giorno successivo, trasmette gli atti alla Corte di cassazione.

3. I motivi devono essere enunciati contestualmente al ricorso, ma il ricorrente ha facoltà di enunciare nuovi motivi davanti alla Corte di cassazione, prima dell'inizio della discussione.

4. La Corte di cassazione decide entro trenta giorni dalla ricezione degli atti osservando le forme previste dall'articolo 127 ».

ART. 7.

1. L'articolo 190 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« ART. 190. (*Diritto alla prova*) — 1. Le prove sono ammesse a richiesta di parte. Il giudice provvede senza ritardo con ordinanza escludendo le prove vietate dalla legge e quelle che manifestamente sono superflue o irrilevanti ».

2. L'articolo 190-*bis* del codice di procedura penale è abrogato.

3. L'articolo 192 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« ART. 192 (*Valutazione della prova*) — 1. Il giudice valuta la prova dando conto nella motivazione dei risultati acquisiti e dei criteri adottati.

2. L'esistenza di un fatto non può essere desunta da indizi a meno che questi siano gravi, precisi e concordanti.

3. Le dichiarazioni rese dal coimputato del medesimo reato sono valutate, unitamente ad ulteriori elementi di prova che ne confermino l'attendibilità, quando riguardano circostanze e fatti inerenti agli elementi costitutivi del reato direttamente conosciuti ed autonomamente riferiti.

4. La disposizione del comma 3 non si applica alle dichiarazioni basate su conoscenze altrui ed a quelle rese da persona imputata di un reato connesso o collegato. In tal caso si applicano le disposizioni di cui al comma 2 ».

4. L'articolo 267 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« ART. 267. (*Presupposti e forme del provvedimento*) — 1. Il pubblico ministero richiede al giudice per le indagini preliminari l'autorizzazione a disporre le operazioni previste dall'articolo 266. L'autorizzazione è data con decreto motivato quando vi sono gravi indizi di reato e l'intercettazione è assolutamente indispensabile ai fini della prosecuzione delle indagini. Gli indizi e le ragioni dell'indispensabilità devono essere indicati espressamente nel provvedimento. Le stesse dispo-

sizioni si applicano per l'acquisizione di documenti non riguardanti il flusso dei controlli tra utenti telefonici o di altri mezzi di comunicazione.

2. Il pubblico ministero procede alle operazioni personalmente ovvero avvalendosi di un ufficiale di polizia giudiziaria.

3. In apposito registro riservato tenuto nell'ufficio del pubblico ministero sono annotati, secondo un ordine cronologico, i decreti che dispongono, autorizzano, convalidano o prorogano le intercettazioni e, per ciascuna intercettazione, l'inizio e il termine delle operazioni ».

ART. 8.

1. L'articolo 328 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« ART. 328. (*Giudice per le indagini preliminari*) — 1. Nei casi previsti dalla legge, sulle richieste del pubblico ministero, delle parti private e della persona offesa dal reato, provvede il giudice per le indagini preliminari ».

2. L'articolo 330 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« ART. 330. (*Acquisizione delle notizie di reato*) — 1. La polizia giudiziaria prende notizia dei reati di propria iniziativa e riceve le notizie di reato presentate o trasmesse a norma degli articoli seguenti.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche al pubblico ministero ».

3. L'articolo 335 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« ART. 335 (*Registro delle notizie di reato*) — 1. Il pubblico ministero iscrive immediatamente, nell'apposito registro custodito presso l'ufficio, ogni notizia di reato che gli perviene o che ha acquisito di propria iniziativa nonché, contestualmente o dal momento in cui risulta, il nome della persona alla quale il reato stesso è attribuito.

2. Se nel corso delle indagini preliminari muta la qualificazione giuridica del

fatto ovvero questo risulta diversamente circostanziato, il pubblico ministero cura l'aggiornamento delle iscrizioni previste dal comma 1 senza procedere a nuove iscrizioni.

3. Ad esclusione dei casi in cui si procede per uno dei delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera *a*), le iscrizioni previste dai commi 1 e 2 sono comunicate alla persona alla quale il reato è attribuito, alla persona offesa e ai rispettivi difensori.

4. Se sussistono specifiche esigenze attinenti all'attività di indagine, il giudice per le indagini preliminari, su richiesta del pubblico ministero, può disporre, con decreto motivato, il segreto sulle iscrizioni per un periodo non superiore a tre mesi e non rinnovabile ».

4. L'articolo 347 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« ART. 347. (*Obbligo di riferire la notizia del reato*) — 1. La polizia giudiziaria dà immediata e preliminare comunicazione al pubblico ministero del giorno e dell'ora in cui ha acquisito la notizia di reato indicando gli elementi essenziali del fatto e gli altri elementi sino ad allora raccolti e, quando è possibile, le generalità, il domicilio e quanto altro valga alla identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, della persona offesa e di coloro che siano in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti.

2. La polizia giudiziaria, terminate le indagini, ne riferisce, senza ritardo, al pubblico ministero allegando la documentazione relativa a tutti gli atti compiuti ».

5. L'articolo 348 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« ART. 348. (*Assicurazione delle fonti di prova*) — 1. Anche successivamente alla comunicazione della notizia di reato, la polizia giudiziaria continua a svolgere le funzioni indicate nell'articolo 55 raccogliendo in specie ogni elemento utile alla ricostruzione del fatto e alla individuazione del colpevole.

2. Al fine indicato nel comma 1, la polizia giudiziaria procede, fra l'altro:

a) alla ricerca delle cose e delle tracce pertinenti al reato nonché alla conservazione di esse e dello stato dei luoghi;

b) alla ricerca delle persone in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti;

c) al compimento degli atti indicati negli articoli seguenti.

3. Quando il pubblico ministero assume personalmente la direzione delle indagini la polizia giudiziaria compie gli atti ad essa specificamente delegati a norma dell'articolo 370 e tutte le attività d'indagine che, anche nell'ambito delle direttive impartite, sono necessarie per accertare i reati, ovvero sono richieste da elementi successivamente emersi. In tal caso assicura le nuove fonti di prova delle quali viene a conoscenza, informando prontamente il pubblico ministero.

4. La polizia giudiziaria, quando, di propria iniziativa o a seguito di delega del pubblico ministero, compie atti od operazioni che richiedono specifiche competenze tecniche, può avvalersi di persone idonee le quali non possono rifiutare la propria opera ».

6. L'articolo 369 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« ART. 369. (*Informazione di garanzia*) —
1. Dopo il compimento delle attività di polizia giudiziaria, quando ritenga di svolgere atti d'indagine, il pubblico ministero invia per posta, in piego chiuso raccomandato con ricevuta di ritorno, alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa, una informazione di garanzia con indicazione delle norme di legge che si assumono violate, della data e del luogo del fatto e con invito a esercitare la facoltà di nominare un difensore di fiducia.

2. Qualora ne ravvisi la necessità ovvero l'ufficio postale restituisca il piego per irreperibilità del destinatario, il pubblico ministero può disporre che l'informazione

di garanzia sia notificata a norma dell'articolo 151 ».

7. L'articolo 370 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« ART. 370. (*Atti diretti e atti delegati*) —
1. Dopo l'informativa di cui al comma 2 dell'articolo 348, il pubblico ministero compie personalmente ogni attività di indagine. Può avvalersi della polizia giudiziaria per il compimento di attività di indagine e di atti specificamente delegati, ivi compresi gli interrogatori ed i confronti cui partecipi la persona sottoposta alle indagini che si trovi in stato di libertà, con l'assistenza necessaria del difensore.

2. Quando procede a norma del comma 1, la polizia giudiziaria osserva le disposizioni degli articoli 364, 365 e 366.

3. Per singoli atti da assumere nella circoscrizione di altro tribunale il pubblico ministero, qualora non ritenga di procedere personalmente, può delegare, secondo la rispettiva competenza per materia, il pubblico ministero presso il tribunale del luogo.

4. Quando ricorrono ragioni di urgenza o altri gravi motivi, il pubblico ministero delegato a norma del comma 3 ha facoltà di procedere di propria iniziativa anche agli atti che a seguito dello svolgimento di quelli specificamente delegati appaiono necessari ai fini delle indagini ».

8. L'articolo 372 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« ART. 372. (*Avocazione delle indagini*) —
1. Il procuratore generale presso la corte di appello dispone, con decreto motivato, e assunte, quando occorre, le necessarie informazioni, l'avocazione delle indagini preliminari quando:

a) in conseguenza dell'astensione o della incompatibilità del magistrato designato, non è possibile provvedere alla sua tempestiva sostituzione;

b) il capo dell'ufficio del pubblico ministero ha ommesso di provvedere alla tempestiva sostituzione del magistrato designato per le indagini nei casi previsti

dall'articolo 36, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *d)* ed *e)*, e quando sussistano gravi ragioni di convenienza.

2. Il procuratore generale presso la corte di appello, assunte le necessarie informazioni, dispone altresì, con decreto motivato, l'avocazione delle indagini preliminari relative a taluno dei delitti previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera *a)*, nonché dei delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-*bis* del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, quando, trattandosi di indagini collegate, non risulta effettivo il coordinamento delle indagini previste dall'articolo 371, comma 1, e non hanno dato esito le riunioni per il coordinamento disposte o promosse dal procuratore generale anche d'intesa con altri procuratori generali interessati.

3. In ogni caso, il procuratore generale presso la corte di appello, assunte le necessarie informazioni, dispone, con decreto motivato, l'avocazione delle indagini preliminari nei casi in cui il magistrato designato per le indagini versi in una delle situazioni previste dall'articolo 36, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *d)* ed *e)* ovvero sussistano gravi ragioni di convenienza.

4. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 406 e 407. Nel caso in cui i termini previsti da tali articoli siano scaduti, il procuratore generale deve procedere al compimento delle indagini nel termine di sei mesi ».

9. L'articolo 384 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« ART. 384. (*Fermo di indiziato di delitto*)
— 1. Anche fuori dei casi di flagranza, quando sussistono specifici elementi che fanno ritenere fondato il pericolo di fuga, la polizia giudiziaria dispone il fermo della persona gravemente indiziata di un delitto per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a due anni e superiore nel massimo a sei anni ovvero di un delitto concernente le armi da guerra e gli esplosivi ».

10. L'articolo 390 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« ART. 390. (*Richiesta di convalida dell'arresto o del fermo*) — 1. Entro quarantotto ore dall'arresto o dal fermo il pubblico ministero, qualora non debba ordinare la immediata liberazione dell'arrestato o del fermato, richiede la convalida al giudice indicato dall'articolo 279.

2. Il giudice fissa l'udienza di convalida al più presto e comunque entro le quarantotto ore successive dandone avviso, senza ritardo, al pubblico ministero e al difensore.

3. L'arresto o il fermo diviene inefficace se il pubblico ministero non osserva le prescrizioni del comma 1.

4. Se non ritiene di comparire, il pubblico ministero trasmette al giudice, per l'udienza di convalida, le richieste in ordine alla libertà personale con gli elementi su cui le stesse si fondano ».

11. Il titolo VI-*bis* del libro V del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« TITOLO VI-*bis*

INDAGINI DIFENSIVE

ART. 391-*bis*. (*Casi e forme delle ispezioni*) — 1. Se è necessario procedere ad ispezioni il difensore ne fa richiesta al giudice per le indagini preliminari che, in presenza dei presupposti previsti degli articoli 247 e seguenti, lo autorizza con decreto motivato, indicando l'autorità di polizia giudiziaria che ne cura l'esecuzione.

2. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni del capo I del titolo III del libro III.

ART. 391-*ter* (*Casi e forme delle perquisizioni*) — 1. Se è necessario procedere a perquisizione il difensore ne fa richiesta al giudice per le indagini preliminari che, in presenza dei presupposti previsti dall'articolo 247, comma 1, primo periodo, o quando vi è fondato motivo di ritenere che

le cose ivi indicate si trovino in un determinato luogo, lo autorizza con decreto motivato, indicando l'autorità di polizia giudiziaria che ne cura l'esecuzione.

2. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni del capo II, titolo III del libro III.

ART. 391-*quater*. (*Oggetto e formalità del sequestro*) — 1. Se è necessario procedere a sequestro ai sensi dell'articolo 252 e segg., il difensore ne fa richiesta al giudice, per le indagini preliminari che, in presenza dei presupposti previsti dal presente codice, lo autorizza con decreto motivato, indicando l'autorità di polizia giudiziaria che ne cura l'esecuzione.

2. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni del capo III, del titolo III del libro III.

ART. 391-*quinquies*. (*Richiesta di documentazione alla pubblica amministrazione*) — 1. Ai fini delle indagini difensive, il difensore può chiedere i documenti in possesso della pubblica amministrazione ed estrarne copia a sue spese.

2. L'istanza deve essere rivolta alla pubblica amministrazione che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente.

3. Il rifiuto da parte della pubblica amministrazione deve essere motivato. Il giudice, a richiesta di parte, previa esecuzione degli accertamenti necessari, ordina l'esibizione dei documenti non coperti da segreto professionale o da segreto di ufficio ovvero da segreto di Stato.

ART. 391-*sexies*. (*Accesso di luoghi e documentazione*) — 1. Quando effettuano un accesso per prendere visione dello stato dei luoghi e delle cose ovvero per procedere alla loro descrizione o per eseguire rilievi tecnici, grafici, planimetrici, fotografici o audiovisivi, il difensore, il sostituto, gli investitori privati autorizzati o i consulenti tecnici, possono redigere un verbale nel quale sono riportati:

a) la data ed il luogo dell'accesso;

b) le proprie generalità e quelle delle persone intervenute;

c) la descrizione dello stato dei luoghi e delle cose;

d) l'indicazione degli eventuali rilievi tecnici, grafici, planimetrici, fotografici o audiovisivi eseguiti, che fanno parte integrante dell'atto e sono allegati al medesimo. Il verbale è sottoscritto dalle persone intervenute.

ART. 391-septies. (*Accesso ai luoghi privati o non aperti al pubblico*) — 1. Se è necessario accedere ai luoghi privati o non aperti al pubblico e non vi è il consenso di chi ne ha l'attuale disponibilità, l'accesso, su richiesta del difensore, è autorizzato dal giudice per le indagini preliminari con decreto motivato che ne specifica le concrete modalità.

2. Nel caso di cui al comma 1, la persona presente è avvertita della facoltà di farsi assistere da persona di fiducia, purché questa sia prontamente reperibile ed idonea a norma dell'articolo 97.

3. Non è consentito l'accesso ai luoghi di abitazione e loro appartenenze, salvo che sia necessario accertare le tracce e gli altri effetti materiali del reato.

ART. 391-octies. (*Intercettazioni di comunicazioni*) — 1. Se è necessario procedere ad intercettazione telefonica o ambientale ovvero acquisire dati trasmessi per via telematica, il difensore ne fa richiesta al giudice per le indagini preliminari che, in presenza dei presupposti previsti agli articoli 266 e seguenti, lo autorizza con decreto motivato, indicando l'autorità di polizia giudiziaria che ne cura l'esecuzione presso gli impianti della procura o altrove.

2. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni del capo IV, del titolo III, del libro III.

ART. 391-nonies. (*Assunzione di informazioni nell'attività investigativa del difensore*) — 1. Salve le incompatibilità previste dall'articolo 197, comma 1, lettere c) e d),

per assumere informazioni il difensore, il sostituto, gli investigatori privati autorizzati o i consulenti tecnici possono conferire con le persone in grado di riferire circostanze utili ai fini dell'attività investigativa.

ART. 391-*decies*. (*Documentazione delle attività investigative del difensore*) — 1. Il difensore o il sostituto può sottoporre ad esame le persone in grado di riferire circostanze utili ai fini dell'attività investigativa ovvero chiedere loro una dichiarazione scritta, previo avviso alle medesime:

a) della propria qualità e dello scopo del colloquio;

b) della facoltà di non rispondere o di non rilasciare la dichiarazione, con avvertimento che in tal caso può essere disposta dal giudice l'audizione prevista dal comma 7;

c) dell'obbligo di dichiarare se sono sottoposte ad indagini o sono imputate nello stesso procedimento, in un procedimento connesso o per un reato collegato, e della conseguente facoltà di non rispondere;

d) del divieto di rivelare le domande eventualmente formulate dalla polizia giudiziaria o dal pubblico ministero e le risposte date;

e) delle responsabilità penali conseguenti alla falsa o reticente dichiarazione.

2. Per conferire con una persona sottoposta ad indagini o imputata nello stesso procedimento, in un procedimento connesso o per un reato collegato, deve essere dato avviso, almeno ventiquattro ore prima, al suo difensore.

3. Alle persone già sentite dalla polizia giudiziaria, dal pubblico ministero, dal difensore o, dal sostituto non possono essere chieste informazioni sulle domande formulate e sulle risposte date o comunque sull'attività investigativa svolta.

4. Le informazioni assunte in violazione di una delle disposizioni di cui ai

commi 1, 2 e 3 non possono essere utilizzate. La violazione di tali disposizioni costituisce illecito disciplinare ed è comunicata dal giudice che procede all'organo titolare del potere disciplinare.

5. Per assumere informazioni da persona detenuta, il difensore deve munirsi di specifica autorizzazione del giudice che procede nei confronti della stessa, sentiti il suo difensore ed il pubblico ministero. Prima dell'esercizio dell'azione penale l'autorizzazione è data dal giudice per le indagini preliminari. Durante l'esecuzione della pena provvede il magistrato di sorveglianza.

6. All'assunzione di informazioni non possono assistere la persona sottoposta alle indagini, la persona offesa e le altre parti private.

7. Quando la persona in grado di riferire circostanze utili ai fini dell'attività investigativa abbia esercitato la facoltà di cui alla lettera *b*) del comma 1, il giudice, su richiesta del difensore, ne dispone l'audizione, fatta eccezione per le persone sottoposte ad indagini o imputate nello stesso procedimento, in un procedimento connesso o per un reato collegato.

8. Il difensore o il sostituto, nel corso dell'attività investigativa, interrompe l'esame della persona non imputata ovvero della persona non sottoposta alle indagini, qualora essa renda dichiarazioni dalle quali emergono indizi di reità a suo carico. Le precedenti dichiarazioni non possono essere utilizzate contro la persona che le ha rese. Se la persona doveva essere sentita sin dall'inizio in qualità di imputato o di persona sottoposta alle indagini, le sue dichiarazioni non possono essere utilizzate.

9. La dichiarazione è autenticata dal difensore o dal sostituto, che redige una relazione nella quale sono riportati:

a) la data in cui ha ricevuto la dichiarazione;

b) le proprie generalità e quelle della persona che ha rilasciato la dichiarazione;

c) l'attestazione di aver rivolto gli avvertimenti previsti dal comma 1;

d) i fatti sui quali verte la dichiarazione.

10. La dichiarazione è allegata alla relazione.

11. Le dichiarazioni delle persone che forniscono informazioni possono essere documentate anche mediante trascrizione, verbalizzazione, registrazione con mezzi meccanici, fonografici o audiovisivi.

ART. 391-*undecies*. (*Audizione delle persone sentite dalle parti*) — 1. Ai fini della decisione da adottare, il giudice può disporre, anche di ufficio, l'audizione delle persone che hanno rilasciato dichiarazioni prodotte dalle parti, ordinandone la citazione e dandone avviso.

2. Alle dichiarazioni assunte a norma del comma 1 e dell'articolo 391-*decies*, comma 7, si applicano le disposizioni relative alle dichiarazioni previste dall'articolo 415-*bis*.

ART. 391-*duodecies*. (*Potere di segretazione del pubblico ministero*) — 1. Se sussistono specifiche esigenze attinenti all'attività di indagine, il pubblico ministero può disporre, con decreto motivato, l'obbligo del segreto sulle dichiarazioni rese a sé o alla polizia giudiziaria e vietare alle persone sentite di comunicare i fatti e le circostanze oggetto dell'indagine di cui hanno conoscenza. L'obbligo del segreto non può avere una durata superiore ad un mese.

2. Il pubblico ministero, nel comunicare l'obbligo del segreto alle persone che hanno rilasciato le dichiarazioni, le avverte delle responsabilità penali conseguenti all'indebita rivelazione delle notizie.

ART. 391-*terdecies*. (*Fascicolo del difensore*) — 1. Nel corso delle indagini preliminari e nell'udienza preliminare, quando il giudice deve adottare una decisione con l'intervento della parte privata, il difensore può presentargli direttamente gli elementi di prova a favore del proprio assistito.

2. Nel corso delle indagini preliminari il difensore che abbia conoscenza di un

procedimento penale può presentare gli elementi difensivi di cui al comma 1 direttamente al giudice, perché ne tenga conto anche nel caso in cui debba adottare una decisione per la quale non è previsto l'intervento della parte assistita.

3. La documentazione, in copia, è inserita nel fascicolo del difensore, che è formato e conservato presso l'ufficio del giudice per le indagini preliminari. Della documentazione il pubblico ministero può prendere visione ed estrarre copia prima che venga adottata una decisione su richiesta delle altre parti o con il loro intervento. Dopo la chiusura delle indagini preliminari il fascicolo del difensore è conservato presso l'ufficio del pubblico ministero, unitamente al fascicolo degli atti di indagine.

4. Il difensore può, in ogni caso, presentare al pubblico ministero gli elementi di prova a favore del proprio assistito ».

12. L'articolo 398 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« ART. 398. (*Provvedimenti sulla richiesta di incidente probatorio*) — 1. Entro due giorni dal deposito della prova della notifica e comunque dopo la scadenza del termine previsto dall'articolo 396, comma 1, il giudice pronuncia ordinanza con la quale accoglie, dichiara inammissibile o rigetta la richiesta di incidente probatorio. L'ordinanza di inammissibilità o di rigetto è immediatamente comunicata al pubblico ministero e notificata alle persone interessate.

2. Con l'ordinanza che accoglie la richiesta il giudice stabilisce:

a) l'oggetto della prova nei limiti della richiesta e delle deduzioni;

b) le persone interessate all'assunzione della prova individuate sulla base della richiesta e delle deduzioni;

c) la data dell'udienza con avviso agli interessati di depositare, non più tardi di cinque giorni prima, della data stessa, gli atti d'indagine in loro possesso e che 41 tale deposito è condizione per la loro utilizzabilità nell'ulteriore corso del procedimento. Tra il provvedimento e la data

dell'udienza non può intercorrere un termine superiore a dieci giorni.

3. Il giudice fa notificare alla persona sottoposta alle indagini, alla persona offesa e ai difensori avviso del giorno, dell'ora e del luogo in cui si deve procedere all'incidente probatorio almeno due giorni prima della data fissata con l'avvertimento che nei due giorni precedenti l'udienza possono prendere cognizione ed estrarre copia delle dichiarazioni già rese dalla persona da esaminare. Nello stesso termine l'avviso è comunicato al pubblico ministero.

4. La persona sottoposta alle indagini ed i difensori delle parti hanno diritto di ottenere copia degli atti depositati ai sensi dell'articolo 393, comma 2-*bis*.

5. Se si deve procedere a più incidenti probatori, essi sono assegnati alla medesima udienza, sempreché non ne derivi ritardo.

6. Quando ricorrono ragioni di urgenza e l'incidente probatorio non può essere svolto nella circoscrizione del giudice competente, quest'ultimo può delegare il giudice per le indagini preliminari del luogo dove la prova deve essere assunta.

7. Nel caso di indagini che riguardano ipotesi di reato previste dagli articoli 609-*bis*, 609-*ter*, 609-*quater* e 609-*octies* del codice penale, il giudice, ove fra le persone interessate all'assunzione della prova vi siano minori di anni sedici, con l'ordinanza di cui al comma 2, stabilisce il luogo, il tempo e le modalità particolari attraverso cui procedere all'incidente probatorio, quando le esigenze del minore lo rendono necessario od opportuno. A tal fine l'udienza può svolgersi anche in luogo diverso dal tribunale, avvalendosi il giudice, ove esistano, di strutture specializzate di assistenza o, in mancanza, presso l'abitazione dello stesso minore. Le dichiarazioni testimoniali devono essere documentate integralmente con mezzi di riproduzione fonografica o audiovisiva. Quando si verifica una indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico, si provvede con le forme della perizia ovvero della consulenza tecnica. Dell'interrogatorio è anche redatto verbale in forma

riassuntiva. La trascrizione della riproduzione è disposta solo se richiesta dalle parti ».

ART. 9.

1. L'articolo 415-*bis* del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« ART. 415-*bis*. (*Avviso all'indagato della chiusura delle indagini*). — 1. Prima della scadenza del termine previsto dal comma 2 dell'articolo 405, anche se prorogato, il pubblico ministero, se non deve formulare richiesta di archiviazione ai sensi degli articoli 408 e 411, fa notificare all'indagato ed alla persona offesa dal reato l'avviso di chiusura delle indagini.

2. L'avviso contiene:

a) le generalità dell'indagato o le altre indicazioni che valgano a identificarlo nonché le generalità della persona offesa dal reato qualora ne sia possibile l'identificazione;

b) l'enunciazione, in forma chiara e precisa, del fatto, delle circostanze aggravanti e di quelle che possono comportare l'applicazione di misure di sicurezza, con l'indicazione dei relativi articoli di legge;

c) l'indicazione analitica delle fonti di prova acquisite;

d) la data e la sottoscrizione.

3. L'avviso contiene altresì:

a) l'avvertimento che la documentazione relativa alle indagini espletate è depositata presso la segreteria del pubblico ministero e che l'indagato ed il suo difensore hanno facoltà di prenderne visione ed estrarne copia;

b) l'avvertimento che l'indagato ha facoltà, entro il termine di sessanta giorni, di presentare memorie, produrre documenti, depositare documentazione relativa ad investigazioni difensive;

c) l'avviso che l'indagato e il suo difensore hanno facoltà, entro lo stesso

termine di cui alla lettera *b*), di presentare al giudice per le indagini preliminari la richiesta di acquisizione di tutti i mezzi di prova previsti dal libro III che ritengono necessari;

d) l'avviso che, decorso il termine di cui alla lettera *b*), il pubblico ministero presenterà al giudice la richiesta di citazione ai sensi dell'articolo 415-*quater*.

4. L'indagato deve presentare la richiesta di cui al comma 3 nella segreteria del pubblico ministero ».

2. Dopo l'articolo 415-*bis* del codice di procedura penale sono inseriti i seguenti:

« ART. 415-*ter*. (*Acquisizione delle prove richieste dalla difesa*). — 1. Qualora l'indagato si sia avvalso della facoltà di cui all'articolo 415-*bis*, comma 3, il pubblico ministero deposita nella cancelleria del giudice il fascicolo contenente la notizia di reato e la documentazione relativa a tutte le indagini espletate.

2. Entro dieci giorni dal deposito del fascicolo, il giudice fissa con decreto il giorno, l'ora e il luogo dell'udienza in camera di consiglio, provvedendo a norma dell'articolo 97 quando l'indagato è privo del difensore di fiducia.

3. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 392 e seguenti.

4. Il giudice provvede con ordinanza all'ammissione delle prove richieste a norma del comma 1, e di quelle di cui ritiene indispensabile l'acquisizione. L'ammissione di prove già contenute nel fascicolo depositato a norma del comma 1, è disposta solo quando risulti necessario.

5. Con l'ordinanza che ammette le prove, il giudice, se non è possibile procedere immediatamente all'assunzione delle stesse, fissa la data della nuova udienza dando le disposizioni necessarie per la citazione dei testimoni, delle persone indicate nell'articolo 210 e dei periti ovvero per l'espletamento di confronti e di ricognizioni.

6. L'audizione e l'interrogatorio delle persone di cui sia stata disposta l'ammissione, sono condotti direttamente dalle

parti con le forme previste dagli articoli 498 e 499.

ART. 415-*quater*. (*Richiesta di citazione a giudizio*). — 1. Esaurita l'acquisizione delle prove richieste il giudice dispone la restituzione degli atti al pubblico ministero il quale, entro trenta giorni, se non deve formulare richiesta di archiviazione ai sensi degli articoli 408 e 409, notifica all'imputato la richiesta di citazione a giudizio.

2. La richiesta contiene:

a) le generalità dell'imputato o le altre indicazioni che valgano a identificarlo nonché le generalità della persona offesa dal reato qualora ne sia possibile l'identificazione;

b) l'enunciazione, in forma chiara e precisa, del fatto, delle circostanze aggravanti e di quelle che possono comportare l'applicazione di misure di sicurezza, con l'indicazione dei relativi articoli di legge;

c) l'avviso che l'imputato ha facoltà di richiedere, entro cinque giorni dalla notificazione della richiesta, con atto depositato nella segreteria del pubblico ministero, la definizione anticipata del processo avvertendolo che saranno utilizzati ai fini del giudizio gli atti acquisiti nel corso delle indagini preliminari e quelli assunti dal giudice dopo l'avviso di chiusura delle stesse e che in caso di condanna la pena irrogata, tenuto conto di tutte le circostanze, sarà diminuita di un terzo e che alla pena dell'ergastolo sarà sostituita la pena di trent'anni di reclusione;

d) l'avviso che qualora ne ricorrano i presupposti l'imputato può chiedere l'applicazione della pena con atto depositato nella segreteria del pubblico ministero secondo le forme di cui alla lettera c);

e) l'avviso che qualora l'imputato non si avvalga di alcuna delle facoltà previste dalle lettere c) e d), il pubblico ministero presenterà il fascicolo al giudice monocratico;

f) la data e la sottoscrizione.

3. Il pubblico ministero emette richiesta di citazione a giudizio nel caso in cui l'imputato non si sia avvalso della facoltà di cui all'articolo 415-*bis*, comma 3, lettera *c*) ».

3. Il titolo IX del libro V del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« TITOLO IX

GIURISDIZIONE MONOCRATICA

CAPO I

COSTITUZIONE DELLE PARTI

ART. 416. (*Presentazione della richiesta di citazione*). — 1. Decorso il termine di cui all'articolo 415-*quater*, comma 1, il pubblico ministero deposita nella cancelleria del giudice, unitamente alla prova della notifica della richiesta, il fascicolo contenente la notizia di reato, la documentazione relativa alle indagini espletate ed ai verbali degli atti compiuti davanti al giudice per le indagini preliminari. Il corpo del reato e le cose pertinenti al reato sono allegati al fascicolo qualora non debbano essere custoditi altrove.

2. Qualora l'imputato di reati di competenza del giudice abbia esercitato le facoltà di cui all'articolo 415-*quater*, comma 2, lettere *c*) e *d*), il giudice, entro cinque giorni, emette l'avviso di comparizione. Qualora l'imputato non abbia esercitato tali facoltà l'avviso contiene gli avvertimenti di cui all'articolo 451.

3. Qualora l'imputato, al quale siano stati contestati reati di competenza del tribunale, abbia esercitato le facoltà di cui all'articolo 415-*quater*, il giudice emette il decreto che dispone il giudizio osservando il disposto di cui all'articolo 451.

4. Qualora l'imputato di reati di competenza del tribunale non si sia avvalso delle facoltà di cui all'articolo 415-*quater*, comma 2, lettere *c*) e *d*), il giudice emette l'avviso di comparizione per l'udienza predibattimentale.

ART. 417. (*Avviso di comparizione*). — 1.
L'avviso di comparizione contiene:

a) le generalità dell'imputato e le altre indicazioni personali che valgono ad identificarlo nonché le generalità delle altre parti private con l'indicazione dei difensori;

b) l'indicazione del giudice competente per il giudizio;

c) l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della comparizione;

d) la data e la sottoscrizione del giudice e del suo ausiliario.

2. Il giudice fa notificare all'imputato e alla persona offesa, della quale risultino l'identità e il domicilio, l'avviso del giorno, dell'ora e del luogo dell'udienza.

3. L'avviso è altresì comunicato al pubblico ministero e notificato al difensore dell'imputato.

4. Gli avvisi sono notificati almeno dieci giorni prima della data dell'udienza. Entro lo stesso termine è notificata la citazione del responsabile civile e della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria.

5. Le disposizioni dei commi 2, 3 e 4 sono previste a pena di nullità.

ART. 418. (*Disciplina dell'udienza*). — 1.
L'udienza si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria del pubblico ministero e del difensore dell'imputato.

2. Il giudice procede agli accertamenti relativi alla costituzione delle parti ordinando la rinnovazione degli avvisi, delle citazioni, delle comunicazioni e delle comunicazioni di cui dichiara la nullità.

ART. 419. (*Rinnovazione dell'avviso*). — 1. Il giudice dispone, anche d'ufficio, che sia rinnovato l'avviso di comparizione a norma dell'articolo 417, comma 1, quando è provato o appare probabile che l'imputato non ne abbia avuto effettiva conoscenza, sempre che il fatto non sia dovuto a sua colpa e fuori dei casi di notificazione

mediante consegna al difensore a norma degli articoli 159, 161, comma 4, e 169.

2. La probabilità che l'imputato non abbia avuto conoscenza dell'avviso è liberamente valutata dal giudice. Tale valutazione non può formare oggetto di discussione successiva né motivo di impugnazione.

CAPO II.

DISCUSSIONE

ART. 420. (*Svolgimento della discussione*). — 1. Il pubblico ministero e successivamente i difensori della parte civile, del responsabile civile, della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria e dell'imputato illustrano le rispettive conclusioni.

2. Se l'imputato ha chiesto la definizione anticipata del processo, nell'udienza il pubblico ministero, ove ritenga provata la responsabilità dell'imputato, indica la pena alla quale lo stesso deve essere condannato. La parte civile presenta le sue conclusioni scritte.

3. Nel caso in cui l'imputato non abbia chiesto la definizione del processo nell'udienza, il pubblico ministero sollecita i provvedimenti di cui all'articolo 423 ovvero di cui all'articolo 429.

4. Il pubblico ministero e i difensori possono replicare una sola volta.

CAPO III.

DECISIONI

SEZIONE I

DELIBERAZIONE

ART. 421. (*Provvedimenti del giudice*). — 1. Esaurita la discussione, il giudice procede alla deliberazione pronunciando, secondo i casi, sentenza di non luogo a procedere, sentenza di condanna o di assoluzione o il decreto che dispone il giudizio.

2. Il giudice dà immediata lettura del provvedimento. La lettura equivale a notificazione per le parti presenti.

3. Il provvedimento è immediatamente depositato in cancelleria. Le parti hanno diritto di ottenerne copia.

4. Tutti i provvedimenti adottati nell'udienza sono notificati all'imputato non presente.

SEZIONE II

SENTENZE

ART. 422. (*Sentenze di proscioglimento*).

— 1. Se sussiste una causa che estingue il reato o per la quale l'azione penale non doveva essere iniziata o non deve essere proseguita, se il fatto non è previsto dalla legge come reato ovvero quando risulta che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o che si tratta di persona non punibile per qualsiasi causa, il giudice pronunzia sentenza di non luogo a procedere, indicandone la causa nel dispositivo.

2. Ai fini della pronunzia della sentenza di cui al comma 1, il giudice tiene conto delle circostanze attenuanti. Si applicano le disposizioni dell'articolo 79 del codice penale.

3. Si applicano in ogni caso gli articoli 529, 530, 531 e 532.

4. Si applicano le disposizioni dell'articolo 537.

ART. 423. (*Sentenza di condanna*). — 1. Nel caso in cui l'imputato abbia chiesto la definizione del processo in udienza e risulti colpevole del reato contestatogli, il giudice pronunzia sentenza di condanna applicando la pena e l'eventuale misura di sicurezza.

2. La pena applicata, tenuto conto di tutte le circostanze, è diminuita di un terzo. Alla pena dell'ergastolo è sostituita quella massima temporanea.

3. Si applicano l'articolo 533, commi 2 e 3, e gli articoli da 534 a 537.

4. Il giudice decide sulle domande relative alla restituzione ed al risarcimento del danno osservando le disposizioni di cui agli articoli 538 e 543.

ART. 424. (*Requisiti della sentenza*). — 1. La sentenza contiene:

a) l'intestazione in nome del popolo italiano e l'indicazione dell'autorità che l'ha pronunciata;

b) le generalità dell'imputato o le altre indicazioni personali che valgono ad identificarlo nonché le generalità delle altre parti private;

c) l'imputazione;

d) l'indicazione delle conclusioni delle parti e delle facoltà esercitate ai sensi dell'articolo 415-*quater*;

e) l'esposizione sommaria dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione è fondata, con l'indicazione delle prove poste a base della decisione stessa e l'enunciazione delle ragioni per le quali il giudice ritiene non attendibili le prove contrarie;

f) il dispositivo, con l'indicazione dei relativi articoli di legge applicati;

g) la data e la sottoscrizione del giudice.

2. In caso di impedimento del giudice la sentenza è sottoscritta dal presidente del tribunale previa menzione della causa della sostituzione.

3. Oltre che nel caso previsto dall'articolo 125, comma 3, la sentenza è nulla se manca o è incompleto nei suoi elementi essenziali il dispositivo ovvero se manca la sottoscrizione del giudice.

4. Qualora non sia possibile procedere alla redazione immediata dei motivi della sentenza di non luogo a procedere, il giudice provvede non oltre il trentesimo giorno da quello della pronunzia.

ART. 425. — (*Condanna del querelante alle spese e ai danni*). — 1. Quando si tratta di reato per il quale si procede a querela della persona offesa, con la sentenza di non luogo a procedere perché il fatto non

sussiste o l'imputato non lo ha commesso, il giudice condanna il querelante al pagamento delle spese del procedimento anticipate dallo Stato.

2. Nei casi previsti dal comma 1, il giudice, quando ne è fatta domanda, condanna inoltre il querelante alla rifusione delle spese sostenute dall'imputato e, se il querelante si è costituito parte civile, anche di quelle sostenute dal responsabile civile citato o intervenuto. Quando ricorrono giusti motivi, le spese possono essere compensate in tutto o in parte.

3. Se vi è colpa grave, il giudice può condannare il querelante a risarcire i danni all'imputato e al responsabile civile che ne hanno fatto domanda.

4. Contro il capo della sentenza di non luogo a procedere che decide sulle spese e sui danni possono proporre impugnazione, a norma dell'articolo 421, il querelante, l'imputato e il responsabile civile.

5. Se il reato è estinto per remissione della querela, si applica la disposizione dell'articolo 340, comma 4.

SEZIONE III

IMPUGNAZIONI

ART. 426. (*Impugnazione delle sentenze*).

— 1. Per l'impugnazione delle sentenze emesse nell'udienza preliminare si applicano le disposizioni del libro IX.

ART. 427. (*Citazione a giudizio*). — 1. Qualora l'imputato non si sia avvalso delle facoltà previste dall'articolo 415-*quater* e non sia possibile pronunciare sentenza di non luogo a procedere, il giudice emette decreto che dispone il giudizio dinanzi al tribunale in composizione collegiale.

2. Il decreto che dispone il giudizio contiene:

a) le generalità dell'imputato e le altre indicazioni personali che valgono ad identificarlo nonché le generalità delle altre parti private con l'indicazione dei difensori;

b) l'indicazione della persona offesa dal reato qualora identificata;

c) l'enunciazione, in forma chiara e precisa, del fatto, delle circostanze aggravanti e di quelle che possono comportare l'applicazione di misure di sicurezza con l'indicazione dei relativi articoli di legge;

d) l'indicazione sommaria delle fonti di prova e dei fatti cui esse si riferiscono;

e) il dispositivo, con l'indicazione del giudice competente per il giudizio;

f) l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della comparizione, con l'avvertimento all'imputato che non comparendo sarà giudicato in contumacia;

g) la data e la sottoscrizione del giudice e dell'ausiliario che lo assiste.

3. Il decreto è nullo se l'imputato non è identificato in modo certo ovvero se manca o è insufficiente l'indicazione di uno dei requisiti previsti dal comma 1, lettere c) e f).

4. Tra la data del decreto e la data fissata per il giudizio deve intercorrere un termine non inferiore a venti giorni.

ART. 428. (*Fascicolo per il dibattimento*)
— 1. Immediatamente dopo l'emissione del decreto che dispone il giudizio, il giudice provvede nel contraddittorio delle parti alla formazione del fascicolo per il dibattimento. Se una delle parti ne fa richiesta il giudice fissa una nuova udienza, non oltre il termine di quindici giorni, per la formazione del fascicolo. Nel fascicolo del dibattimento sono raccolti:

a) gli atti relativi alla procedibilità dell'azione penale e all'esercizio dell'azione civile;

b) i verbali degli atti non ripetibili compiuti dalla polizia giudiziaria;

c) i verbali degli atti non ripetibili compiuti dal pubblico ministero;

d) i documenti acquisiti all'estero mediante rogatoria internazionale ed i verbali

degli atti non ripetibili assunti con le stesse modalità;

e) i verbali degli atti assunti nell'incidente probatorio;

f) i verbali degli atti diversi da quelli previsti dalla lettera d) assunti all'estero a seguito di rogatoria internazionale al quali i difensori siano stati posti in grado di assistere e di esercitare le facoltà loro consentite dalla legge italiana;

g) il certificato generale del casellario giudiziale e gli altri documenti indicati nell'articolo 236;

h) il corpo del reato e le cose pertinenti al reato, qualora non debbano essere custoditi altrove.

2. Le parti possono concordare l'acquisizione al fascicolo per il dibattimento di atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero nonché della documentazione relativa all'attività di investigazione difensiva.

ART. 429. (*Trasmissione e custodia del fascicolo per il dibattimento*). — 1. Il decreto che dispone il giudizio è trasmesso senza ritardo, con il fascicolo previsto dall'articolo 428 e con l'eventuale provvedimento che abbia disposto misure cautelari in corso di esecuzione, alla cancelleria del giudice competente per il giudizio.

ART. 430. (*Fascicolo del pubblico ministero*). — 1. Gli atti diversi da quelli previsti dall'articolo 428 sono trasmessi al pubblico ministero con gli atti acquisiti all'udienza preliminare unitamente al verbale dell'udienza.

2. I difensori hanno facoltà di prendere visione ed estrarre copia, nella segreteria del pubblico ministero, degli atti raccolti nel fascicolo formato a norma del comma 1.

3. Nel fascicolo del pubblico ministero è altresì inserita la documentazione dell'attività prevista dell'articolo 427 quando di essa le parti si sono servite per la formulazione di richieste al giudice del dibattimento e quest'ultimo le ha accolte ».

4. Gli articoli da 438 a 443 del codice di procedura penale sono abrogati.

ART. 10.

1. L'articolo 444 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« ART. 444. (*Applicazione della pena su richiesta*) — 1. L'imputato e il pubblico ministero possono chiedere al giudice l'applicazione, nella specie e nella misura indicate, di una pena detentiva, di una sanzione sostitutiva o di una pena pecuniaria, diminuita fino a un terzo.

2. Se vi è il consenso anche della parte che non ha formulato la richiesta e non deve essere pronunciata sentenza di proscioglimento a norma dell'articolo 129, il giudice, sulla base degli atti, se ritiene che la qualificazione giuridica del fatto, l'applicazione e la comparazione delle circostanze prospettate dalle parti siano corrette e la pena sia congrua, dispone con sentenza l'applicazione della pena indicata, enunciando nel dispositivo che vi è stata la richiesta delle parti. Se vi è costituzione di parte civile, il giudice non decide sulla relativa domanda; non si applica la disposizione dell'articolo 75, comma 3. In caso di accoglimento della richiesta il giudice condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile salvo che ritenga di disporre, per giusti motivi, la compensazione totale o parziale.

3. La parte, nel formulare la richiesta, può subordinarne l'efficacia alla concessione della sospensione condizionale della pena. In questo caso il giudice, se ritiene che la sospensione condizionale non può essere concessa, rigetta la richiesta ».

2. L'articolo 449 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« ART. 444. (*Casi e modi del giudizio direttissimo*) — 1. Quando una persona è stata arrestata in flagranza di un reato, il pubblico ministero, se ritiene di dover procedere, può presentare direttamente l'imputato in stato di arresto davanti al

giudice indicato nell'articolo 279, per la convalida. Si applicano al giudizio di convalida le disposizioni di cui all'articolo 391, in quanto compatibili.

2. Se l'arresto è convalidato, il giudice restituisce gli atti al pubblico ministero affinché, entro le quarantotto ore successive, presenti l'imputato in stato di custodia cautelare dinanzi al giudice del dibattimento. Entro il termine di quindici giorni l'imputato liberato successivamente all'avvenuto giudizio di convalida, è citato a comparire dinanzi al giudice dibattimentale.

3. Se l'arresto non è convalidato, il pubblico ministero può procedere ugualmente al giudizio direttissimo con le forme previste dal comma 2, nel termine di quarantotto ore dallo svolgimento del giudizio di convalida, purché l'imputato esprima consenso all'esito dell'udienza di convalida.

4. Il pubblico ministero può, inoltre, procedere al giudizio direttissimo nei confronti della persona che nel corso dell'interrogatorio ha reso confessione. L'imputato libero è citato a comparire a una udienza non successiva al quindicesimo giorno dall'iscrizione nel registro delle notizie di reato. L'imputato in stato di custodia cautelare per il fatto per cui si procede è presentato all'udienza entro il medesimo termine.

5. Quando il reato per cui è richiesto il giudizio direttissimo risulta connesso con altri reati per i quali mancano le condizioni che giustificano la scelta di tale rito, si procede separatamente per gli altri reati e nei confronti degli altri imputati, salvo che ciò pregiudichi gravemente le indagini. Se la riunione risulta indispensabile, prevale in ogni caso il rito ordinario ».

3. L'articolo 450 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« ART. 450. (*Instaurazione del giudizio direttissimo*). — 1. Se ritiene di procedere a giudizio direttissimo, il pubblico ministero, successivamente all'avvenuta convalida, fa condurre all'udienza l'imputato in stato di custodia cautelare, nei termini di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 449.

2. Se l'imputato è libero, il pubblico ministero lo cita a comparire all'udienza

per il giudizio direttissimo. Il termine per comparire non può essere inferiore a tre giorni.

3. La citazione contiene i requisiti previsti dall'articolo 427, comma 2, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *f)*, con l'indicazione del giudice competente per il giudizio nonché la data e la sottoscrizione. Si applica inoltre la disposizione dell'articolo 427, comma 3.

4. Il decreto, unitamente al fascicolo previsto dall'articolo 428, formato dal pubblico ministero, è trasmesso alla cancelleria del giudice competente per il giudizio.

5. Al difensore è notificato senza ritardo a cura del pubblico ministero l'avviso della data fissata per il giudizio.

6. Il difensore ha facoltà di prendere visione e di estrarre copia, nella segreteria del pubblico ministero, della documentazione relativa alle indagini espletate ».

ART. 11.

1. Al comma 1 dell'articolo 465 ed al comma 1 dell'articolo 467 del codice di procedura penale, dopo le parole: « o della corte di assise, » sono inserite le seguenti: « ovvero il giudice o il giudice di pace, ».

2. All'articolo 468 del codice di procedura penale, al comma 2, dopo le parole: « o della corte di assise » e dopo le parole: « il presidente » sono inserite le seguenti: « o il giudice ovvero il giudice di pace »; al comma 4-*bis*, dopo le parole: « dal presidente » sono inserite le seguenti: « o dal giudice ovvero dal giudice di pace »; al comma 5, dopo le parole: « Il presidente » sono inserite le seguenti: « o il giudice ovvero il giudice di pace ».

3. Ai commi 1 e 2 dell'articolo 484 ed al comma 1 dell'articolo 494 del codice di procedura penale dopo la parola: « presidente » sono inserite le seguenti: « o il giudice ovvero il giudice di pace ».

4. L'articolo 500 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« ART. 500. (*Contestazioni nell'esame testimoniale*). — 1. Fermi i divieti di lettura e di allegazione, le parti, per contestare in tutto o in parte il contenuto della deposizione, possono servirsi delle dichiarazioni precedentemente rese dal testimone e contenute nel fascicolo del pubblico ministero.

2. La facoltà di cui al comma 1 può essere esercitata solo se sui fatti e sulle circostanze da contestare il testimone abbia già depresso.

3. Le parti possono procedere alla contestazione anche quando il teste rifiuta o comunque omette, in tutto o in parte, di rispondere sulle circostanze riferite nelle precedenti dichiarazioni ».

5. L'articolo 503 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« ART. 503. (*Esame delle parti private*) — 1. Il presidente dispone l'esame delle parti che ne abbiano fatto richiesta o che vi abbiano consentito, secondo il seguente ordine: parte civile, responsabile civile, persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria e imputato.

2. L'esame si svolge nei modi previsti dagli articoli 498 e 499. Ha inizio con le domande del difensore o del pubblico ministero che l'ha chiesto e prosegue con le domande, secondo i casi, del pubblico ministero che dei difensori della parte civile, del responsabile civile, della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria, del coimputato e dell'imputato. Quindi, chi ha iniziato l'esame può rivolgere nuove domande.

3. Fermi i divieti di lettura e di allegazione, il pubblico ministero e i difensori, per contestare in tutto o in parte il contenuto della deposizione, possono servirsi delle dichiarazioni precedentemente rese dalla parte esaminata e contenute nel fascicolo del pubblico ministero. Tale facoltà può essere esercitata solo se sui fatti e sulle circostanze da contestare la parte abbia già depresso.

4. Si applica la disposizione dell'articolo 500, comma 3.

5. Le dichiarazioni alle quali il difensore aveva diritto di assistere assunte dal

pubblico ministero o dalla polizia giudiziaria su delega del pubblico ministero sono acquisite nel fascicolo per il dibattimento, se sono state utilizzate per le contestazioni previste dal comma 3.

6. La disposizione prevista dal comma 5 si applica anche per le dichiarazioni rese a norma degli articoli 294, 299, comma 3-ter, 391 e 415-ter.

7. Le dichiarazioni acquisite nel fascicolo del dibattimento, se sono utilizzate per le contestazioni, possono essere valutate dal giudice nei confronti degli altri imputati, senza il loro consenso, solo al fine di stabilire la credibilità della persona esaminata ».

6. L'articolo 507 del codice di procedura penale è abrogato.

7. L'articolo 513 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« ART. 513 — (*Lettura delle dichiarazioni rese dall'imputato nel corso delle indagini preliminari o nell'udienza preliminare*) — 1. Il giudice, se l'imputato è contumace o assente ovvero rifiuta di sottoporsi all'esame, dispone, a richiesta di parte, che sia data lettura dei verbali delle dichiarazioni rese dall'imputato al pubblico ministero o alla polizia giudiziaria su delega del pubblico ministero o al giudice nel corso delle indagini preliminari o nell'udienza preliminare, ma tali dichiarazioni non possono essere utilizzate, senza il loro consenso, nei confronti di altri imputati, salvo che risulti provato che il dichiarante è stato sottoposto a violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o di altra utilità, affinché non deponga.

2. Se le dichiarazioni sono state rese dalle persone indicate nell'articolo 210, il giudice, a richiesta di parte, dispone, secondo i casi, l'accompagnamento coattivo del dichiarante o l'esame a domicilio o la rogatoria internazionale ovvero l'esame in altro modo previsto dalla legge con la garanzia del contraddittorio. Se non è possibile ottenere la presenza del dichiarante, ovvero procedere all'esame in uno dei modi suddetti, il giudice dà lettura delle dichiarazioni in precedenza rese,

qualora la impossibilità dipenda da fatti o circostanze oggettive ed imprevedibili al momento delle dichiarazioni di cui si fornisca la prova e che impediscono comunque la svolgimento dell'esame.

3. Quando la persona esaminata ai sensi del comma 2, rifiuta od omette, in tutto o in parte, di rispondere, le dichiarazioni rese in precedenza non possono essere acquisite nel fascicolo per il dibattimento, salvo che le parti vi consentano ovvero risulti provata la condotta illecita indicata al comma 1 posta in essere nei confronti della persona esaminata.

4. Se le dichiarazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 sono state assunte ai sensi dell'articolo 392, si applicano le disposizioni dell'articolo 511 ».

ART. 12.

1. Il libro VIII del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« LIBRO VIII

DEL GIUDICE DI PACE

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 549. (*Principi generali del procedimento davanti al giudice di pace*). — 1. Nel procedimento davanti al giudice di pace, per tutto ciò che non è previsto dal presente libro, si osservano, in quanto applicabili, le norme contenute nel presente codice e nei titoli I e II delle relative norme di attuazione approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, ad eccezione delle disposizioni relative:

- a) all'incidente probatorio;
- b) all'arresto in flagranza e al fermo di indiziato di delitto;
- c) alle misure cautelari personali;
- d) alla proroga del termine per le indagini;

- e) all'udienza predibattimentale;
- f) all'applicazione della pena su richiesta;
- g) al giudizio direttissimo;
- h) al decreto penale di condanna.

2. Nel corso del procedimento, il giudice di pace deve favorire, per quanto possibile, la conciliazione tra le parti.

Art. 550. (*Assunzione della qualità di imputato*). — 1. Nel procedimento davanti al giudice di pace, assume la qualità di imputato la persona alla quale il reato è attribuito nella citazione a giudizio disposta dalla polizia giudiziaria o nel decreto di convocazione delle parti emesso dal giudice di pace.

ART. 551. (*Funzione del giudice per le indagini preliminari*). — 1. Per gli atti da compiere nella fase delle indagini preliminari provvede il giudice di pace del luogo ove ha sede il tribunale del circondario in cui è compreso il giudice territorialmente competente.

TITOLO II

INDAGINI PRELIMINARI

ART. 552 (*Attività di indagine*). — 1. Acquisita la notizia di reato, la polizia giudiziaria compie di propria iniziativa tutti gli atti di indagine necessari per la ricostruzione del fatto e per l'individuazione del colpevole e ne riferisce al pubblico ministero, con relazione scritta, entro il termine di quattro mesi.

2. Se la notizia di reato risulta fondata, la polizia giudiziaria enuncia nella relazione il fatto in forma chiara e precisa, con l'indicazione degli articoli di legge che si assumono violati, e richiede l'autorizzazione a disporre la comparizione della persona sottoposta ad indagini davanti al giudice di pace.

3. Con la relazione, la polizia giudiziaria indica il giorno e l'ora in cui ha acquisito la notizia.

ART. 553. (*Notizie di reato ricevute dal pubblico ministero*). — 1. Salvo che ritenga di richiedere l'archiviazione, il pubblico ministero se prende direttamente notizia di un reato di competenza del giudice di pace ovvero la riceve da privati o da pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio, la trasmette alla polizia giudiziaria, perché proceda ai sensi dell'articolo 552, impartendo, se necessario, le opportune direttive. Il pubblico ministero, se non ritiene necessari atti di indagine, formula l'imputazione e autorizza la polizia giudiziaria alla citazione a giudizio dell'imputato.

ART. 554. (*Autorizzazione del pubblico ministero al compimento di atti*). — 1. La polizia giudiziaria può richiedere al pubblico ministero l'autorizzazione al compimento di accertamenti tecnici irripetibili ovvero di interrogatori o di confronti cui partecipi la persona sottoposta alle indagini. Il pubblico ministero, se non ritiene di svolgere personalmente le indagini o singoli atti, può autorizzare la polizia giudiziaria al compimento degli atti richiesti. Allo stesso modo provvede se viene richiesta l'autorizzazione al compimento di perquisizioni e di sequestri nei casi in cui la polizia giudiziaria non può procedervi di propria iniziativa.

ART. 555. (*Iscrizione della notizia di reato*). — 1. Il pubblico ministero provvede all'iscrizione della notizia di reato a seguito della trasmissione della relazione di cui all'articolo 552 ovvero anche prima di aver ricevuto la relazione fin dal primo atto di indagine svolto personalmente.

ART. 556. (*Chiusura delle indagini preliminari*). — 1. Ricevuta la relazione di cui all'articolo 552 il pubblico ministero, se non richiede l'archiviazione, esercita l'azione penale, formulando l'imputazione e autorizzando la citazione dell'imputato.

2. Se ritiene necessarie ulteriori indagini, il pubblico ministero vi provvede personalmente ovvero si avvale della polizia giudiziaria, impartendo direttive o delegando il compimento di specifici atti.

ART. 557 (*Durata delle indagini preliminari*). — 1. Il termine per la chiusura

delle indagini preliminari è di quattro mesi dall'iscrizione della notizia di reato.

2. Nei casi di particolare complessità, il pubblico ministero dispone, con provvedimento motivato, la prosecuzione delle indagini preliminari per un periodo di tempo non superiore a due mesi. Il provvedimento è immediatamente comunicato al giudice di pace di cui all'articolo 7-bis, che se non ritiene sussistenti, in tutto o in parte, le ragioni rappresentate dal pubblico ministero, entro cinque giorni dalla comunicazione dichiara la chiusura delle indagini ovvero riduce il termine indicato.

3. Gli atti di indagine compiuti dopo la scadenza dei termini indicati nei commi 1 e 2 non possono essere utilizzati.

ART. 558 — (*Archiviazione*). — 1. Il pubblico ministero presenta al giudice di pace richiesta di archiviazione quando la notizia di reato è infondata, nonché nei casi previsti dagli articoli 411 del presente codice e 125 delle norme di attuazione, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. Con la richiesta è trasmesso il fascicolo contenente la notizia di reato, la documentazione relativa alle indagini espletate e i verbali compiuti davanti al giudice.

2. Copia della richiesta è notificata alla persona offesa che nella notizia di reato o successivamente alla sua presentazione abbia dichiarato di voler essere informata circa l'eventuale archiviazione. Nella richiesta è altresì precisato che nel termine di dieci giorni la persona offesa può prendere visione degli atti e presentare richiesta motivata di prosecuzione delle indagini preliminari. Con l'opposizione alla richiesta di archiviazione la persona offesa indica, a pena di inammissibilità, gli elementi di prova che giustificano il rigetto della richiesta o le ulteriori indagini necessarie.

3. Il pubblico ministero provvede sempre a norma del comma 2 nei casi in cui la richiesta di archiviazione è successiva alla trasmissione del ricorso ai sensi dell'articolo 567-ter, comma 2.

4. Il giudice, se accoglie la richiesta, dispone con decreto l'archiviazione, altrimenti restituisce, con ordinanza, gli atti al

pubblico ministero indicando le ulteriori indagini necessarie e fissando il termine indispensabile per il loro compimento ovvero disponendo che entro dieci giorni il pubblico ministero formuli l'imputazione.

5. Quando è ignoto l'autore del reato si osservano le disposizioni di cui all'articolo 415.

ART. 559 — (*Assunzione di prove non rinviabili*). — 1. Fino all'udienza di comparizione, il giudice di pace dispone, a richiesta di parte, l'assunzione delle prove non rinviabili, osservando le forme previste per il dibattimento. Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 467, commi 2 e 3.

ART. 560 — (*Provvedimenti del giudice nel corso delle indagini*). — 1. Nel corso delle indagini e fino al deposito dell'atto di citazione a norma dell'articolo 567-*sexies*, comma 1, competente a disporre il sequestro preventivo e conservativo è il giudice di pace indicato nell'articolo 7-*bis*.

2. Il giudice di cui al comma 1 decide anche sulla richiesta di archiviazione, sull'opposizione di cui all'articolo 263, comma 5, sulla richiesta di sequestro di cui all'articolo 368, nonché sulla richiesta di riapertura delle indagini. Lo stesso giudice è altresì competente a decidere sulla richiesta di autorizzazione a disporre le operazioni di intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche, di comunicazioni informatiche o telematiche ovvero di altre forme di telecomunicazione, nonché per i successivi provvedimenti riguardanti l'esecuzione delle operazioni e la conservazione della documentazione.

TITOLO III

CITAZIONE A GIUDIZIO

ART. 561 — (*Citazione a giudizio disposta dalla polizia giudiziaria*). — 1. La polizia giudiziaria, sulla base dell'imputazione formulata dal pubblico ministero, cita l'imputato dinanzi al giudice di pace.

2. La citazione contiene:

a) le generalità dell'imputato e le altre indicazioni personali che valgono ad identificarlo;

b) l'indicazione della persona offesa, qualora risulti identificata;

c) l'imputazione formulata dal pubblico ministero e l'indicazione delle fonti di prova di cui si chiede l'ammissione. Se viene chiesto l'esame di testimoni o di consulenti tecnici, nell'atto devono essere indicate, a pena di inammissibilità, le circostanze su cui deve vertere l'esame;

d) l'indicazione del giudice competente per il giudizio, nonché del luogo, del giorno e dell'ora della comparizione, con l'avvertimento all'imputato che non comparendo sarà giudicato in contumacia;

e) l'avviso che l'imputato ha facoltà di nominare un difensore di fiducia e che, in mancanza, sarà assistito da un difensore di ufficio;

f) l'avviso che il fascicolo relativo alle indagini preliminari è depositato presso la segreteria del pubblico ministero e che le parti e i loro difensori hanno facoltà di prenderne visione e di estrarne copia.

3. La citazione è notificata, a cura della polizia giudiziaria, all'imputato, al suo difensore e alla parte offesa almeno trenta giorni prima dell'udienza.

4. La citazione deve essere sottoscritta, a pena di nullità, da un ufficiale di polizia giudiziaria.

5. La citazione a giudizio è depositata nella segreteria del pubblico ministero unitamente al fascicolo contenente la documentazione relativa alle indagini espletate, il corpo del reato e le cose pertinenti al reato, qualora non debbano essere custoditi altrove.

6. La citazione è nulla se l'imputato non è identificato in modo certo ovvero se manca o è insufficiente l'indicazione di uno dei requisiti previsti dal comma 2, lettere c), d) ed e).

ART. 562. (*Emissione della citazione a giudizio disposta dalla polizia giudiziaria*). —
1. Ai fini dell'emissione della citazione a

giudizio di cui all'articolo 570, il pubblico ministero richiede al giudice di pace di indicare il giorno e l'ora della comparizione.

2. La richiesta del pubblico ministero e l'indicazione del giudice di pace sono comunicate anche con mezzi telematici.

ART. 563. (*Delegati del procuratore della Repubblica nel procedimento penale davanti al giudice di pace*). — 1. Nei procedimenti penali davanti al giudice di pace, le funzioni del pubblico ministero possono essere svolte, per delega del procuratore della Repubblica presso il tribunale ordinario:

a) nell'udienza dibattimentale, da uditori giudiziari, da vice procuratori onorari addetti all'ufficio, da ufficiali di polizia giudiziaria diversi da coloro che hanno preso parte alle indagini preliminari, o da laureati in giurisprudenza che frequentano il secondo anno della scuola biennale di specializzazione per le professioni legali di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive modificazioni;

b) per gli atti del pubblico ministero previsti dagli articoli 564 e 567-bis, da vice procuratori onorari addetti all'ufficio;

c) nei procedimenti in camera di consiglio di cui all'articolo 127 nei procedimenti di esecuzione ai fini dell'intervento di cui all'articolo 655, comma 2, e nei procedimenti di opposizione al decreto del pubblico ministero di liquidazione del compenso a periti, consulenti tecnici e traduttori ai sensi dell'articolo 11 della legge 8 luglio 1980, n. 319, da vice procuratori onorari addetti all'ufficio.

2. Nei casi indicati nel comma 1, la delega è conferita in relazione ad una determinata udienza o a un singolo procedimento.

3. La delega è revocabile nei soli casi in cui il presente codice prevede la sostituzione del pubblico ministero.

4. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 162, commi 1, 3 e 4, delle

norme di attuazione, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

ART. 564. (*Ricorso immediato a giudice*).

— 1. Per i reati procedibili a querela è ammessa la citazione a giudizio dinanzi al giudice di pace della persona alla quale il reato è attribuito su ricorso della persona offesa.

2. Il ricorso deve contenere:

a) l'indicazione del giudice;

b) le generalità del ricorrente e, se si tratta di persona giuridica o di associazione non riconosciuta, la denominazione dell'ente, con l'indicazione del legale rappresentante;

c) l'indicazione del difensore del ricorrente e la relativa nomina;

d) l'indicazione delle altre persone offese dal medesimo reato delle quali il ricorrente conosca l'identità;

e) le generalità della persona citata a giudizio;

f) la descrizione, in forma chiara e precisa, del fatto che si addebita alla persona citata a giudizio, con l'indicazione degli articoli di legge che si assumono violati;

g) i documenti di cui si chiede l'acquisizione;

h) l'indicazione delle fonti di prova a sostegno della richiesta, nonché delle circostanze su cui deve vertere l'esame dei testimoni e dei consulenti tecnici;

i) la richiesta di fissazione dell'udienza per procedere nei confronti delle persone citate a giudizio.

3. Il ricorso deve essere sottoscritto dalla persona offesa o dal suo legale rappresentante e dal difensore. La sottoscrizione della persona offesa è autenticata dal difensore.

4. Nei casi previsti dagli articoli 120, secondo e terzo comma, e 121 del codice penale, il ricorso è sottoscritto, a seconda dei casi, dal genitore, dal tutore o dal curatore ovvero dal curatore speciale. Si

osservano le disposizioni di cui all'articolo 338 del presente codice.

5. La presentazione del ricorso produce gli stessi effetti della presentazione della querela.

ART. 565. (*Presentazione del ricorso*). —

1. Il ricorso, previamente comunicato al pubblico ministero mediante deposito di copia presso la sua segreteria, è presentato, a cura del ricorrente, con la prova dell'avvenuta comunicazione, nella cancelleria del giudice di pace competente per territorio nel termine di tre mesi dalla notizia del fatto che costituisce reato.

2. Se per il medesimo fatto la persona offesa ha già presentato querela, deve farne menzione nel ricorso, allegandone copia e depositando altra copia presso la segreteria del pubblico ministero.

3. Nel caso previsto dal comma 2, il giudice di pace dispone l'acquisizione della querela in originale.

4. Quando si procede in seguito a ricorso sono inapplicabili le diverse disposizioni che regolano la procedura ordinaria.

ART. 566. (*Costituzione di parte civile*). —

1. La costituzione di parte civile deve avvenire, a pena di decadenza, con la presentazione del ricorso. La richiesta motivata di restituzione o di risarcimento del danno contenuta nel ricorso è equiparata a tutti gli effetti alla costituzione di parte civile.

ART. 567 (*Inammissibilità del ricorso*). —

1. Il ricorso è inammissibile:

a) se è presentato oltre il termine indicato dall'articolo 565, comma 1;

b) se risulta presentato fuori dei casi previsti;

c) se non contiene i requisiti indicati nell'articolo 564, comma 2, ovvero non risulta sottoscritto a norma dei commi 3 e 4 del medesimo articolo;

d) se è insufficiente la descrizione del fatto o l'indicazione delle fonti di prova;

e) se manca la prova dell'avvenuta comunicazione al pubblico ministero.

ART. 567-bis. (*Richieste del pubblico ministero*). — 1. Entro dieci giorni dalla comunicazione del ricorso, il pubblico ministero presenta le sue richieste nella cancelleria del giudice di pace.

2. Se ritiene il ricorso inammissibile o manifestamente infondato, ovvero presentato dinanzi ad un giudice di pace incompetente per territorio, il pubblico ministero esprime parere contrario alla citazione altrimenti formula l'imputazione confermando o modificando l'addebito contenuto nel ricorso.

ART. 567-ter. (*Provvedimenti del giudice di pace*). — 1. Decorso il termine indicato nell'articolo 567-bis, comma 1, il giudice di pace, anche se il pubblico ministero non ha presentato richieste, provvede a norma del presente articolo.

2. Se ritiene il ricorso inammissibile o manifestamente infondato, il giudice di pace ne dispone la trasmissione al pubblico ministero per l'ulteriore corso del procedimento.

3. Se il ricorso risulta presentato per un reato che appartiene alla competenza di altro giudice, il giudice di pace ne dispone, con ordinanza, la trasmissione al pubblico ministero.

4. Se riconosce la propria incompetenza per territorio, il giudice di pace la dichiara con ordinanza e restituisce gli atti al ricorrente che, nel termine di venti giorni, ha facoltà di reiterare il ricorso davanti al giudice competente. L'inosservanza del termine è causa di inammissibilità del ricorso.

ART. 567-quater (*Decreto di convocazione delle parti*). — 1. Se non deve provvedere ai sensi dell'articolo 567-ter il giudice di pace, entro venti giorni dal deposito del ricorso, convoca le parti in udienza con decreto.

2. Tra il giorno del deposito del ricorso e l'udienza non devono intercorrere più di novanta giorni.

3. Il decreto contiene:

a) l'indicazione del giudice che procede, nonché del luogo, del giorno e dell'ora della comparizione;

b) le generalità della persona nei cui confronti è stato presentato il ricorso, con l'invito a comparire e l'avvertimento che non comparendo sarà giudicato in contumacia;

c) l'avviso che la persona di cui alla lettera b) ha facoltà di nominare un difensore di fiducia e che, in mancanza, sarà assistito dal difensore di ufficio nominato nel decreto;

d) la trascrizione dell'imputazione formulata dal pubblico ministero;

e) la data e la sottoscrizione del giudice e dell'ausiliario che l'assiste.

4. Il decreto, unitamente al ricorso, è notificato, a cura del ricorrente, al pubblico ministero, alla persona citata in giudizio e al suo difensore almeno venti giorni prima dell'udienza. Entro lo stesso termine il ricorrente notifica il decreto alle altre persone offese di cui conosca l'identità.

5. La convocazione è nulla se l'imputato non è identificato in modo certo ovvero se manca o è insufficiente l'indicazione di uno dei requisiti previsti dal comma 3, lettere a), b), c) e d).

ART. 567-*quinquies* (*Pluralità di persone offese*). — 1. Il ricorso presentato da una fra più persone offese non impedisce alle altre di intervenire nel processo, con l'assistenza di un difensore e con gli stessi diritti che spettano al ricorrente principale.

2. Le persone offese intervenute possono costituirsi parte civile prima della dichiarazione di apertura del dibattimento.

3. La mancata comparizione delle persone offese, alle quali il decreto sia stato regolarmente notificato ai sensi dell'articolo 567-*quater*, comma 4, equivale a rinuncia al diritto di querela ovvero alla remissione della querela, qualora sia stata già presentata.

TITOLO IV

GIUDIZIO

ART. 567-*sexies* (*Udienza di comparazione*) — 1. Almeno sette giorni prima della data fissata per l'udienza di comparizione, il pubblico ministero o la persona offesa nel caso previsto dall'articolo 564, depositano nella cancelleria del giudice di pace l'atto di citazione a giudizio con le relative notifiche.

2. Fuori dei casi previsti dagli articoli 561 e 564, le parti che intendono chiedere l'esame dei testimoni, periti o consulenti tecnici nonché delle persone indicate nell'articolo 210 devono, a pena di inammissibilità, almeno sette giorni prima della data fissata per l'udienza di comparizione, depositare in cancelleria le liste con l'indicazione delle circostanze su cui deve vertere l'esame.

3. Nei casi in cui occorre rinnovare la convocazione o la citazione a giudizio ovvero le relative notificazioni, vi provvede il giudice di pace, anche d'ufficio.

4. Il giudice, quando il reato è perseguibile a querela, promuove la conciliazione tra le parti. In tal caso, qualora sia utile per favorire la conciliazione, il giudice può rinviare l'udienza per un periodo non superiore a due mesi e, ove occorra, può avvalersi anche dell'attività di mediazione di centri e di strutture pubbliche o private presenti sul territorio. In ogni caso, le dichiarazioni rese dalle parti nel corso dell'attività di conciliazione non possono essere in alcun modo utilizzate ai fini della deliberazione.

5. In caso di conciliazione è redatto processo verbale attestante la remissione di querela o la rinuncia al ricorso di cui all'articolo 564 e la relativa accettazione. La rinuncia al ricorso produce gli stessi effetti della remissione della querela.

6. Prima della dichiarazione di apertura del dibattimento l'imputato può presentare domanda di oblazione.

7. Dopo la dichiarazione di apertura del dibattimento, se può procedersi immediatamente al giudizio, il giudice ammette

le prove richieste escludendo quelle vietate dalla legge, superflue o irrilevanti e invita le parti ad indicare gli atti da inserire nel fascicolo per il dibattimento, provvedendo a norma dell'articolo 453. Le parti possono concordare l'acquisizione al fascicolo del dibattimento di atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero, della documentazione relativa all'attività di investigazione difensiva, nonché della documentazione allegata al ricorso di cui all'articolo 564.

8. Se occorre fissare altra udienza per il giudizio, il giudice autorizza ciascuna parte alla citazione dei propri testimoni o consulenti tecnici, escludendo le testimonianze vietate dalla legge e quelle manifestamente sovrabbondanti. La parte che omette la citazione decade dalla prova.

ART. 567-septies — (*Udienza di comparizione a seguito di ricorso al giudice da parte della persona offesa*) — 1. La mancata comparizione all'udienza del ricorrente o del suo procuratore speciale non dovuta ad impossibilità a comparire per caso fortuito o forza maggiore determina l'improcedibilità del ricorso, salvo che l'imputato o la persona offesa intervenuta e che abbia presentato querela chieda che si proceda al giudizio.

2. Con l'ordinanza con cui dichiara l'improcedibilità del ricorso ai sensi del comma 1, il giudice di pace condanna il ricorrente alla rifusione delle spese processuali, nonché al risarcimento dei danni in favore della persona citata in giudizio che ne abbia fatto domanda.

3. Se il reato contestato nell'imputazione non rientra tra quelli per cui è ammessa la citazione a giudizio su istanza della persona offesa, il giudice di pace trasmette gli atti al pubblico ministero, salvo che l'imputato chieda che si proceda ugualmente al giudizio.

ART. 567-octies. (*Fissazione di nuova udienza a seguito di impossibilità a comparire*) — 1. In caso di dichiarazione di improcedibilità ai sensi dell'articolo 567-septies, comma 1, il ricorrente può presentare istanza di fissazione di nuova udienza se prova che la mancata comparizione è

stata dovuta a caso fortuito o a forza maggiore.

2. L'istanza è presentata al giudice di pace entro dieci giorni dalla cessazione del fatto costituente caso fortuito o forza maggiore. Il termine è stabilito a pena di decadenza.

3. Se accoglie l'istanza, il giudice di pace convoca le parti per una nuova udienza ai sensi dell'articolo 567-*quater*, invitando il ricorrente a provvedere alle notifiche a norma del comma 4 dello stesso articolo.

4. Contro il decreto motivato che respinge la richiesta di fissazione di nuova udienza può essere proposto ricorso al tribunale in composizione monocratica, che decide con ordinanza inoppugnabile.

ART. 567-*nonies*. (*Dibattimento*) — 1. Su accordo delle parti, l'esame dei testimoni, dei periti, dei consulenti tecnici e dalle parti private può essere condotto dal giudice sulla base delle domande e delle contestazioni proposte dal pubblico ministero e dai difensori.

2. Terminata l'acquisizione delle prove, il giudice, se risulta assolutamente necessario, può disporre anche d'ufficio l'assunzione di nuovi mezzi di prova, compresi quelli relativi agli atti acquisiti a norma dell'articolo 567-*sexies*, comma 7.

3. Il verbale di udienza, di regola, è redatto solo in forma riassuntiva.

4. La motivazione della sentenza è redatta dal giudice in forma abbreviata e depositata nel termine di quindici giorni dalla lettura del dispositivo. Il giudice può dettare la motivazione direttamente a verbale.

5. In caso di impedimento del giudice la sentenza è sottoscritta dal presidente del tribunale, previa menzione della causa di sostituzione ».

ART. 13.

1. Dopo l'articolo 574 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

« ART. 574-*bis*. (*Impugnazione del ricorrente che ha chiesto la citazione a*

giudizio dell'imputato) — 1. Il ricorrente che ha chiesto la citazione a giudizio dell'imputato a norma dell'articolo 573 può proporre impugnazione, anche agli effetti penali, contro la sentenza di proscioglimento del giudice di pace negli stessi casi in cui è ammessa l'impugnazione da parte del pubblico ministero.

2. Con il provvedimento che rigetta o dichiara inammissibile l'impugnazione, il ricorrente è condannato alla rifusione delle spese processuali sostenute dall'imputato e dal responsabile civile. Se vi è colpa grave, il ricorrente può essere condannato al risarcimento dei danni causati all'imputato e al responsabile civile ».

2. L'articolo 585 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« ART. 585. (*Termini per l'impugnazione*)

— 1. Il termine per proporre impugnazione, per ciascuna delle parti è:

a) di quindici giorni, per i provvedimenti emessi in seguito a procedimento in camera di consiglio e nel caso previsto dall'articolo 544, comma 1;

b) di quarantacinque giorni, negli altri casi.

2. I termini previsti dal comma 1 decorrono:

a) dalla notificazione o comunicazione dell'avviso di deposito del provvedimento;

b) dalla lettura del provvedimento in udienza, quando è redatta anche la motivazione, per tutte le parti che sono state o che devono considerarsi presenti nel giudizio, anche se non sono presenti alla lettura;

c) dal giorno in cui è stata eseguita la notificazione o la comunicazione dell'avviso di deposito con l'estratto del provvedimento, per l'imputato contumace e per il procuratore generale presso la corte di appello rispetto ai provvedimenti emessi in udienza da qualsiasi giudice della sua circoscrizione diverso dalla corte di appello.

3. Quando la decorrenza è diversa per l'imputato e per il suo difensore, opera per entrambi il termine che scade per ultimo.

4. Fino a quindici giorni prima dell'udienza possono essere presentati nella cancelleria del giudice della impugnazione motivi nuovi nel numero di copie necessarie per tutte le parti. L'inammissibilità dell'impugnazione si estende ai motivi nuovi.

5. I termini previsti dal presente articolo sono stabiliti a pena di decadenza ».

3. L'articolo 594 del codice di procedura penale è sostituito dai seguenti:

« ART. 594. (*Impugnazione del pubblico ministero delle sentenze del giudice di pace*)

— 1. Il pubblico ministero può proporre appello contro le sentenze di condanna del giudice di pace che applicano una pena diversa da quella pecuniaria e contro le sentenze di proscioglimento per reati puniti con pena alternativa.

2. Il pubblico ministero può proporre ricorso per cassazione contro le sentenze del giudice di pace.

ART. 594-bis. (*Impugnazione dell'imputato delle sentenze del giudice di pace*) — 1.

L'imputato può proporre appello contro le sentenze di condanna del giudice di pace che applicano una pena diversa da quella pecuniaria; può altresì proporre appello contro le sentenze che applicano la pena pecuniaria se impugna il capo relativo alla condanna, anche generica, al risarcimento del danno.

2. L'imputato può proporre ricorso per cassazione contro le sentenze di condanna del giudice di pace che applicano la sola pena pecuniaria e contro le sentenze di proscioglimento ».

4. Il comma 1 dell'articolo 599 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« 1. Quando l'appello ha esclusivamente per oggetto la specie o la misura della pena, anche con riferimento al giudizio di comparazione tra circostanze, o l'applicabilità di circostanze, di sanzioni sostitutive,

della sospensione condizionale della pena o della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, la corte, in deroga a quanto previsto dall'articolo 127, giudica sui motivi, sulla richiesta del procuratore generale e sulle memorie delle altre parti senza l'intervento dei difensori. Fino a quindici giorni prima dell'udienza tutte le parti possono presentare motivi nuovi e memorie e, fino a cinque giorni prima, possono presentare memorie di repliche. In tali i casi la corte fissa l'udienza entro sessanta giorni dalla ricezione degli atti ».

5. Il comma 2 dell'articolo 601 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« 2. Quando si procede in camera di consiglio a norma dell'articolo 599, l'avviso di fissazione dell'udienza è notificato alle parti e ai difensori almeno venti giorni prima ».

6. L'articolo 606 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« ART. 606. (*Casi di ricorso*) — 1. Il ricorso per cassazione può essere proposto per i seguenti motivi:

a) esercizio da parte del giudice di una potestà riservata dalla legge a organi legislativi o amministrativi ovvero non consentita ai pubblici poteri;

b) inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche, di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale;

c) inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, di inutilizzabilità, di inammissibilità o di decadenza;

d) mancata assunzione di una prova decisiva, quando la parte ne ha fatto richiesta a norma dell'articolo 495, comma 2;

e) mancanza, contraddittorietà o illogicità della motivazione;

f) omesso esame di questioni decisive quando si è proceduto a norma dell'articolo 599.

2. Il ricorso, oltre che nei casi e con gli effetti determinati da particolari disposizioni, può essere proposto contro le sentenze pronunciate in grado di appello o inappellabili.

3. Il ricorso è inammissibile se è proposto per motivi diversi da quelli consentiti dalla legge o manifestamente infondati ovvero, fuori dei casi previsti dagli articoli 569 e 609, comma 2, per violazioni di legge non dedotte con i motivi di appello ».

7. L'articolo 610 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« ART. 610. (*Atti preliminari*) — 1. Il presidente della Corte di cassazione provvede all'assegnazione dei ricorsi alle singole sezioni secondo i criteri stabiliti dalle leggi di ordinamento giudiziario.

2. Il presidente, su richiesta del procuratore generale, dei difensori delle parti o anche di ufficio, assegna il ricorso alle sezioni unite quando le questioni proposte sono di speciale importanza o quando occorre dirimere contrasti insorti tra le decisioni delle singole sezioni.

3. Il presidente della Corte, se si tratta delle sezioni unite, ovvero il presidente della sezione fissa la data per la trattazione del ricorso in udienza pubblica o in camera di consiglio e designa il relatore. Il presidente dispone altresì la riunione dei giudizi nei casi previsti dall'articolo 17 e la separazione dei medesimi quando giovi alla speditezza della decisione.

4. La cancelleria dà immediata comunicazione al procuratore generale del deposito degli atti per la richiesta della dichiarazione di inammissibilità del ricorso sulla quale la corte decide con le forme dell'articolo 611, comma 1.

5. Almeno trenta giorni prima della data dell'udienza, la cancelleria ne dà avviso al procuratore generale ed ai difensori, indicando se il ricorso sarà deciso a seguito di udienza pubblica ovvero in camera di consiglio. In quest'ultimo caso,

l'avviso deve inoltre precisare se vi è la richiesta di dichiarazione di inammissibilità, enunciando la causa dedotta ».

8. L'articolo 169-*bis* delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è abrogato.

9. Il comma 1 dell'articolo 611 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« 1. Oltre che nei casi particolarmente previsti dalla legge, la Corte procede in camera di consiglio quando deve decidere sui ricorsi diretti a censurare l'entità della pena, l'applicabilità di circostanze del reato, la comparazione tra più circostanze, l'applicabilità di sanzioni sostitutive, della sospensione condizionale della pena ovvero della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziario. La Corte provvede altresì in camera di consiglio quando deve decidere su ogni ricorso contro provvedimenti non emessi nel dibattimento ».

ART. 14.

1. Dopo l'articolo 656 del codice di procedura penale sono inseriti i seguenti:

« ART. 656-*bis*. (*Esecuzione della pena, della detenzione domiciliare e del lavoro di pubblica utilità*) — 1. La sentenza penale irrevocabile è trasmessa per estratto a cura della cancelleria al pubblico ministero del circondario ove ha sede l'ufficio del giudice individuato ai sensi dell'articolo 665-*bis*.

2. Il pubblico ministero, emesso l'ordine di esecuzione, lo trasmette immediatamente, unitamente all'estratto della sentenza di condanna contenente le modalità di esecuzione della pena, all'ufficio di pubblica sicurezza del comune in cui il condannato risiede o, in mancanza di questo, al comando dell'arma dei carabinieri territorialmente competente.

3. Appena ricevuto il provvedimento di cui al comma 2, l'organo di polizia ne

consegna copia al condannato ingiungendogli di attenersi alla prescrizioni in esso contenute. Qualora il condannato sia detenuto o internato, copia dell'ordine di esecuzione è notificata altresì al direttore dell'istituto o della sezione, il quale informa anticipatamente l'organo di polizia della dimissione del condannato. In tal caso la pena comincia a decorrere dal primo giorno di detenzione domiciliare o di lavoro sostitutivo successivo a quello della dimissione.

ART. 656-ter. (*Modifica delle modalità di esecuzione della detenzione domiciliare e del lavoro di pubblica utilità*) — 1. Le modalità di esecuzione della permanenza domiciliare e del divieto di accesso eventualmente imposto nonché del lavoro di pubblica utilità stabilite nella sentenza emessa dal giudice possono essere modificate per motivi di assoluta necessità dal giudice osservando le disposizioni dell'articolo 666.

2. La richiesta di modifica non sospende l'esecuzione delle pene; in caso di assoluta urgenza, le modifiche possono essere adottate con provvedimento provvisorio revocabile nelle fasi successive del procedimento ».

2. Dopo l'articolo 665 del capo I del titolo III del libro X del codice di procedura penale, è inserito il seguente capo:

« CAPO I-bis

DISPOSIZIONI SULL'ESECUZIONE

ART. 665-bis. (*Sospensione di pene detentive*). — 1. Quando deve essere eseguita pena detentiva in concreto non superiore a cinque anni, il pubblico ministero chiede al giudice dell'esecuzione di valutare se, avendo riguardo al reato commesso, alle circostanze di fatto che lo hanno accompagnato, al tempo trascorso, al comportamento successivamente serbato dal condannato e al pericolo che egli commetta altri reati, la pena debba essere in concreto e eseguita.

2. Il giudice dell'esecuzione, quando sulla base dei criteri indicati al comma 1, ritenga sussisterne i presupposti, dispone che l'esecuzione della pena resti sospesa per un periodo equivalente a quello della pena inflitta.

3. La sospensione è immediatamente revocata quando il giudice dell'esecuzione accerti comportamenti incompatibili con la risocializzazione del condannato.

4. Decorso il periodo di sospensione, il giudice dell'esecuzione, qualora verifichi che il condannato abbia effettivamente mantenuto un comportamento tale da rendere pronosticabile che si asterrà dal commettere ulteriori reati e che intende definitivamente reinserirsi nel contesto sociale, dichiara estinta la pena e ogni altro effetto penale.

5. Nel periodo che decorre tra il passaggio in giudicato della sentenza e la decisione assunta dal giudice dell'esecuzione ai fini del provvedimento di eventuale sospensione dell'esecuzione della pena, il condannato che sia in stato di libertà mantiene tale *status*. Per i condannati in stato di custodia cautelare in carcere, l'esecuzione della pena ha corso almeno fino alla decisione del giudice dell'esecuzione.

ART. 665-ter. (Giudice dell'esecuzione nel procedimento davanti al giudice di pace) —

1. Salvo diversa disposizione di legge, competente a conoscere dell'esecuzione di un provvedimento è il giudice di pace che l'ha emesso.

2. Se l'esecuzione concerne più provvedimenti emessi da diversi giudici di pace, è competente il giudice che ha emesso il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo.

3. Se i provvedimenti sono stati emessi dal giudice di pace e da altro giudice ordinario, è competente in ogni caso quest'ultimo.

4. Se i provvedimenti sono stati emessi dal giudice di pace e da un giudice speciale, è competente per l'esecuzione il tribunale nel cui circondario ha sede il giudice di pace.

5. I giudici indicati nel presente articolo sono competenti anche se il provvedimento da eseguire è stato comunque riformato ».

3. Dopo l'articolo 666 del codice di procedura penale sono inseriti i seguenti:

« ART. 666-bis (*Procedimento di esecuzione davanti al giudice di pace*) — 1. Salvo quanto previsto nel comma 2, nel procedimento di esecuzione davanti al giudice di pace si osservano le disposizioni di cui all'articolo 666.

2. Contro il decreto del giudice di pace che dichiara inammissibile la richiesta formulata nel procedimento di esecuzione e contro l'ordinanza che decide sulla richiesta, l'interessato può proporre, entro quindici giorni dalla notifica del provvedimento, ricorso per motivi di legittimità al tribunale in composizione monocratica nel cui circondario ha sede il giudice di pace.

3. Il tribunale decide con ordinanza non impugnabile. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 127.

ART. 666-ter. (*Esecuzione delle pene pecuniarie*). — 1. Le condanne a pena pecuniaria si eseguono a norma dell'articolo 660, ma l'accertamento della effettiva insolvibilità del condannato è svolto dal giudice di pace competente per l'esecuzione che adotta, altresì, i provvedimenti in ordine alla rateizzazione ovvero alla conversione della pena pecuniaria ».

4. L'articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« ART. 47. (*Affidamento in prova al servizio sociale*). — 1. Se la pena detentiva inflitta non supera tre anni, il condannato è affidato al servizio sociale fuori dell'istituto per un periodo uguale a quella della pena da scontare.

2. Quando la pena da espiare sia superiore a tre anni ma inferiore a cinque, il provvedimento è adottato sulla base dei risultati della osservazione della personalità, condotta collegialmente per almeno

un mese in istituto, nei casi in cui si può ritenere che il provvedimento stesso, anche attraverso le prescrizioni di cui al comma 5, contribuisca alla rieducazione del reo e assicuri la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati.

3. Negli stessi casi di cui al comma 2 l'affidamento in prova al servizio sociale può essere disposto senza procedere all'osservazione in istituto quando il condannato, dopo la commissione del reato, ha serbato comportamento tale da consentire il giudizio di cui al medesimo comma 2.

4. Se l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale è proposta dopo che ha avuto inizio l'esecuzione della pena, il magistrato di sorveglianza competente in relazione al luogo dell'esecuzione, cui l'istanza deve essere rivolta, può sospendere l'esecuzione della pena e ordinare la liberazione del condannato, quando sono offerte concrete indicazioni in ordine alla sussistenza dei presupposti per l'ammissione all'affidamento in prova e al grave pregiudizio derivante dalla protrazione dello stato di detenzione e non vi sia pericolo di fuga. La sospensione dell'esecuzione della pena opera sino alla decisione del tribunale di sorveglianza, cui il magistrato di sorveglianza trasmette immediatamente gli atti e che decide entro quarantacinque giorni. Se l'istanza non è accolta, riprende l'esecuzione della pena, e non può essere accordata altra sospensione quale che sia l'istanza successivamente proposta.

5. All'atto dell'affidamento è redatto verbale in cui sono dettate le prescrizioni che il soggetto dovrà seguire in ordine ai suoi rapporti con il servizio sociale, alla dimora, alla libertà di locomozione, al divieto di frequentare determinati locali ed al lavoro.

6. Con lo stesso provvedimento può essere disposto che durante tutto o parte del periodo di affidamento in prova il condannato non soggiorni in uno o più comuni, o soggiorni in un comune determinato; in particolare sono stabilite prescrizioni che impediscano al soggetto di svolgere attività o di avere rapporti per-

sonali che possono portare al compimento di altri reati.

7. Nel verbale deve anche stabilirsi che l'affidato si adoperi in quanto possibile in favore della vittima del suo reato ed adempia puntualmente agli obblighi di assistenza familiare.

8. Nel corso dell'affidamento le prescrizioni possono essere modificate dal magistrato di sorveglianza.

9. Il servizio sociale controlla la condotta del soggetto e lo aiuta a superare le difficoltà di adattamento alla vita sociale, anche mettendosi in relazione con la sua famiglia e con gli altri suoi ambienti di vita.

10. Il servizio sociale riferisce periodicamente al magistrato di sorveglianza sul comportamento del soggetto.

11. L'affidamento è revocato qualora il comportamento del soggetto, contrario alla legge o alle prescrizioni dettate, appaia incompatibile con la prosecuzione della prova.

12. Le disposizioni di cui ai commi da 4 a 10 non si applicano nel caso previsto del comma 1. Nella medesima ipotesi il servizio sociale competente controlla la condotta del condannato e riferisce periodicamente al magistrato di sorveglianza sulle condizioni di vita, familiari, sociali e lavorative del condannato. Il beneficio è immediatamente revocato se il condannato impedisce al servizio sociale lo svolgimento delle attività di controllo ovvero commette un delitto non colposo per cui viene inflitta la pena della reclusione.

13. L'esito positivo del periodo di prova estingue la pena e ogni altro effetto penale ».

ART. 15.

1. Il comma 1-*bis* dell'articolo 133 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è abrogato.

2. L'articolo 4 della legge 27 marzo 2001, n. 97, è abrogato.

ART. 16.

1. Gli articoli 416, 416-*bis* e 416-*ter* del codice penale devono essere interpretati nel senso che non sono in essi ricomprese le condotte di cui all'articolo 110 del medesimo codice.

ART. 17.

1. L'articolo 317 del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 317. (*Concussione*) Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, con violenza o minaccia, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente a lui o ad un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni ».

2. All'articolo 318 del codice penale è aggiunto, infine, il seguente comma:

« La pena è ridotta di un terzo nelle ipotesi in cui il pubblico ufficiale solleciti inutilmente una dazione o promessa di denaro o di altra utilità per le finalità indicate nel secondo comma ».

3. L'articolo 319 del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 319. (*Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio*) Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé un ingiusto vantaggio patrimoniale è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è aumentata nel minimo a due anni e nel massimo a cinque se il pubblico ufficiale, in esecuzione di un accordo con il privato, riceve denaro o altra utilità, ovvero ne accetta la promessa per omettere o ritardare o per avere omesso o per avere ritardato un atto del suo ufficio,

ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio.

La pena è aumentata nel minimo a tre anni e nel massimo a sette se l'accordo ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene.

La pena è aumentata nel massimo a otto anni se, a fronte della ricezione di denaro o altra utilità, ovvero dell'accettazione della promessa, l'abuso è commesso per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo.

Nell'ipotesi in cui il pubblico ufficiale solleciti inutilmente una dazione o promessa di denaro o di altra utilità per le finalità indicate nel secondo comma è punito con la pena della reclusione da due a quattro anni ».

4. L'articolo 319-*bis* del codice penale è abrogato.

5. L'articolo 320 del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 320. (*Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio*). — Le disposizioni dell'articolo 319, commi secondo e quinto, si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio; quelle dell'articolo 318 si applicano anche alla persona incaricata di un pubblico servizio, qualora rivesta la qualità di pubblico impiegato.

In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore ad un terzo ».

6. L'articolo 321 del codice penale è abrogato.

7. L'articolo 322 del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 322. (*Istigazione alla corruzione da parte di privato*). — Il privato che istiga il pubblico ufficiale, l'incaricato di pubblico servizio, ovvero la persona incaricata di un pubblico servizio, qualora rivesta la qualità di pubblico impiegato, offrendogli o promettendogli denaro o altra utilità non dovuti, a porre in essere un atto del suo ufficio ovvero un abuso del suo ufficio è punito,

qualora l'istigazione non sia accolta, con la pena della reclusione fino a un anno.

Qualora l'istigazione sia accolta, si applica la pena della reclusione da uno a due anni.

Se l'istigazione attraverso promessa od offerta è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio a omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'istigazione non sia accolta, alla pena della reclusione da uno a tre anni.

Qualora l'istigazione sia accolta, si applica la pena della reclusione da due a quattro anni.

Nei casi in cui l'accordo corruttivo tra privato e pubblico ufficiale, ovvero incaricato di un pubblico servizio anche quando rivesta la qualità di pubblico impiegato, sia il risultato di una azione induttiva posta in essere da questo ultimo, il privato soggiace alle pene stabilite dai commi secondo e quarto, diminuite di un terzo ».

8. L'articolo 594 del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 594. (*Ingiuria*). — Chiunque offende l'onore e il decoro di una persona, anche mediante comunicazione telegrafica o telefonica, o con scritti o disegni rivolti alla persona offesa, se tale offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato è punito con la multa fino a 1.033 euro.

La pena è aumentata qualora l'offesa sia commessa in presenza di più persone ».

ART. 18.

1. L'articolo 595 del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 595. (*Diffamazione*). — Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 594, comunicando con più persone offende la altrui reputazione, è punito, se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, con la multa fino a 2.066 euro.

Se l'offesa è recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o a una sua rappresentanza, o a una Autorità, costituita in collegio, le pene sono aumentate ».

2. Il comma 2 dell'articolo 538 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« 2. Se pronuncia condanna dell'imputato al risarcimento, il giudice provvede altresì alla liquidazione, salvo che sia prevista la competenza di altro giudice. Il giudice provvede comunque alla liquidazione nell'ipotesi in cui pronunci condanna per i reati di ingiuria o diffamazione ».

3. Dopo l'articolo 595 del codice penale è inserito il seguente:

« ART. 595-bis. (*Sospensione condizionata della pena per i reati di ingiuria o diffamazione*) — Nell'ipotesi di condanna per i reati di ingiuria o diffamazione la pena è condizionalmente sospesa.

Nell'ipotesi in cui è pronunciata condanna al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile, la condanna è condizionalmente sospesa per i due mesi successivi al passaggio in giudicato della sentenza. Se entro tale termine il condannato provvede al risarcimento dei danni, il reato è estinto ».

4. L'articolo 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 è sostituito dal seguente:

« ART. 13. (*Pene per la diffamazione*) —
1. Nel caso di diffamazione commessa con il mezzo della stampa, consistente nell'attribuzione di un fatto determinato, si applica la pena della multa non inferiore a 516 euro ».

5. Il primo comma dell'articolo 32 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è sostituito dal seguente:

« Non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro tutte le violazioni per le quali è prevista la sola pena della multa o dell'ammenda, salvo

quanto disposto, per le violazioni finanziarie, dall'articolo 39. Non costituiscono altresì reato i fatti previsti dagli articoli 594 e 595 del codice penale quando l'offesa all'onore e al decoro non consista nell'attribuzione di un fatto determinato ».

€ 2,63



14PDL0027840